



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Biodiversität und Landschaft

29.11.2024

Revisione parziale Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Risultati della consultazione



Nota editoriale

Indicazione bibliografica consigliata

Autore	Ufficio federale dell'ambiente, divisione Biodiversità e paesaggio, 3003 Berna
Titolo	Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Sottotitolo	Risultati della consultazione
Luogo	Berna
Anno	2024

Indice

Sintesi.....	4
1 Progetto posto in consultazione	6
2 Pareri pervenuti	7
3 Valutazione complessiva del progetto	8
4 Valutazione dell'avamprogetto nel dettaglio	14
5 Richieste supplementari per la revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia	68
Allegato A Riepilogo dei partecipanti	77
Allegato B Riepilogo dei pareri concordi	80
Allegato C Ulteriori richieste (che vanno al di là della presente modifica dell'OCP, dell'OBAF e dell'ORUAM)	81

Sintesi

- Il 27 marzo 2024 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell'ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.1). I 245 pareri pervenuti per un totale di circa 7000 pagine sono, come prevedibile, controversi.
- Circa la metà dei rispondenti, tra cui 13 Cantoni, la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP), la Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura (COSAC) e la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) nonché l'UDC, chiede una revisione sostanziale del progetto. L'altra metà (tra l'altro 13 Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura [CDCA] e i due partiti nazionali Il Centro e il PLR nonché i partiti regionali SVPO e UFS) si dichiara d'accordo, ma con riserve o richieste di modifica. Due partiti (I Verdi, PS) respingono il progetto, adducendo come motivazione il fatto che la revisione parziale sarebbe anticostituzionale e illegale, non poggerebbe su evidenze scientifiche, promuoverebbe in misura insufficiente la protezione del bestiame e punterebbe in modo unilaterale sugli abbattimenti di lupi invece di migliorarne la coesistenza con l'economia alpestre e l'agricoltura. Nel dettaglio, tra le molteplici e divergenti richieste di modifica espresse, ne vengono formulate anche di costruttive.
- **Regolazione dei branchi di lupi, abbattimenti di singoli lupi:** la maggior parte dei rispondenti chiede una revisione del concetto globale, sostenendo che le risorse finanziarie sono troppo esigue e gli ostacoli amministrativi troppo elevati. Le soglie d'intervento (numero di predazioni) sarebbero ancora troppo alte secondo le organizzazioni agricole e troppo basse secondo le organizzazioni orientate alla protezione. La popolazione minima auspicata di branchi di lupi in Svizzera è valutata in vario modo. Cinque Cantoni e la Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni (FSPC) accolgono favorevolmente l'allegato 3. Nove Cantoni, la CFP e la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) propongono una popolazione minima di 20–25 branchi. Altri tre Cantoni non indicano alcuna popolazione minima, ma chiedono che il numero sia stabilito sulla base di evidenze scientifiche. Diverse organizzazioni suggeriscono una popolazione minima di 40, 20 o 4 o un numero che sia scientificamente giustificato. Altri rispondenti preferiscono non specificare alcun numero, in quanto il danno non dipende dalla quantità di lupi ma dal loro comportamento. Vi sono pareri discordanti anche riguardo al computo delle predazioni nei pascoli la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile e alla limitazione temporale degli ordini di abbattimento di singoli lupi che hanno provocato danni. Tra l'altro otto Cantoni così come COSAC, CFP e CGCA chiedono di rinunciare integralmente alle restrizioni amministrative per quanto riguarda tempistiche e perimetro. Inoltre, diversi partecipanti alla consultazione chiedono l'introduzione di un sistema di gestione dei dati.
- **Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina:** la maggior parte dei rispondenti chiede una revisione sostanziale della normativa proposta in materia di protezione del bestiame. Alcuni la respingono totalmente. Le critiche riguardano tra l'altro le direttive federali relative alla consulenza da parte dei Cantoni. Vengono richiesti piani di protezione del bestiame a livello di singola azienda invece di disposizioni sulla ragionevole esigibilità. Altri auspicano chiarezza sulla definizione di ragionevole esigibilità, o direttamente nell'articolo o in un allegato. Dal punto di vista delle organizzazioni orientate alla protezione è importante chiarire se il carico degli alpeggi la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile sia conforme alla protezione degli animali. Le organizzazioni agricole chiedono che siano previste zone prive di lupi dove le misure di protezione non sono ragionevolmente esigibili. La grande maggioranza chiede inoltre una revisione della nuova normativa in materia di esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame. Non viene contestata tanto la necessità di un esame valido a livello nazionale e da svolgersi in modo uniforme su tutto il territorio svizzero secondo le direttive federali, quanto piuttosto la delega dell'esame ai Cantoni, i criteri per lo svolgimento dell'esame e i relativi costi.
- **Castori:** la grande maggioranza chiede una revisione sostanziale delle misure concernenti la prevenzione dei danni e la partecipazione della Confederazione in caso di danni alle infrastrutture. In particolare, le organizzazioni orientate alla protezione ritengono che l'abbattimento sia giustificato solo se è possibile dimostrare che il danno è stato effettivamente causato dal castoro. Il concetto di

danno e la soglia d'intervento devono essere definiti in modo più preciso. Un possibile rigurgito non rappresenterebbe un danno sufficiente e inoltre i sistemi di drenaggio obsoleti e non sottoposti a manutenzione non dovrebbero essere adottati come motivazione per la regolazione del castoreo e dovrebbero essere rinnovati con fondi federali. La partecipazione della Confederazione è considerata troppo bassa dalla grande maggioranza dei rispondenti, soprattutto a confronto con la partecipazione in caso di danni causati dal lupo o per la protezione del bestiame.

- L'inserimento dei **corridoi faunistici d'importanza sovregionale** nell'OCP e la normativa per il mantenimento della loro funzionalità sono sostenuti dalla grande maggioranza. Le organizzazioni agricole chiedono che l'uso agricolo di queste superfici debba continuare a essere garantito in maniera illimitata. Diversi rispondenti chiedono che nella gestione dei corridoi faunistici siano presi in considerazione anche aspetti della lotta alle epizootie.
- Gli **aiuti finanziari della Confederazione per la promozione degli spazi vitali** nelle bandite federali e nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori ricevono il sostegno della grande maggioranza.
- Diversi Cantoni e le conferenze dei Cantoni CFP e CGCA nonché altri rispondenti chiedono di inserire nella revisione in corso altri temi importanti e **questioni urgenti legate all'esecuzione** (tra l'altro, silenziatori, munizioni senza piombo, inserimento dei droni nell'elenco dei mezzi ausiliari vietati, maggiore certezza del diritto riguardo ai cani da caccia (precisazione dello scopo di utilizzo, in particolare recuperi), disciplinamento della competenza specifica per l'abbattimento della selvaggina, falconeria).

1 Progetto posto in consultazione

Il 27 marzo 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.1), che è durata fino al 5 luglio 2024.

Con la revisione parziale dell'OCP, il Consiglio federale intende attuare come segue le disposizioni modificate della legge riveduta del 16 dicembre 2022 sulla caccia (LCP):

- art. 7a cpv. 1 e 2 LCP: regolazione *proattiva* delle colonie di stambecchi e dei branchi di lupi in autunno e in inverno da parte dei Cantoni;
- art. 12 cpv. 4 e 4^{bis} LCP: regolazione *reattiva* dei branchi di lupi che hanno causato danni durante i mesi estivi;
- art. 12 cpv. 2 LCP: abbattimenti di singoli lupi che rappresentano una minaccia per le persone;
- art. 12 cpv. 5–7 e art. 13 cpv. 4–5 LCP: prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, in particolare definizione delle misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito e dai castori agli impianti infrastrutturali, nonché del risarcimento di eventuali danni. Organizzazione della protezione del bestiame con aumento della competenza dei Cantoni e semplificazione delle procedure amministrative;
- art. 11a LCP: designazione dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale d'intesa con i Cantoni e regolamentazione per il mantenimento della loro funzionalità, inclusa la regolamentazione in materia di erogazione dei corrispondenti aiuti finanziari della Confederazione;
- art. 11 cpv. 6 LCP: regolamentazione in materia di erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione per la promozione degli spazi vitali nelle bandite federali e nelle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori;
- art. 3 cpv. 1 e art. 8 LCP: considerazione da parte dei Cantoni delle esigenze di protezione degli animali e di salute degli animali durante la caccia, in particolare per quanto riguarda il recupero di selvaggina ferita e la prevenzione di incidenti tra la selvaggina e le recinzioni agricole;
- art. 14 cpv. 1, 4 e 4^{bis} LCP: istituzione di un centro di consulenza a sostegno delle autorità di Confederazione e Cantoni per la risoluzione di conflitti con la selvaggina.

Le presenti disposizioni esecutive concernenti la revisione della LCP entreranno in vigore il 1° febbraio 2025. Alle presenti richieste, per quanto siano di natura finanziaria, sarà dato seguito con riserva della verifica dei compiti in corso.

2 Pareri pervenuti

Il 27 marzo 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione dell'OCP. Sono pervenuti 245 pareri di cui si è tenuto conto nella presente valutazione.

Tabella 2-1 Panoramica del numero di pareri pervenuti

	Numero di pareri
Cantoni	26
Conferenze dei Cantoni	5
Partiti politici	7
Associazioni mantello	2
Commissioni federali	1
Organizzazioni e associazioni nazionali	
– Caccia	4
– Protezione delle specie e della natura	12
– Agricoltura	27
– Bosco	5
– Protezione degli animali	4
– Sport / turismo	6
– Associazione professionale	4
– Altri	6
Organizzazioni e associazioni regionali/locali	
– Caccia	2
– Protezione delle specie e della natura	30
– Agricoltura	36
– Bosco	2
– Protezione degli animali	1
– Sport / turismo	1
– Altri	3
Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche	1
Comuni	0
Imprese	2
Privati cittadini	58
Totale	245

Un riepilogo di tutti i rispondenti e le relative abbreviazioni si trovano nell'allegato A.

Uno dei pareri contiene una presa di posizione che non riguarda in senso stretto le possibilità di modifica dell'OCP, dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF) o dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale o nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM). Per motivi di trasparenza, tale presa di posizione è illustrata per esteso nell'allegato C.

3 Valutazione complessiva del progetto

I pareri sono valutati di seguito nel loro complesso. Le richieste dettagliate e le osservazioni sui singoli articoli del progetto seguono nel capitolo 4.

3.1 Conferenze dei Cantoni

Delle cinque conferenze dei Cantoni, quattro esprimono un parere di fondo in merito al progetto. CFP, COSAC e CGCA chiedono una revisione sostanziale o affermano di poter accogliere il progetto solo con importanti riserve. La CDCA è favorevole al progetto, ma con richieste di modifica.

La CFP ritiene che la revisione parziale sia incompleta e che manchino diversi aspetti che erano stati discussi con i Cantoni in occasione di precedenti revisioni parziali pianificate (p. es. competenza specifica, silenziatore). Afferma inoltre che sono necessarie semplificazioni al fine di ridurre l'onere amministrativo per Cantoni e Confederazione nella gestione di determinate specie protette. Infine, accoglie favorevolmente l'inserimento dei corridoi faunistici sovraregionali e della gestione del castoro.

CDCA e COSAC osservano che i costi per l'attuazione della revisione parziale devono essere sostenuti in linea di principio dall'autorità per la protezione delle specie e la regolazione della caccia, in particolare nei settori protezione del bestiame e risarcimento, e che i budget previsti dall'UFAM per le spese legate alla presenza del lupo e del castoro sono decisamente troppo bassi.

La COSAC limita le sue affermazioni di fondo alla protezione del bestiame, chiedendo tra l'altro un'autorizzazione di abbattimento senza vincoli di tempo e luogo, l'eliminazione della ripartizione della Svizzera in regioni di presenza del lupo secondo l'allegato 3 OCP, la rinuncia alla delega ai Cantoni dell'ambito dei cani da protezione del bestiame e l'ammissione di tutte le razze canine alla verifica dell'idoneità all'impiego.

La CGCA critica il fatto che la revisione parziale proposta si ispiri fortemente allo schema di pensiero dell'attuale gestione del lupo, auspicando un'evoluzione verso una combinazione di gestione del lupo e protezione del bestiame al passo con i tempi. Per tale motivo afferma di aver elaborato un nuovo piano globale fondato su quattro pilastri, che potrebbe fungere da base di partenza. Questi quattro pilastri sono: 1) un piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda nella zona di estivazione, che sostituisca integralmente il concetto di alpeggi la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile; 2) il riconoscimento della misura di protezione del bestiame «luoghi di pernottamento sicuri» come alternativa ai cani da protezione o alle recinzioni elettrificate; 3) la valutazione di ogni predazione sul posto, anche per verificare l'attuazione delle misure e dei piani di protezione del bestiame; 4) la chiara definizione di comportamento «anomalo» e «non anomalo» di un lupo.

L'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) si esprime solo in merito ad alcuni aspetti della revisione parziale. Tra le altre cose, chiede che nella gestione dei corridoi faunistici siano presi in considerazione aspetti della lotta alle epizootie, che la verifica dell'idoneità all'impiego per i cani da protezione del bestiame riconosciuti sia standardizzata e che la delega ai Cantoni entri in vigore solo dopo un periodo transitorio di tre anni.

3.2 Cantoni

Dei 26 Cantoni che hanno risposto, 21 esprimono un parere di fondo in merito al progetto. I cinque Cantoni che non si sono espressi (AI, GL, UR, GR, OW) condividono per la maggior parte il parere della CGCA, che chiede una revisione sostanziale. Tredici Cantoni accolgono il progetto con riserve (BE, FR, GE, JU, NW, SG, ZH, SO, TG, VD, NE, VS, AG) e otto chiedono una revisione sostanziale (BL, BS, AR, LU, SZ, AG, TI, SH).

Diversi Cantoni osservano che le risorse finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le (nuove) attività sarebbero troppo esigue.

La norma per cui i lupi devono essere abbattuti in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predato è stata perlopiù respinta (art. 4c cpv. 3). Viene richiesta una revisione sostanziale delle norme concernenti la regolazione del lupo (art. 4b), gli aiuti finanziari per la gestione del lupo (art. 4d) e le misure contro singoli castori (art. 9d). Pareri controversi (ampi schieramenti a favore e contro) sono espressi per quanto riguarda l'utilizzo di droni (art. 8b), le misure contro singoli esemplari di specie protette (art. 9a), la minaccia per le persone costituita dal lupo (art. 9b cpv. 4), la consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori (art. 10b), l'esame e il riconoscimento dei cani da protezione del bestiame (art. 10d), la ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre (art. 10h) e l'allegato 3 sulle regioni di presenza del lupo (soprattutto in merito al numero minimo di branchi).

3.3 Partiti politici

Si sono espressi cinque partiti nazionali e due partiti regionali. Di questi, quattro esprimono un parere di fondo in merito al progetto. Tre partiti hanno compilato un formulario, mentre quattro hanno trasmesso una lettera.

I partiti nazionali Il Centro Svizzera, il PLR Svizzera, l'UDC Svizzera e i partiti regionali SVP Oberwallis (SVPO) e Umweltfreissinige St. Gallen (UFS) accolgono il progetto con riserve.

Il Partito socialista svizzero (PS) e I Verdi Svizzeri respingono il progetto, in quanto la modifica dell'ordinanza mirerebbe unilateralmente agli abbattimenti di lupi. Essi affermano che l'OCP dovrebbe muoversi sulla stessa linea della Costituzione, della LCP e della Convenzione di Berna e che una popolazione minima di 12 branchi di lupi sarebbe troppo bassa. Ritengono inoltre che ci si debba astenere da una «cantonalizzazione» del programma della Confederazione di protezione del bestiame e che si debba rinunciare integralmente all'introduzione di misure contro singoli castori. A loro parere, il progetto si concentrerebbe eccessivamente sui danni causati dalla selvaggina, trascurando l'utilità di quest'ultima per la biodiversità, il bosco e l'agricoltura.

Dal punto di vista dell'UDC Svizzera e dell'SVPO, l'orientamento del progetto sarebbe corretto ma si dovrebbero introdurre tra l'altro le seguenti modifiche: le soglie d'intervento andrebbero eliminate e si dovrebbe ricorrere a misure immediate, come gli abbattimenti difensivi, per evitare il ripetersi di eventi dannosi. Inoltre, dovrebbero essere ammesse come cani da protezione del gregge anche altre razze. Tutti gli ostacoli normativi nel settore della protezione degli animali nell'ambito della caccia e della gestione agricola andrebbero ridotti. La regolazione del castoro sarebbe necessaria alla luce del numero crescente di danni alle infrastrutture e ai terreni agricoli.

Il Centro accoglie con favore il progetto di revisione parziale, soprattutto la designazione di corridoi faunistici e l'istituzione di un centro di consulenza. Per quanto riguarda la gestione del lupo, ritiene che si debba trovare un equilibrio tra misure preventive e proattive. Per il PLR, la presente revisione parziale va nella giusta direzione, ma sarebbe utile che nella protezione del bestiame ci fossero meno burocrazia e più pragmatismo. Per esempio, sarebbe opportuno ammettere ulteriori razze canine al fine di coprire il fabbisogno aggiuntivo. L'UFS ritiene che l'orientamento del progetto sia corretto, ma che le soglie d'intervento per la regolazione del lupo e del castoro siano troppo basse.

3.4 Associazioni mantello

Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e la FSPC accolgono il progetto con riserve. Il SAB chiede soglie d'intervento più basse per quanto riguarda il numero di branchi di lupi nei compartimenti e auspica che nel caso di aggressioni nei confronti di animali da reddito della specie bovina o equina siano riconosciuti come motivo di abbattimento anche i precedenti ferimenti di minore entità. Sostiene inoltre la promozione dei corridoi faunistici, a condizione che questi non comportino la rimozione di impianti esistenti.

La FSPC si esprime positivamente sull'orientamento del progetto. Essa chiede che, negli alpeggi che non possono essere protetti, gli animali predati e anche quelli feriti (che devono essere abbattuti in ragione della protezione degli animali) siano interamente risarciti e che siano inoltre previsti risarcimenti per i danni causati dalla brucatura degli alberi (da parte di ungulati) e per la relativa prevenzione. A suo parere sarebbe necessaria una regolazione del castoro, in quanto la popolazione sempre più numerosa di castori costituisce una crescente minaccia per le infrastrutture così come per i terreni agricoli.

3.5 Commissioni federali

La CFNP chiede una revisione sostanziale del progetto.

Si esprime in merito ad ambiti parziali del progetto, raccomandando una revisione sostanziale per quanto riguarda la regolazione del lupo, la popolazione minima di branchi di lupi e le misure contro il castoro. Altri elementi del progetto incontrano invece il suo (pieno) consenso (regolazione dello stambecco, utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli, corridoi faunistici d'importanza sovraregionale). Secondo il parere della commissione, il progetto si concentrerebbe eccessivamente sui danni causati dalla selvaggina, trascurando l'utilità di quest'ultima per la biodiversità, il bosco e l'agricoltura.

3.6 Organizzazioni e associazioni nazionali

– Caccia

CacciaSvizzera e l'associazione Ökologischer Jagdverein Schweiz (oejv.ch) chiedono una revisione sostanziale del progetto.

Le richieste principali di CacciaSvizzera riguardano gli articoli 4a e 8b. Per quanto concerne l'articolo 4a (Regolazione dello stambecco), l'organizzazione chiede che lo stambecco sia dichiarato specie cacciabile. CacciaSvizzera si dichiara favorevole all'impiego di persone esperte per il salvataggio dei caprioli, così come a un utilizzo regolamentato dei droni.

L'associazione oejv.ch ritiene che il progetto di revisione dell'OCP sia orientato unilateralmente agli abbattimenti di lupi e afferma che l'ordinanza dovrebbe attenersi alle direttive di ordine superiore (Costituzione federale e LCP, tenuto conto anche della Convenzione di Berna), che la protezione del lupo dovrebbe essere mantenuta e che le misure di protezione del bestiame dovrebbero sempre avere la priorità rispetto agli interventi sulla popolazione di lupi. A suo parere, gli abbattimenti di lupi sarebbero ammessi solo a seguito del verificarsi di un danno rilevante o di un grande danno o qualora la regolazione dei branchi sia necessaria per evitare gravi danni o pericoli suscettibili di verificarsi nonostante l'adozione di misure di protezione. L'associazione oejv.ch respinge un indebolimento della protezione delle specie sotto forma di singoli abbattimenti pianificati di castori senza che sia raggiunta la soglia d'intervento.

– Protezione delle specie e della natura

Delle 12 organizzazioni nazionali che hanno espresso un parere, una (zooschweiz) accoglie il progetto con riserve / richieste di modifica. Sette organizzazioni (Pro Natura, Bird Life, EYR, FFW, GLS, Fondazione Pusch, WWF Svizzera) chiedono una revisione sostanziale del progetto, mentre tre (associazione CHWolf, Fondazione DodoBahati, Wolfs-Hirten) lo respingono.

Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute (all. B), la Fondazione DodoBahati e CHWolf ritengono che il progetto di modifica dell'OCP si spinga ben oltre i limiti delle basi legali e non sia adatto a garantire la coesistenza priva di conflitti tra uomo, animali da reddito, lupi e anche castori. Giudicano positivamente le norme in materia di corridoi faunistici, ma sottolineano la mancanza di ulteriori miglioramenti sul fronte della protezione delle specie. Per quanto riguarda la regolazione del lupo, si chiedono se la nuova norma non sia illegale e anticostituzionale e se non violi la Convenzione di Berna. A loro parere, il ruolo del lupo nell'ecosistema non sarebbe tenuto adeguatamente in

considerazione e con la presente normativa il principio per cui la selvaggina in Svizzera deve poter vivere dove esiste uno spazio vitale per essa non verrebbe più applicato al lupo. La protezione del lupo dovrebbe essere mantenuta, senza degradarlo a specie quasi cacciabile. Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute (all. B) chiedono che le misure di protezione del bestiame abbiano sempre la priorità sugli interventi sulla popolazione di lupi e che gli abbattimenti di lupi siano ammessi solo a seguito del verificarsi di un danno rilevante o di un grande danno o qualora la regolazione dei branchi sia necessaria per evitare gravi danni o pericoli probabilmente incombenti nonostante l'adozione di misure di protezione. Il trasferimento della responsabilità della Confederazione ai Cantoni per quanto riguarda il controllo sull'attuazione della protezione del bestiame nel caso di predazioni sarebbe inaccettabile e le nuove disposizioni concernenti il castoreo, che consentono singoli abbattimenti senza che si sia concretizzato alcun danno rilevante, sarebbero illegali e non fondate su basi scientifiche. European Young Rewilders – Section Suisse (EYR) chiede inoltre che non sia definito alcun numero minimo di branchi e che solo l'entità del danno sia considerata determinante al fine di decidere l'abbattimento o meno di un lupo.

Wolfs-Hirten critica il fatto che l'ordinanza sostenga unilateralmente le esigenze dell'agricoltura, senza considerare quelle della silvicoltura e della protezione della selvaggina e neppure i processi democratici. L'ordinanza sembrerebbe perlopiù un'estensione della legge, anziché una sua precisazione, e non sarebbe fondata su basi scientifiche.

– **Agricoltura**

Tutte le 27 organizzazioni agricole nazionali che hanno espresso un parere accolgono il progetto con riserve / richieste di modifica. Esse ritengono che il progetto vada sostanzialmente nella giusta direzione.

Affermano che l'economia alpestre non dovrebbe essere minacciata dalle popolazioni di lupi e che, per tale ragione, le popolazioni di lupi dovrebbero essere portate a un «livello sostenibile» mediante la regolazione proattiva. A tale scopo sarebbe opportuno, tra l'altro, che nelle situazioni protette fossero ridotte le soglie d'intervento e venissero adottate misure immediate, come per esempio gli abbattimenti difensivi. Per garantire la protezione del bestiame, bisognerebbe formare ulteriori cani da protezione, ammettendo ulteriori razze. Le organizzazioni agricole chiedono un risarcimento illimitato per gli animali predati o feriti anche nei pascoli e negli alpeggi che non possono essere protetti, analogamente a quanto previsto per le situazioni protette. L'Unione svizzera dei contadini (USC) e le organizzazioni di simili vedute (all. B) ritengono che la regolazione del castoreo sia assolutamente necessaria, in quanto i danni alle infrastrutture e ai terreni agricoli sono in aumento. I corridoi faunistici sono giudicati positivamente, a condizione che si abbia riguardo per la gestione agricola.

Le organizzazioni per le specie ovine e caprine (FSAO, FSAC, VOS, VSB, ZV SNR, IG OSS) e la Società svizzera di economia alpestre (SSEA) si discostano in alcuni punti dalle posizioni del gruppo allineato con l'USC. Per esempio, ritengono che nel settore della protezione del bestiame debba essere mantenuta una normativa nazionale, tra l'altro per quanto riguarda la procedura d'esame per i cani da protezione.

– **Protezione degli animali**

Delle quattro organizzazioni che hanno espresso un parere, una (STVT) accoglie il progetto con riserve / richieste di modifica, due (PSA, TIR) ne chiedono una revisione sostanziale e una (WTS) lo respinge.

La Stiftung für das Tier im Recht (TIR) accoglie favorevolmente alcune modifiche contenute nel presente progetto di revisione, per esempio il rafforzamento dei corridoi faunistici e la promozione degli spazi vitali della selvaggina nelle bandite federali e nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Il suo giudizio sul progetto è però sostanzialmente negativo, in quanto questo si concentrerebbe su interventi di regolazione rivolti contro specie protette e trascurerebbe principi importanti quali il mandato di protezione della selvaggina sancito nel diritto della caccia, la promozione della protezione del bestiame

e gli impegni internazionali della Svizzera. La Protezione svizzera degli animali (PSA) si chiede se la nuova norma non sia illegale e anticostituzionale e se non violi la Convenzione di Berna e ritiene inoltre che il ruolo del lupo nell'ecosistema non sarebbe tenuto adeguatamente in considerazione. Respinge il trasferimento della responsabilità della Confederazione per quanto riguarda la protezione del bestiame, così come la mancanza di controllo sull'attuazione della protezione del bestiame in caso di predazioni e le nuove disposizioni concernenti il castoro, che consentono singoli abbattimenti senza che si sia concretizzato alcun danno rilevante.

L'Associazione veterinaria svizzera per la protezione degli animali (STVT) chiede che siano vietate le battute di caccia e la caccia con cartucce a pallini, nell'ottica di una caccia rispettosa degli animali. L'associazione Wildtierschutz Schweiz (WTS) chiede che l'ordinanza sia completamente rivista al fine di garantire un equilibrio tra protezione e utilizzo. Essa afferma che dovrebbero essere mantenuti e ampliati gli approcci positivi, come i corridoi faunistici e le zone protette, mentre andrebbero urgentemente corrette le norme problematiche, in particolare per quanto riguarda la regolazione del lupo e del castoro. Per una coesistenza tra uomo e selvaggina, anche quest'ultima dovrebbe disporre degli spazi necessari.

– **Sport / turismo**

Delle sei organizzazioni nazionali che hanno espresso un parere, cinque accolgono il progetto con riserve / richieste di modifica.

Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile chiedono che nel settore della protezione del bestiame si presti attenzione ad attuare soluzioni uniformi a livello nazionale per il riconoscimento dei cani da protezione o per la comunicazione sul terreno. Per riconoscere e correggere tempestivamente eventuali anomalie, servirebbe un monitoraggio delle misure su scala nazionale. Il Club Alpino Svizzero (CAS) e l'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) si esprimono in merito agli articoli che riguardano direttamente o indirettamente gli sport di montagna, dichiarandosi favorevoli a una coesistenza tra protezione efficace e utilizzo nel rispetto della natura. Le richieste principali riguardano il coinvolgimento delle organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo nella separazione delle zone di tranquillità per la selvaggina (art. 4e OCP) e la rinuncia a misure che potrebbero limitare il diritto d'accesso alle bandite (art. 15a OBAF). Swiss Olympic si esprime a favore dell'accessibilità del paesaggio per la popolazione e del mantenimento degli impianti sportivi ivi presenti (art. 8 OCP, art. 15a OBAF).

– **Associazioni professionali**

Delle quattro organizzazioni nazionali che hanno espresso un parere, una (SVS) accoglie il progetto e una (SSBF) ne chiede una revisione sostanziale.

La Società svizzera di biologia della fauna (SSBF) osserva che l'attuale progetto trascura aspetti essenziali della biologia della fauna e che il numero minimo di 12 branchi in Svizzera sarebbe troppo basso. Per mantenere una popolazione di lupi intatta, servirebbero come minimo 20 branchi. Il prelievo di castori dovrebbe essere autorizzato solo in singoli casi come ultima misura possibile e in ogni caso dovrebbe avvenire da parte di persone competenti e nel rispetto della protezione degli animali. Si dovrebbe rinunciare a una regolazione delle famiglie di castori. La SSBF accoglie con favore l'inserimento dei corridoi faunistici, ma auspica che siano inclusi anche i corridoi faunistici regionali in quanto elemento importante per un'interconnessione su vasta scala a servizio della selvaggina, in modo che possano essere anch'essi sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Critica poi la centralizzazione dell'informazione all'opinione pubblica e l'assegnazione di mandati attraverso il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica ritenendo importante che le eventuali istituzioni assegnatarie operino in maniera indipendente dalla Confederazione / dall'UFAM.

La Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri (SVS) chiede che i costi di trattamento della selvaggina protetta siano assunti dal Cantone; finora le prestazioni erano erogate gratuitamente dai veterinari.

3.7 Organizzazioni e associazioni regionali/locali

I pareri delle 72 organizzazioni e associazioni regionali e locali nei settori caccia, protezione delle specie e della natura, agricoltura, bosco, protezione degli animali e sport/turismo corrispondono per la maggior parte a quelli delle organizzazioni e associazioni operanti negli stessi settori su scala nazionale.

3.8 Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche

L'unica organizzazione ad aver espresso un parere in questa categoria è la Stazione ornitologica svizzera, che accoglie la norma con riserve / richieste di modifica.

3.9 Imprese

Delle due imprese che hanno espresso un parere (FFS e Aeroporto di Zurigo), l'Aeroporto di Zurigo accoglie il progetto con riserve / richieste di modifica.

L'Aeroporto di Zurigo osserva che la creazione di un corridoio faunistico e l'esercizio di un aeroporto non sarebbero compatibili per ragioni di sicurezza delle persone e degli aeromobili. Per tale motivo, si dovrebbe valutare un raggio di 13 km (piano delle zone di sicurezza) per la creazione di corridoi faunistici e la reintroduzione nell'ambiente naturale di specie estinte a livello regionale.

Le FFS chiedono chiarimenti specifici in merito ad aspetti finanziari e organizzativi del progetto concernenti la gestione dell'infrastruttura e i corridoi faunistici, così come le competenze di Confederazione, Cantoni e dei rispettivi uffici federali.

3.10 Privati cittadini

Dei 58 pareri pervenuti da privati cittadini, 47 respingono il progetto. Tre privati cittadini accolgono il progetto con riserve / richieste di modifica.

I pareri di 44 privati cittadini combaciano perlopiù con il parere di CHWolf o lo riprendono *mutatis mutandis*. Due privati cittadini riprendono il parere dell'USC.

3.11 Altri

Delle sei organizzazioni nazionali che hanno espresso un parere, tre (PA-CPG, Salvataggio Caprioletto Svizzera, APTdaiGP) accolgono il progetto con riserve / richieste di modifica. WildEurope lo respinge. A nome di 27 522 firmatari, Campax lo definisce insufficiente.

Pastore Abruzzese Cani da protezione delle greggi (PA-CPG) accoglie con favore il previsto trasferimento di una maggiore responsabilità ai Cantoni nell'ambito della protezione del bestiame, affermando però che in tale ambito occorre prestare attenzione ad attuare soluzioni uniformi a livello nazionale per il riconoscimento dei cani da protezione del bestiame. Per riconoscere e correggere tempestivamente eventuali anomalie, servirebbe un monitoraggio delle misure su scala nazionale.

L'Associazione svizzera per la protezione del territorio dai grandi predatori (APTdaiGP) chiede di fissare a quattro il numero di branchi in Svizzera e afferma che il concetto di danno come presupposto per l'abbattimento di lupi non dovrebbe essere associato a un numero specifico di animali da reddito predati e che sarebbe opportuno introdurre gli abbattimenti difensivi. Per garantire la protezione del bestiame, bisognerebbe formare ulteriori cani da protezione, ammettendo ulteriori razze. L'APTdaiGP ritiene che la regolazione del castoro sia assolutamente necessaria, in quanto i danni alle infrastrutture

e ai terreni agricoli sono in aumento. I corridoi faunistici sono giudicati positivamente, a condizione che si abbia riguardo per la gestione agricola.

WildEurope afferma che l'amministrazione pubblica sembra aver perso di vista gli obiettivi legati allo sviluppo e al mantenimento del lupo e dello stambecco in Svizzera e che la regolazione di tali popolazioni sarebbe in contrasto con il diritto nazionale e dell'UE e con la biologia della conservazione.

4 Valutazione dell'avamprogetto nel dettaglio

In questo capitolo sono riassunti i pareri sui singoli articoli dell'OCP. La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto posto in consultazione. Nel caso di articoli controversi, i pareri sono descritti in modo più dettagliato.

Diversi pareri di organizzazioni nazionali combaciano con i pareri di Pro Natura o dell'USC o li riprendono *mutatis mutandis*. L'allegato B mostra un riepilogo di tali organizzazioni, che nel testo sono indicate come «organizzazioni di simili vedute».

I pareri delle associazioni nazionali agricole, per la protezione delle specie e della natura e per la protezione degli animali che hanno espresso opinioni divergenti sono riportati a parte nel testo. Va notato che la menzione di queste singole organizzazioni non significa che ai rispettivi pareri sia attribuita una ponderazione maggiore.

I pareri delle organizzazioni regionali non sono riportati nel presente rapporto, in quanto combaciano perlopiù con quelli delle organizzazioni e delle associazioni nazionali che si sono espresse su temi affini, o li riprendono *mutatis mutandis*. Tali organizzazioni regionali sono elencate nell'allegato B.

Art. 1a Recupero di selvaggina ferita

- Dieci Cantoni (BE, JU, NE, SG, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute (all. B) sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (BL, BS, FR, GE), un partito (SVPO), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute (all. B) nonché CacciaSvizzera e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (LU) respinge la norma.

- Due Cantoni (BS, BL) osservano che i Cantoni (dove vige il sistema di caccia in riserva) dispongono già di soluzioni corrispondenti per il recupero della selvaggina. Le formulazioni contenute nel rapporto esplicativo non dovrebbero porre restrizioni a tale recupero, la cui organizzazione dovrebbe rimanere di competenza dei Cantoni. L'SVPO chiede che ai Cantoni sia lasciato quanto più margine di manovra possibile nell'attuazione e che non siano imposti loro ulteriori costi e oneri.
- Un Cantone (LU) ritiene che l'obbligo di recupero sia già sancito nell'articolo 8 LCP, dove sarebbe indicato che i Cantoni sono competenti a disciplinare i dettagli. L'articolo 1a OCP sarebbe dunque in contraddizione con tale articolo.

Art. 4a Regolazione dello stambecco

Valutazione generale

- Tre Cantoni (BE, NE, VD), un partito (SVPO), una commissione federale (CFNP), l'USC e le organizzazioni di simili vedute (all. B) nonché zooschweiz sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (FR, SG), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute (all. B) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (BL, BS, LU, SH, SZ, SO, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), CHWolf, CacciaSvizzera e WTS chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Sette Cantoni (BE, FR, SG, SZ, VS, VD, ZG), zooschweiz, la PSA, BoscoSvizzero e CacciaSvizzera sono favorevoli alla norma.
- Un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un partito (SVPO), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- CHWolf e WTS respingono la norma.

- Un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nel rapporto esplicativo sia utilizzata la formulazione «regolazione mediante abbattimenti»¹ invece di «attività venatoria volta a regolare».
- Un partito (SVPO), la FSPC e l'APTdaiGP chiedono che siano mantenute le motivazioni già sancite di cui all'articolo 4 lettera a (noccono al proprio biotopo) e lettera b (mettono in pericolo la diversità delle specie).

Cpv. 2

- Sei Cantoni (BE, FR, SG, SZ, VS, ZG), un partito (SVPO), una commissione federale (CFNP), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (BL, BS, VS, GR), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- EYR chiede una revisione sostanziale della norma.
- fauna.vs respinge la norma.

- Un Cantone (GR) chiede, in relazione alla lettera b numero 1, che sia tenuta in considerazione non solo la prevenzione dei danni nel bosco di montagna, ma anche nel bosco in generale. Un Cantone (VS) chiede che nello stesso numero siano presi in considerazione anche i danni alle colture.
- La CFNP accoglie con favore, in relazione alla lettera b, la motivazione sulla necessità di regolazione dello stambecco, aggiungendo che si deve tenere adeguatamente conto non solo degli interessi di utilizzazione, ma anche dello spazio vitale con tutte le sue funzioni.
- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di stralciare la lettera d, in quanto non competerebbe ai Cantoni stabilire la popolazione finale di stambecchi. Per tutte le specie selvatiche della Svizzera vigerebbe il principio per cui hanno diritto di vivere dove esiste uno spazio vitale per esse.

Cpv. 3

- Tre Cantoni (BE, FR, VD), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, zooschweiz nonché l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Sette Cantoni (BL, BS, LU, SG, SH, SO, VS), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, la STVT e TIR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (SZ, ZG) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- CHWolf e la SSBF respingono la norma.

- Cinque Cantoni (BL, BS, SO, VS, SH) e la CFP chiedono di stralciare la lettera b. Un Cantone (SG) osserva che il requisito di cui alla lettera b, per cui la maggior parte degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile, sarebbe obsoleto e potrebbe addirittura ostacolare il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a.

¹ Le proposte di modifica presentate in tedesco e francese sono state tradotte a fini di comprensione.

- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di portare al di sopra del 50 per cento la percentuale di animali di sesso femminile da abbattere.
- Due Cantoni (SZ, ZG) chiedono di stralciare la lettera b, in quanto la lettera a sarebbe sufficiente.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nel rapporto esplicativo sia utilizzata la formulazione «regolazione mediante abbattimenti» invece di «attività venatoria volta a regolare».

Cpv. 4

- Undici Cantoni (BE, BL, BS, FR, SG, SH, SZ, SO, VS, VD, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, zooschweiz, CacciaSvizzera, WTS, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché TIR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- La STVT chiede una revisione sostanziale della norma.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nel rapporto esplicativo sia utilizzata la formulazione «regolazione mediante abbattimenti» invece di «attività venatoria volta a regolare».
- Secondo la STVT, la regolazione della popolazione di lupi sarebbe di esclusiva competenza dello Stato e in particolare dell'UFAM, mentre i Cantoni non dovrebbero agire autonomamente su tale fronte.

Cpv. 5

- Undici Cantoni (BE, BL, BS, FR, SG, SH, SZ, SO, VS, VD, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), due partiti (PS, SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, zooschweiz, CacciaSvizzera, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- TIR nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- WTS e CHWolf respingono la norma.
- Esse chiedono che sia mantenuta la prassi attuale dell'assegnazione della pianificazione degli abbattimenti su base annua.

Art. 4b Regolazione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia

Valutazione generale

- L'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché CacciaSvizzera sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (FR, JU, SG, TG), una conferenza dei Cantoni (CDCA), due associazioni mantello (SAB, FSPC), zooschweiz, la SSEA, la Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC), Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'Associazione del personale forestale svizzero (AFS) nonché BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Tredici Cantoni (AG, BL, BS, LU, NE, NW, SH, SZ, SO, TI, VS, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, COSAC), due partiti (PS, SVPO), una commissione federale (CFNP), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, il Gruppo svizzero per la selvicoltura di montagna (GSM), la SSBF, il Klub für Süd- und Osteuropäische Hirtenhunde (KSOH) nonché l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Tre Cantoni (AR, BE, ZG), Wolfs-Hirten e TIR respingono la norma.

Cpv. 1

- Otto Cantoni (BL, BS, JU, SG, SZ, TG, VD, ZG), un'associazione mantello (SAB), CacciaSvizzera, la Interessengemeinschaft Original Schweizer Spiegelschaf (IG OSS), la Federazione svizzera di allevamento ovino (FSAO), il Verein Ouessantschafe Schweiz (VOS), la Federazione svizzera ovini professionali (VSB), lo Züchterverband für seltene Nutztierassen (ZV SNR) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
 - Otto Cantoni (AI, FR, GL, GR, OW, TI, UR, VS), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - TIR respinge la norma.
- Cinque Cantoni (AI, GR, GL, OW, UR) e la CGCA chiedono che sia data la possibilità di includere nella pianificazione, come branchi aggiuntivi, le coppie di lupi confermate (con l'ausilio di valori empirici). Ciò in quanto nel giro di un anno le coppie di lupi diventano solitamente un branco e la regolazione deve essere pianificata in modo previdente. Chiedono pertanto che nel capoverso 1 sia cancellata l'espressione «in branchi». La CDCA e la COSAC condividono la motivazione e chiedono che al capoverso 1 sia aggiunta la dicitura «coppie di lupi stanziali». La SSEA chiede che la regolazione proattiva nei mesi invernali sia rivolta non solo ai branchi ma anche alle coppie di lupi stanziali.
 - Cinque Cantoni (AI, GR, GL, OW, UR) e la CGCA osservano che la predazione di animali da reddito in zone in cui l'adozione di misure di protezione del bestiame non è ragionevolmente esigibile non può essere considerata un comportamento anomalo del lupo e che il rapporto esplicativo dovrebbe essere integrato di conseguenza.
 - Cinque Cantoni (AI, GR, GL, OW, UR) e la CGCA chiedono che la regolazione dei giovani animali ai fini di una regolazione proattiva sia completamente svincolata dai danni e dai conflitti già verificatisi, sempre che il Tribunale amministrativo federale non decida diversamente nell'ambito del ricorso pendente a tale riguardo.
 - La FSPC, l'USC e le organizzazioni di simili vedute si oppongono alla soppressione delle lettere a e b nel capoverso 1 dell'articolo 4, affermando che le disposizioni devono essere mantenute.
 - Un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di stralciare il «capoverso 1 lettera b», in quanto conformemente al diritto devono essere soddisfatte tutte le condizioni dell'articolo 7a LCP.
 - Alcune organizzazioni orientate alla protezione chiedono di inserire intervalli di tempo per gli animali giovani e gli esemplari adulti, proponendo che siano abbattuti prima tutti gli animali giovani dell'anno in corso e solo successivamente i genitori e altri esemplari adulti. Solo così si potrà evitare che animali giovani e inesperti vadano a caccia da soli, perlopiù alla ricerca di facili prede e causando più danni di un branco stabile, con risultati del tutto controproducenti.

Cpv. 2

- Quattordici Cantoni (AG, BL, BS, FR, JU, LU, SG, SH, SZ, SO, TG, VS, ZG, ZH), due conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA), un'associazione mantello (FSPC), una commissione federale (CFNP), CacciaSvizzera, la IG OSS, la SSEA, la FSAO, la FSAC, il VOS, la VSB, lo ZV SNR e BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (TI, VD), un partito (PS), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, Bergwaldprojekt, il GSM, la Società forestale svizzera e l'AFS chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, la Federazione d'allevamento del cavallo da sporto CH (ZVCH), TIR e l'APTdaiGP respingono la norma.

- Nove Cantoni (BS, BL, LU, SZ, SO, TG, ZG, SH, AG) e la CFP chiedono che alla lettera a numero 1 sia scritto «al loro perimetro di regolazione» anziché «al loro areale di attività», in quanto in molti casi non è possibile determinare l'areale di attività o questo può essere determinato solo con un onere sproporzionato. Un perimetro di regolazione sarebbe invece molto più facile da definire e consentirebbe anche di tenere meglio conto delle condizioni locali.
- Dieci Cantoni (BS, BL, JU, SZ, SO, TG, ZG, VS, SH, AG) e la CFP chiedono di cancellare dalla lettera a numero 2 la precisazione relativa ai giovani animali.
- La CDCA e la COSAC chiedono di stralciare la lettera a numeri 2 e 3, in quanto ai fini della protezione delle specie l'UFAM necessita solo di conoscere il numero di branchi per regione di caccia. Se questo dovesse essere superiore alla soglia d'intervento stabilita (nell'all. 3), si potrebbero abbattere anche interi branchi (art. 4b cpv. 3 lett. c).
- La CDCA e la COSAC formulano una proposta subordinata in merito alla cancellazione della formulazione «e ai lupi cacciati di frodo» nella lettera a numero 3, affermando che i lupi uccisi dai bracconieri non dovrebbero essere considerati nel conteggio, visto che una caratteristica del bracconaggio è proprio quella di rimanere nascosto. I dati relativi ai lupi uccisi dai bracconieri sarebbero quindi solo soggettivi e arbitrari, in quanto si tratterebbe della parola degli uni contro quella degli altri. Il numero di animali vittime di bracconaggio non potrebbe dunque essere utilizzato come valida base di dati.
- L'SVPO chiede che, alla lettera a numero 3, oltre agli abbattimenti di lupi ordinati ufficialmente e ai lupi vittime di bracconaggio sia indicato anche il numero dei lupi soppressi mediante abbattimenti difensivi.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono che alla lettera a numero 1 sia cancellato il rimando all'allegato 3.
- Due Cantoni (SZ, SO) chiedono di cancellare il termine «ragionevoli» alla lettera b numero 1 e di aggiungere l'espressione «a regola d'arte». Un Cantone (SH), molte delle organizzazioni che sostengono Pro Natura e la CFP vorrebbero che fosse inserita l'espressione «a regola d'arte».
- Un Cantone (VS), il SAB, l'USC e le organizzazioni di simili vedute, la FSAC, lo ZV SNR, la FSAO, il VOS, la VSB, la IG OSS e l'APTdaiGP chiedono di cancellare la seconda parte del periodo alla lettera b numero 3, in quanto sarebbe eccessivamente complesso dimostrare il nesso causale tra rinnovazione del bosco e regolazione del lupo.
- Un Cantone (SG) chiede di cancellare dalla lettera b numero 1 il rimando alla consulenza agricola cantonale.
- Due Cantoni (SZ, FR), la Società forestale svizzera e l'AFS chiedono di inserire nel capoverso gli effetti positivi del lupo sulla rinnovazione del bosco.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute, la Comunità d'interessi mercati pubblici (CIMP) e l'APTdaiGP osservano che gli investimenti nel materiale per le «misure ragionevoli di protezione del bestiame» andrebbero protetti e non dovrebbero essere sovraccaricati con nuovi requisiti, come per esempio reti alte 105 cm invece degli attuali 90 cm o cinque fili sotto tensione invece degli attuali quattro.
- Pusch, Pro Natura, la PSA, la Fondazione Franz Weber (FFW), il Gruppo Lupo Svizzera (GLS), Bird Life Svizzera, il WWF Svizzera e oejv.ch chiedono che nel rapporto esplicativo la formulazione «nella percentuale di abbattimento» sia sostituita da «negli abbattimenti autorizzati». Una regolazione del lupo in termini percentuali non sarebbe ammissibile, mentre sarebbero legittime solo regolazioni mirate dei branchi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7a LCP.
- La SSEA chiede di eliminare il concetto «la cui protezione è considerata (non) ragionevolmente esigibile».

Cpv. 3

- Un'associazione mantello (FSPC) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.

- Sedici Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, SO, UR, VS, VD, ZG), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), un'associazione mantello (SAB), una commissione federale (CFNP), CacciaSvizzera, la IG OSS, la SSEA, la FSAO, la FSAC, il VOS, la VSB e lo ZV SNR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Quattro Cantoni (BL, BS, TG, TI), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Due Cantoni (AR, ZH), CHWolf, DodoBahati, EYR, Wolfs-Hirten, TIR e WTS respingono la norma.
- Un Cantone (SZ) chiede di indicare alla lettera a «al 60 per cento dei giovani animali» anziché «alla metà». Un Cantone (SO) chiede che sia indicato il 66 per cento.
 - Il PS chiede di ridurre dalla metà a un terzo il numero di giovani animali di cui alla lettera a.
 - Sei Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW, SH), la CFP e la CGCA chiedono di cancellare «nati nell'anno della regolazione» alla lettera b. Infatti, nei branchi di lupi vivrebbero solitamente anche giovani esemplari di uno o più anni che in ragione della loro prestantza fisica contribuiscono già in modo determinante ai danni causati agli animali da reddito e dovrebbero quindi essere abbattuti.
 - Tre Cantoni (SZ, SO, SH) e la CFP chiedono di stralciare la lettera b.
 - Tre Cantoni (FR, SG, VS), la CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera c le coppie di lupi stanziali. Ciò consentirebbe di regolare le coppie di lupi stanziali che manifestano comportamenti anomali prima che possano riprodursi e trasmettere il loro comportamento alla prole, con il risultato che si dovrebbero regolare meno lupi.
 - Tre Cantoni (SZ, SO, SH) e la CFP chiedono di cancellare l'espressione «ragionevolmente esigibili» dalla lettera c.
 - Tre Cantoni (BL, BS, ZG) chiedono di cancellare dalla lettera c la parte «nonostante misure di protezione ragionevolmente esigibili, si manifestino danni», affermando che, se i lupi predano animali da reddito in zone la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile (e che quindi non sono protette), questo non può essere considerato un valido motivo per una regolazione completa.
 - Un Cantone (TG) chiede di aggiungere alla lettera c la dicitura «in situazioni protette», adducendo come motivazione il fatto che i danni negli alpeggi che non possono essere protetti con misure ragionevolmente esigibili non dovrebbero essere computati, in quanto questo non può essere considerato un comportamento anomalo. In caso di ferimenti o uccisioni di animali da reddito in tali alpeggi, non si dovrebbe quindi procedere ad alcuna regolazione del lupo responsabile o del branco corrispondente.
Tale argomentazione è condivisa da Pusch, Pro Natura, la PSA, la FFW, il GLS, Bird Life, il WWF Svizzera e oejv.ch.
 - Il Cantone TI chiede di aggiungere alla lettera c che un branco può essere eliminato completamente solo se è dimostrabile che manifesta un comportamento indesiderato nei confronti dell'uomo, se ha predato animali da reddito protetti da misure di protezione ufficialmente riconosciute o se ha predato o gravemente ferito un singolo animale della specie bovina o equina.
 - Due Cantoni (BL, BS) chiedono che nell'allegato 3, al quale rimanda la lettera c, il numero minimo di branchi sia fissato a 20–25. Solo in tal caso potrebbero accogliere il capoverso 3. Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che tale numero sia fissato a 40.
 - La SSEA, l'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute, l'CIMP e l'APTdaiGP chiedono che sia introdotta una nuova lettera d che consenta un numero più elevato di branchi regolati. Affermano infatti che i branchi di lupi dovrebbero essere necessariamente regolati nelle regioni in cui sono presenti in numero eccessivo, al fine di garantire ulteriormente l'agricoltura e l'economia alpestre in queste zone.
 - Un Cantone (AR) chiede che la regolazione dei lupi non sia sostanzialmente ammessa se la popolazione di artiodattili selvatici impedisce la rinnovazione naturale del bosco.

- Un Cantone (ZH) chiede di fissare una popolazione minima solo sulla base di evidenze scientifiche fondate, proponendo che siano abbattuti prima tutti gli animali giovani dell'anno in corso e solo successivamente i genitori e altri esemplari adulti. Solo così si potrà evitare che animali giovani e inesperti vadano a caccia da soli, perlopiù alla ricerca di facili prede e causando più danni agli animali da reddito.
- La Società forestale svizzera, il GSM, l'AFS e Bergwaldprojekt chiedono di rinunciare alle popolazioni minime di branchi di lupi, sostenendo che il numero minimo di branchi non dovrebbe essere utilizzato per eliminare tutti i branchi in eccesso in una regione di presenza del lupo. Chiede inoltre che la lettera c sia semplicemente stralciata.
- La SSEA chiede di consentire una regolazione anche nelle bandite federali.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di inserire un nuovo capoverso 3a in cui il ruolo del lupo nell'ecosistema e nella rinnovazione del bosco sia tenuto in considerazione da Confederazione e Cantoni nel decidere se e in che modo debba essere attuata una regolazione.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute propongono di specificare in un nuovo capoverso 3b i periodi di regolazione dei lupi di diverse età, facendo presente che l'eliminazione di branchi in generale, soprattutto nella successione di età sbagliata, potrebbe ripercuotersi negativamente sull'entità dei danni.

Cpv. 4

- Quattro Cantoni (FR, JU, TG, ZG), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Undici Cantoni (AI, GL, GR, OW, SG, SH, SZ, SO, UR, VS, VD), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), un'associazione mantello (SAB), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten e la FSAC accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Tre Cantoni (LU, TI, ZH), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.
- TIR e WTS respingono la norma.
- Sette Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, VS, VD) e la CGCA chiedono che vi siano solo due e non tre categorie di comportamento dei lupi e di sostituire di conseguenza l'espressione «particolarmente dannoso».
- Tre Cantoni (SZ, SO, SH) e la CFP chiedono di cancellare la menzione della lettera b nel capoverso 4.
- Il Cantone ZH osserva che è insostenibile rimuovere un genitore dal branco quando vi siano ancora giovani animali che dipendono da esso.
- Un Cantone (SG) chiede che anche in caso di mancato raggiungimento della popolazione minima si possano eliminare interi branchi quando i genitori risultano essere particolarmente dannosi. La restrizione a un unico genitore non sarebbe corretta, in quanto il trasferimento del comportamento indesiderato dev'essere definitivamente impedito.
- Il Cantone TI chiede di inserire una nuova lettera a che stabilisca che devono essere abbattuti principalmente i lupi nati nell'anno della regolazione.
- CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten e WTS chiedono che l'abbattimento di un genitore dannoso sia ammesso solo se si può garantire che per gli animali da reddito predati le misure di protezione erano state attuate a regola d'arte. Inoltre, il lupo dovrebbe predare ripetutamente bestiame grosso.
- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di definire il concetto di «particolarmente dannoso».
- La Società forestale svizzera, Bergwaldprojekt e l'AFS chiedono che possano essere eliminati non solo i genitori che hanno provocato danni ma anche interi branchi.
- Il SAB chiede di cancellare l'espressione «in via eccezionale».

Cpv. 5

- Quattro Cantoni (JU, SG, VS, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, WTS, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Dodici Cantoni (AI, FR, GL, GR, OW, SG, SH, SZ, SO, UR, TG, TI), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché la SSEA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (LU, VD), due partiti (PS, SVPO) e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e TIR respingono la norma.
- Nove Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, SZ, SO, SH, LU), la CFP e la CGCA chiedono di cancellare la menzione dell'articolo 9^{ter}.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR), la CGCA e la SSEA chiedono che il computo dei lupi abbattuti abbia inizio dal momento in cui viene concessa l'autorizzazione e non prima.
- Le due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) chiedono di stralciare il capoverso, in quanto gli animali vittime di bracconaggio non dovrebbero essere computati (v. motivazione art. 4b cpv. 2 proposta subordinata).
- Due Cantoni (FR, TG) chiedono che siano computati tutti i decessi di lupi, anche quelli dovuti a cause naturali, in quanto tutti sarebbero rilevanti ai fini della popolazione. Un Cantone (VD) chiede di computare anche i decessi di lupi causati da incidenti stradali.
- L'SVPO e l'APTdaiGP chiedono che siano computati anche i lupi soppressi mediante abbattimenti difensivi.
- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nel rapporto esplicativo la formulazione «nella percentuale di abbattimento» sia sostituita da «nel numero di abbattimenti autorizzati».

Cpv. 6

- Sette Cantoni (FR, JU, SG, TG, TI, VD, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), la IG OSS, il VOS, la VSB e lo ZV SNR sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (SZ), un partito (SVPO), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, CacciaSvizzera, APTdaiGP, WTS nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Nove Cantoni (AI, GL, GR, LU, OW, SH, SO, UR, VS), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), un partito (PS), Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.
- TIR respinge la norma.
- Nove Cantoni (SZ, SO, AI, GL, UR, GR, OW, VS, SH), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), la SSEA e CacciaSvizzera chiedono di cancellare il secondo e il terzo periodo. I Cantoni osservano che la formulazione vaga delle condizioni al capoverso 6 complica inutilmente l'esecuzione e rende il capoverso legalmente impugnabile. Nell'ambito di una regolazione proattiva, l'obiettivo primario sarebbe la gestione della popolazione di lupi. La SSEA sostiene che la disposizione secondo cui i lupi devono essere abbattuti in prossimità di greggi o mandrie di animali da reddito, di insediamenti o di edifici abitati tutto l'anno sarebbe molto restrittiva e difficilmente attuabile nella pratica.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che i requisiti sono troppo elevati e che questi non dovrebbero impedire la regolazione.
- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare l'ultimo periodo e di aggiungere al primo periodo «fermo restando che nelle zone utilizzate anche da branchi di lupi vicini (per i quali non è prevista alcuna regolazione) devono essere delimitate zone cuscinetto in cui vige il divieto di abbattimento». Gli abbattimenti non dovrebbero essere intesi a indurre un cambiamento di comportamento nei lupi. Qualora l'obiettivo perseguito sia però

questo, gli abbattimenti dovrebbero avvenire non solo «per quanto possibile», bensì tassativamente, in prossimità di insediamenti, di greggi o mandrie ecc. Per proteggere i branchi di lupi che non manifestano comportamenti anomali, è importante che non abbiano luogo abbattimenti di regolazione nelle zone in cui è dimostrato che convivono diversi branchi.

Poiché dalla prima stagione di regolazione preventiva 2023/24 è emerso che è praticamente impossibile eliminare interi branchi e che vi sono sempre lupi superstiti, anche l'ultimo periodo dovrebbe essere cancellato per mancanza di senso.

Cpv. 7

- Otto Cantoni (FR, JU, SG, SZ, TG, VS, VD, ZG), un partito (SVPO), due organizzazioni mantello (SAB, FSPC), il GLS, CacciaSvizzera, oejv.ch, BoscoSvizzero, l'APTdaiGP nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute sono favorevoli alla norma.
 - Due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), Bird Life, la FFW, Pro Natura, Pusch, il WWF Svizzera e la PSA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Un partito (PS), Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Un Cantone (TI), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, TIR e WTS respingono la norma.
- La COSAC chiede di modificare la suddivisione in regioni nell'allegato 3 OCP, sostenendo che i Cantoni con un'elevata presenza del lupo (VS, TI, GR, VD) dovrebbero essere designati come «regioni di presenza del lupo» specifiche o come compartimento a sé stante. La delimitazione delle regioni, così come la definizione del numero minimo di branchi di lupi da garantire per regione, dovrebbero basarsi su criteri scientifici e prevedere il coinvolgimento dei Cantoni.
 - Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute accolgono il capoverso solo con riserve riguardanti le loro argomentazioni in merito all'allegato 3.
 - Le tre organizzazioni Bergwaldprojekt, Società forestale svizzera e AFS chiedono di sostituire «delle regioni secondo l'allegato 3» con «branchi transfrontalieri».

Cpv. 8

- Sei Cantoni (FR, JU, SZ, TG, VS, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
 - Due Cantoni (SG, TI), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Un Cantone (VD), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - TIR respinge la norma.
- La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere al capoverso che l'UFAM deve rilasciare la sua autorizzazione al Cantone entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine, si riterrà che l'autorizzazione sia stata concessa. Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA chiedono che l'UFAM sia tenuto a reagire alla domanda dei Cantoni entro tre settimane.
 - La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere al capoverso quali criteri sono esaminati dall'UFAM ai fini di un'autorizzazione. Nella norma proposta non sarebbe infatti indicato in che modo l'UFAM valuta le richieste dei Cantoni e ciò costituirebbe una mancanza di trasparenza. Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA osservano che nel rapporto esplicativo sarebbe descritto in maniera troppo vaga in che modo l'UFAM valuta le motivazioni dei Cantoni.
 - Il Cantone IT chiede che l'autorizzazione per la regolazione di un branco sia rilasciata non per un anno, ma fino alla fine del periodo di cui all'articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP. Una validità di un anno significherebbe infatti che un'autorizzazione rilasciata il 1° novembre di un determinato anno sarebbe valida fino al 31 gennaio dell'anno successivo (coincidente con la fine del periodo

- regolamentato), dopodiché seguirebbero un'interruzione fino al 31 agosto e una ripresa a settembre e ottobre. Ciò creerebbe un'inutile confusione.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che l'autorizzazione per la regolazione di un banco non sia temporalmente limitata.
 - Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere al capoverso 8 che la popolazione di lupi non deve essere sterminata a livello locale, in quanto non sarebbe necessaria alcuna distribuzione uniforme dei branchi, e che nel caso di lupi transfrontalieri le misure siano coordinate con i Paesi limitrofi.
 - Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono che nel rapporto esplicativo la formulazione «nella percentuale di abbattimento» sia sostituita da «nel numero di abbattimenti autorizzati».
 - L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che i branchi il cui areale di attività si estende su più regioni siano computati in tutte le regioni.
 - Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono l'introduzione di un nuovo capoverso che stabilisca che l'UFAM garantisce un controllo dell'efficacia e un accompagnamento scientifico delle misure di regolazione della popolazione di lupi. Gli effetti degli interventi sulla popolazione di lupi (identificazione genetica e branco di appartenenza degli animali abbattuti, inclusi i risultati del test di paternità) nonché la situazione dei danni nella successiva stagione di estivazione devono essere comunicati regolarmente, in modo tempestivo e trasparente, all'opinione pubblica.
 - CHWolf, Wolfs-Hirten, DodoBahati e WTS chiedono di stralciare l'intero capoverso, in quanto l'allegato 3 deve essere a sua volta stralciato.
 - Bergwaldprojekt, l'AFS e la Società forestale svizzera chiedono di mantenere solo la parte iniziale del primo periodo del capoverso.

Art. 4c Regolazione del lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia

Valutazione generale

- Il Cantone BE, CacciaSvizzera, la STVT e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Sette Cantoni (FR, JU, NE, NW, SG, SZ, VS), un'associazione mantello (SAB), la IG OSS, la SSEA, la FSAO, la FSAC, il VOS, la VSB, lo ZV SNR, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Dieci Cantoni (AG, BL, BS, LU, SH, SO, TG, TI, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, COSAC), due partiti (PS e SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (AI, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un'associazione mantello (FSPC) ed EYR respingono la norma.

Cpv. 1

- Tre Cantoni (BE, JU, NE), un'associazione mantello (FSPC), la STVT e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Cinque Cantoni (FR, SG, SZ, VS, ZG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), CacciaSvizzera, la IG OSS, la FSAO, il VOS, la VSB e lo ZV SNR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quindici Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, LU, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), due partiti (PS, SVPO), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Il Cantone AR respinge la norma.
- Dieci Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, OW, TI, UR) e tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA) chiedono di sostituire il «periodo di estivazione» con «nell'arco di quattro mesi». Il Cantone VD vorrebbe sostituire l'espressione con «durante l'anno in corso». Il Cantone AR

chiede di sostituire il «periodo di estivazione» con «periodo di pascolo». La SSEA chiede che siano computati come danni anche gli animali da reddito sulla superficie agricola utile e al di fuori del periodo di estivazione.

- Otto Cantoni (AG, BL, BS, SH, SO, SZ, TG, ZG), la CFP, il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di non menzionare i camelidi del nuovo mondo in questo capoverso.
- Due Cantoni (BL, BS) chiedono che gli otto animali da reddito debbano essere uccisi in almeno due episodi e che debba essere stato ripetutamente ucciso o gravemente ferito un animale della specie bovina o equina. Altri cinque Cantoni (AR, SO, TG, SH, AG), la CFP e l'Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu asepa) condividono la seconda richiesta («ripetutamente»).
- Cinque Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW) e la CGCA chiedono di aggiungere «o hanno manifestato un comportamento anomalo secondo l'articolo 4b capoverso 3 lettera d».
- Due Cantoni (LU, SO) e la CFP chiedono che sia cancellata l'espressione «ragionevolmente esigibili».
- La CDCA e la COSAC chiedono che sia cancellato il termine «gravemente».
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono la cancellazione di «almeno otto animali da reddito» e «ferito gravemente», affermando che la soglia d'intervento sarebbe troppo bassa. Laddove si volesse comunque mantenere una soglia d'intervento, si dovrebbe stabilire il requisito per cui le predazioni devono essersi verificate almeno nel corso di due attacchi distinti. Inoltre, gli animali feriti non potrebbero essere considerati come danni, in quanto il concetto di ferimento «grave» non sarebbe definito con precisione e sarebbe quindi soggetto a un uso improprio a causa di tali difficoltà d'interpretazione. Un ferimento indicherebbe poi che gli animali attaccati sono riusciti a difendersi e che per i lupi questa sarà probabilmente stata un'esperienza negativa.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che, qualora l'estivazione degli animali avvenga in situazioni protette e si verifichi comunque un attacco, con o senza danni, non si aspettino ulteriori danni bensì si proceda immediatamente alla regolazione dei rispettivi lupi (parola chiave: abbattimento difensivo). Nel caso di animali della specie bovina o equina o di camelidi del nuovo mondo, qualsiasi ferimento deve dare luogo a un'autorizzazione di abbattimento.
- La SSEA chiede di rinunciare a soglie d'intervento rigide.
- La Società forestale svizzera, Bergwaldprojekt e l'AFS chiedono di cancellare l'espressione «animali da reddito», in quanto nell'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP si parla in particolare di animali delle specie bovina o equina.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten e CHWolf chiedono di aggiungere l'obbligo, nel caso del bestiame grosso, di dimostrare e attestare in modo univoco che la causa primaria del decesso sono i lupi.
- Le seguenti organizzazioni chiedono di modificare le soglie d'intervento come segue:

PS	almeno <u>12</u> animali da reddito uccisi
SAB, VSB	almeno <u>5</u> animali da reddito uccisi
ZV SNR, VOS, IG OSS	almeno <u>3</u> animali da reddito uccisi
DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf, WTS	almeno <u>10</u> animali da reddito uccisi
DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf, WTS, Società forestale svizzera, Bergwaldprojekt, AFS	<u>2</u> animali della specie bovina, equina e camelidi del nuovo mondo

Cpv. 2

- Sei Cantoni (BE, FR, JU, NE, SG, VD), una conferenza dei Cantoni (CDCA), la IG OSS, il VOS, la VSB, lo ZV SNR, la STVT, BoscoSvizzero e CacciaSvizzera sono favorevoli alla norma.
- Quattordici Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, TG, UR, VS, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Due Cantoni (LU, TI), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Wolfs-Hirten respinge la norma.
- Otto Cantoni (BL, BS, SZ, SO, TG, ZG, SH, AG) e una conferenza dei Cantoni (CFP) chiedono di sostituire «nati» con «attestati».
- Cinque Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW) e la CGCA chiedono che la norma non contenga limitazioni del numero di giovani animali e che sia quindi cancellata la parte «fino a due terzi dei [...] nati nell'anno della regolazione».
- Il Cantone TI chiede di sostituire la formulazione «fino a» con «un numero pari a» e di escludere la coppia alfa dalla regolamentazione.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la Società forestale svizzera, Bergwaldprojekt e l'AFS chiedono che il numero di abbattimenti sia ridotto a «massimo la metà», considerata la mortalità naturale dei giovani lupi.
- La FSPC chiede di aggiungere «a condizione che si tratti di un branco problematico».
- Il SAB, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono di integrare il capoverso in modo che sia consentita la regolazione anche dei genitori e delle coppie stanziali che hanno provocato danni. L'USC osserva che ai fini dell'«effetto di apprendimento» non è importante che i giovani animali abbattuti siano nati nell'anno in corso o l'anno prima.
- Wolfs-Hirten chiede di stralciare il capoverso, in quanto non vi sarebbe alcuna giustificazione per uccidere cuccioli che non hanno arrecato alcun danno; il comportamento problematico non sarebbe loro congenito. Il capoverso violerebbe inoltre l'articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale.

Cpv. 3

- Due Cantoni (BE, FR), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (VS, VD) e la FSAC accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quattro Cantoni (SH, SO, TG, TI) e una conferenza dei Cantoni (CFP) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Quattordici Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, UR, ZG), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP respingono la norma.
- Quattordici Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, UR, ZG), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute sottolineano che nella pratica la limitazione del perimetro di abbattimento alle immediate vicinanze del gregge o della mandria di animali da reddito impedirebbe di effettuare numerosi abbattimenti, in quanto i lupi dannosi si spostano nel territorio o i giovani animali da sottoporre a regolazione non si trovano in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito durante il periodo di regolazione.
- Tre Cantoni (SO, TG, SH) e la CFP chiedono di stralciare l'intero capoverso, in quanto i giovani animali non si troverebbero nelle vicinanze del gregge o della mandria di animali da reddito che ha subito il danno.
- Il Cantone VD chiede di aggiungere «abbattuti possibilmente in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito», in quanto non sempre è possibile l'abbattimento nelle vicinanze.
- Il Cantone TI chiede di cancellare la formulazione «in prossimità» e di sostituirla con «nel territorio».
- Il Cantone VS chiede di stralciare l'intero capoverso.

Cpv. 4

- Tredici Cantoni (BE, BL, BS, FR, JU, NE, SG, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG), un partito (PS), due associazioni mantello (SAB, FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA, CacciaSvizzera e oejv.ch sono favorevoli alla norma.
- Un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, la PSA, la STVT, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che la rinnovazione del bosco non abbia alcun ruolo ai fini della regolazione reattiva.

Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione delle specie secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia

Valutazione generale

Per quanto riguarda la norma che stabilisce gli aiuti finanziari per la gestione dei lupi, una metà dei rispondenti ne chiede una revisione sostanziale e l'altra metà la accoglie con riserve.

- Un Cantone (SG), una conferenza dei Cantoni (CDCA), CHWolf, Wolfs-Hirten, WTS, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Cinque Cantoni (JU, SH, SZ, SO, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, zooschweiz e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Complessivamente 17 Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, TG, TI, UR, VS, VD), una conferenza dei Cantoni (CGCA), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Due Cantoni (SG, VD), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un'associazione mantello (FSPC), CHWolf, Wolfs-Hirten, la STVT, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- In tutto 18 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (TG) respinge la norma.
 - Dieci Cantoni (JU, ZG, VS, TI, AI, GL, UR, GR, OW, TG) e la CGCA chiedono che il finanziamento sia integrato negli accordi programmatici quadriennali, in modo da creare tra l'altro certezza di pianificazione per i Cantoni.
 - Nove Cantoni (AG, BL, BS, JU, LU, SH, SO, VS, ZG) e la CFP chiedono che a tutti i Cantoni sia versato un importo di base sostanziale e di essere sostenuti con un importo flessibile associato al numero di branchi, di coppie e di singoli lupi.
 - La COSAC chiede che i costi sorti a causa della situazione legata ai grandi predatori siano interamente coperti dal budget ambientale.
 - L'SVPO, il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che l'ammontare degli aiuti finanziari dipenda non solo dal numero di branchi, ma anche dal numero complessivo di lupi, includendo anche gli esemplari solitari. Infatti, anche i Cantoni con presenza di singoli lupi devono affrontare la gestione di questi animali dannosi.
 - La FSAC chiede di indicare, oltre ai branchi di lupi, «giovani lupi erranti senza appartenenza a un branco», in quanto la loro sorveglianza comporta i medesimi costi della sorveglianza di un branco.

Cpv. 2

- Un Cantone (SG), un'associazione mantello (FSPC), CHWolf, Wolfs-Hirten, la STVT, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (AR), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché CacciaSvizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Complessivamente 18 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, UR, VS, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la FSAC, la PSA e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Tre Cantoni (JU, TG, TI) respingono la norma.
- Undici Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, LU, OW, SO, ZG, SH, UR), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), il PS nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute ritengono che l'importo di 20 000 franchi sia troppo basso e chiedono i seguenti contributi per branco:

	Contributi per branco di lupi
LU	fr. 25 000 oltre al contributo di base
AR, SO, ZG, AI, GL, GR, OW, UR, SH, JU, NW CFP, CGCA PS, SVPO Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, APTdaiGP	fr. 50 000
BL, BS, CDCA, COSAC	fr. 60 000
USC e le organizzazioni di simili vedute	nessuna limitazione

- Undici Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, JU, UR, OW, TG, ZG) e la CGCA chiedono che una quota (elevata) del contributo sia corrisposta come contributo di base per Cantone (anche per i Cantoni con presenza occasionale di lupi) e una quota come contributo variabile per branco. Un Cantone (TG) ritiene che sia opportuno un modello di finanziamento basato sul metodo degli accordi programmatici.
- Undici Cantoni (AG, AI, GL, GR, VS, VD, ZG, UR, OW, JU, TI), la CGCA nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che siano interamente computati anche i rami transfrontalieri, in quanto questi comportano i medesimi oneri dei rami svizzeri.
- Tre Cantoni (BS, BL, VD) chiedono che siano corrisposti anche contributi modulati per le coppie di lupi e i singoli lupi.
- Il Cantone TI chiede che si tenga conto non del numero di rami ma della loro densità, ossia della quota di rami e di coppie rispetto al territorio cantonale, e propone una chiave finanziaria corrispondente. Afferma infatti che lo stesso numero di rami sarebbe più facile da gestire per un grande Cantone con molte risorse che non per un piccolo Cantone con poche risorse.

Art. 4e cpv. 4

- Otto Cantoni (BE, GE, JU, NE, SG, TG, ZG, ZH), due partiti (PS, SVPO), due associazioni mantello (FSPC, SAB), Pro Natura nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'AFS, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (BL, BS, FR, LU, NW, SH, SZ, SO, VS, VD), una conferenza dei Cantoni (CFP) e la Società forestale svizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (NW), il CAS e l'ASGM chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Sette Cantoni (BL, BS, LU, NW, SH, SZ, VS) e la CFP chiedono di cancellare «Se necessario» nel capoverso 1.
- Cinque Cantoni (LU, NW, SH, SZ, VS) e la CFP chiedono di cancellare il concetto di collegamento nel capoverso 2.

- Due Cantoni (BS, BL) chiedono di cancellare nel capoverso 2 la considerazione delle bandite di caccia, delle oasi di protezione faunistica e delle riserve d'uccelli acquatici e migratici, ma di farne menzione nel rapporto esplicativo.
- Un Cantone (VD) chiede di menzionare le attività sportive estive e invernali. La Società forestale svizzera chiede di cancellare «che trattano gli sport invernali», in quanto le zone di tranquillità della selvaggina sono necessarie anche in estate.

Art. 6 cpv. 2 terzo periodo

- Quattordici Cantoni (AG, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, SO, TI, VS, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, ASVC), un partito (PS), due organizzazioni mantello (FSPC, SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, la Stazione ornitologica, BoscoSvizzero e la SVS sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (TG, VD), un partito (SVPO), zooschweiz, la STVT e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (BL, BS) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (ZH) respinge la norma.
- Il Cantone ZH respinge la norma in quanto questa determinerebbe un vero e proprio cambiamento di paradigma a livello pratico, con il rischio che un gran numero di animali selvatici feriti, in particolare a seguito di incidenti stradali e sebbene si tratti perlopiù di casi disperati, siano sottoposti a trattamento veterinario e debbano soffrire inutilmente. Tale timore riguarderebbe in particolare ungulati e predatori. La norma sarebbe dunque in chiaro contrasto con la legge sulla protezione degli animali.

Art. 7 cpv. 1 secondo periodo

- Sedici Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la Stazione ornitologica e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un partito (SVPO), zooschweiz, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un'associazione mantello (SAB) chiede una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono che, come menzionato nel rapporto esplicativo, alla lettera b siano consentiti esclusivamente «progetti di reinsediamento ufficiali».
- Un partito (SVPO), il SAB, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP osservano che la presente formulazione della lettera ammette anche il reinsediamento di orsi, lupi, sciacalli dorati e altri animali, cosa che essi respingono.

Art. 8b Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli

- Cinque Cantoni (FR, NE, SG, VD, ZH), un partito (PS), un'associazione mantello (SAB), una commissione federale (CFNP), CHWolf, Wolfs-Hirten, le organizzazioni per la protezione degli animali, l'AFS, BoscoSvizzero e la SVS sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (GE, TI), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, Swiss Olympic e Salvataggio Caprioletto Svizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quattordici Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, UR, VS, ZG) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (BE, TG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e l'APTdaiGP respingono la norma.

- Tredici Cantoni (AI, BL, BS, GL, NW, GR, OW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di modificare il titolo in «Utilizzo di droni» e di menzionare «per scopi specifici» anziché «per il salvataggio di caprioli». Il rapporto esplicativo dovrebbe poi definire gli scopi specifici (altri salvataggi di animali, non solo caprioli) e disciplinare in generale l'impiego di droni, escludendo in particolare anche gli impiego per scopi di ricerca o di censimento. Il Cantone FR chiede di aggiungere «per diversi scopi, come per esempio il salvataggio di caprioli».
- Il Cantone BE chiede di stralciare questa disposizione e di inserire invece i droni come mezzo ausiliario di caccia vietato nell'articolo 2 OCP, prevedendo in tale articolo eccezioni per il salvataggio di caprioli. Se l'articolo dovesse essere mantenuto, il Cantone BE sosterebbe il parere dei tredici Cantoni di cui sopra.
- Quattordici Cantoni (AI, BL, BS, GL, JU, FR, GR, NW, OW, SZ, SH, SO, UR, VS, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di vietare i droni per fini di caccia secondo l'articolo 2 OCP.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere «[droni] al di fuori delle zone protette» e osservano che le due competenze specifiche, vale a dire la gestione dei caprioli (disciplinata nell'OCP) e quella dei droni (disciplinata dall'UFAC), devono essere tenute separate. CacciaSvizzera condivide questa motivazione.
- Salvataggio Caprioletto Svizzera osserva che, diversamente da quanto affermato nel rapporto esplicativo, i droni per il salvataggio dei caprioli non comportano alcun disturbo significativo per la selvaggina, in quanto la maggior parte di essi vola a 50–70 m da terra.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'SVPO osservano che l'impiego di droni per il salvataggio di caprioli rappresenta una storia di successo. Esse respingono la regolamentazione pianificata dell'impiego di droni e della manipolazione di caprioletti, affermando che l'impiego di droni sarebbe sufficientemente regolamentato dall'UFAC e che l'UFAM dovrebbe starne fuori. Per tali motivi, la CDCA e la COSAC chiedono lo stralcio dell'articolo 8b.

Art. 8c Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale

Valutazione generale

- Nove Cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, SZ, TI, VD, ZG), due partiti (PS, SVPO), una commissione federale (CFNP), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'Associazione Traffico e ambiente (ATA), la Società forestale svizzera, l'AFS, la Stazione ornitologica, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Quattordici Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, UR, VS, ZH), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), un'associazione mantello (FSPC), TIR, Bergwaldprojekt e la SSBF accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (TI) chiede una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Quattordici Cantoni (BE, BL, BS, GE, JU, LU, SH, SZ, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, zooschweiz, CacciaSvizzera, WTS, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Tre Cantoni (FR, SG, VD), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e l'ATA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Il Cantone SG vorrebbe fosse aggiunto che, qualora nel singolo caso sussistessero altri interessi vincolati all'ubicazione, si dovrebbe decidere sulla base di una ponderazione degli interessi.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute e l'ATA chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che devono essere prese in considerazione tutte le specie rilevanti che utilizzano i corridoi, e non solo la selvaggina cacciabile.

Cpv. 2

- Undici Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, SG, SZ, TG, TI, ZG, ZH), due partiti (PS, SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), CacciaSvizzera, oejv.ch, la Stazione ornitologica svizzera e le organizzazioni orientate alla protezione e all'utilizzo sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (JU, SH, SO, VS) e una conferenza dei Cantoni (CFP) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Il Cantone LU chiede una revisione sostanziale della norma.

- Sette Cantoni (JU, SO, VS, SH, NE, LU, ZH) e la CFP chiedono di aggiungere al capoverso che l'inventario non è esaustivo e pertanto deve essere verificato e aggiornato periodicamente.

Cpv. 2 – Domanda supplementare ai Cantoni

- I quattordici Cantoni seguenti condividono l'affermazione «Con la presente confermiamo il nostro consenso ai corridoi d'importanza sovregionale elencati nell'allegato 4 sul nostro territorio cantonale»: AR, BE, BL, BS, FR, JU, NE, SG, SZ, SO, TI, VS, VD, ZG.
 - I cinque Cantoni seguenti condividono l'affermazione «Con la presente confermiamo il nostro consenso ai corridoi d'importanza sovregionale elencati nell'allegato 4 sul nostro territorio cantonale, con riserva di attuazione delle seguenti modifiche (p. es. aggiunta/eliminazione di un corridoio faunistico)»: GE, LU, ZH, TG, VS.
- Le riserve formulate sono le seguenti:

- il Cantone GE chiede un coordinamento con i piani di sviluppo del CERN nonché un chiarimento del coordinamento auspicato con la Francia;
- il Cantone LU chiede che le superfici delle cosiddette zone da mantenere libere da costruzioni (corridoi faunistici) siano riprese dai corridoi faunistici d'importanza sovregionale secondo il piano direttore cantonale;
- il Cantone ZH formula osservazioni dettagliate sui corridoi faunistici nel proprio territorio cantonale;
- il Cantone TG formula osservazioni dettagliate sui corridoi faunistici nel proprio territorio cantonale;
- il Cantone VS chiede di aggiungere al capoverso che l'inventario non è esaustivo e che deve essere aggiornato periodicamente.

Cpv. 3

- Otto Cantoni (FR, GE, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), una commissione federale (CFNP), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, zooschweiz, CacciaSvizzera e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (AG, BE, BL, BS, JU, LU, SG, SH, SO, VS), due conferenze dei Cantoni (CFP, ASVC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, l'ATA, la PSA e TIR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Cinque Cantoni (BL, BS, BE, SG, AG) e l'ASVC chiedono di integrare una lettera d contenente misure in caso di epizoozia (p. es. chiusura del corridoio faunistico). Il Cantone LU auspica inoltre una descrizione all'interno del rapporto esplicativo.
- Sei Cantoni (SO, VS, JU, SH, AG, NE) e la CFP vorrebbero fosse aggiunto alla lettera c che le misure principali sono anche descritte.
- Un Cantone (LU) chiede che la lettera b sia semplicemente stralciata, in quanto beneficerebbero del corridoio anche specie diverse da quelle rientranti nel campo d'applicazione del diritto della caccia, e afferma che questi corridoi rappresentano un elemento importante dell'infrastruttura ecologica per la garanzia della biodiversità. Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute sostengono tale argomentazione e chiedono che l'elenco delle specie bersaglio nel rapporto esplicativo non si limiti alle specie di animali cacciabili.

Cpv. 4

- Sedici Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, SG, SH, SZ, SO, TI, VS, VD, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), due partiti (PS, SVPO), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'ATA, BoscoSvizzero, l'APTdaiGP e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (TG) e un'associazione mantello (FSPC) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Il Cantone TG chiede di inserire un nuovo capoverso 5 che reciti: «L'UFAM aggiorna l'inventario regolarmente. I Cantoni possono richiedere modifiche o l'inserimento di oggetti».

Art. 8d Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

Valutazione generale

- Sette Cantoni (GE, NE, SG, TG, TI, VD, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), una commissione federale (CFNP), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, l'ATA, CacciaSvizzera, oejv.ch, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (BE, FR, JU, LU, NW, SH, SZ, SO, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), l'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV), il CAS, l'ASGM, Swiss Olympic, BoscoSvizzero, la SSBF e la Stazione ornitologica svizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Tre Cantoni (AG, BL, BS), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Sette Cantoni (FR, GE, JU, LU, SG, TG, TI), un partito (PS), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'ATA e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Otto Cantoni (AG, SH, SZ, SO, VS, VD, ZG, ZH), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), un partito (SVPO), una commissione federale (CFNP), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, la Stazione ornitologica svizzera e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (AI, BE, BL, BS, GL, GR, OW, UR), una conferenza dei Cantoni (CGCA), un'associazione mantello (FSPC) e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Dieci Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, SH, SZ, SO, VS, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) e la SSBF chiedono di cancellare il secondo periodo del capoverso 1. Due Cantoni (BL, BS) chiedono che al di fuori della zona edificabile si debba dimostrare l'ubicazione vincolata del progetto.
 - Undici Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, ZG, UR, VS) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che nel caso di progetti (di costruzione) nei corridoi faunistici deve essere dimostrato che questi sono vincolati all'ubicazione e che non potrebbero essere realizzati in altri luoghi.
 - Nove Cantoni (AI, BE, GL, GR, OW, SH, SO, UR, ZG) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) formulano la seguente proposta subordinata: «Qualora non fosse possibile cancellare il secondo periodo del capoverso 1, dovrà essere tassativamente indicato che gli interessi alternativi devono dimostrare la loro ubicazione vincolata nel caso in cui debba avere luogo una ponderazione degli interessi». Modifica del capoverso 1: «Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Qualora nel singolo caso sussistano interessi diversi vincolati all'ubicazione, si dovrà decidere sulla base di una ponderazione degli interessi». Il Cantone VS condivide la proposta, ma senza proposta subordinata.

Vista l'elevata densità insediativa della Svizzera, è prevedibile che nella maggior parte dei casi sussisteranno interessi diversi quando in causa vi è il mantenimento dei corridoi faunistici. Lo scopo dei corridoi faunistici sarebbe la percorribilità del paesaggio.

- La CDCA e la COLAS chiedono di aggiungere al capoverso che l'interesse all'utilizzazione agricola è prioritario rispetto ad altri interessi. Ciò in quanto i corridoi faunistici si sviluppano regolarmente, per ampi tratti, su superfici a destinazione agricola.
- La FSPC chiede che la garanzia della funzionalità dei corridoi faunistici passi attraverso una revisione corrispondente della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e afferma che un'ordinanza non dovrebbe prevalere sui piani direttori cantonali.
- La CFNP chiede che al posto di una ponderazione degli interessi siano adottate misure per garantire la funzionalità del corridoio faunistico. In tal modo si potrebbero conciliare interessi contrastanti.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che i corridoi faunistici presentano vantaggi e svantaggi per l'agricoltura. Le organizzazioni si oppongono a un'eventuale espropriazione dei proprietari di fondi per la realizzazione dei corridoi.
- Il Cantone ZH chiede che, qualora la ponderazione degli interessi influisca negativamente sul corridoio faunistico, lo svantaggio risultante sia nuovamente compensato in un altro punto del medesimo corridoio con una misura di compensazione completa.

Cpv. 2

- Dieci Cantoni (BE, FR, GE, JU, LU, SG, TG, TI, VS, VD), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), una commissione federale (CFNP), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'ATA, la SSBF, la Stazione ornitologica svizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, OW, SH, SO, UR, ZH) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (SZ, ZG), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un'associazione mantello (FSPC) respinge la norma.
- Nove Cantoni (AI, GL, GR, OW, SH, SO, SZ, UR, ZG) e due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA) chiedono di aggiungere, nel rapporto esplicativo, che i Cantoni provvedono affinché i corridoi faunistici siano inseriti nelle pianificazioni dell'utilizzazione comunali.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la formulazione «pianificazione direttrice e dell'utilizzazione». Esse affermano che la pianificazione del territorio è essenzialmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni e che la Confederazione non può emanare prescrizioni dirette nei confronti dei Comuni.
- Due Cantoni (BL, BS) chiedono di aggiungere al capoverso un secondo periodo che reciti: «Tali pianificazioni provvedono ad assicurare l'integrità dei corridoi faunistici».
- La FSPC osserva che la selvicoltura non dovrebbe subire considerevoli svantaggi o restrizioni a causa dei corridoi faunistici.

Cpv. 3

- Tre Cantoni (BE, GE, TG), un partito (PS), una commissione federale (CFNP), CHWolf, CacciaSvizzera, la STVT, TIR e WTS sono favorevoli alla norma.
- Complessivamente 18 Cantoni (AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, SO, UR, VS, VD, ZG, ZH), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, CGCA, ASVC), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, l'ATA, la PSA, BoscoSvizzero, la SSBF e la Stazione ornitologica svizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (TI) e una conferenza dei Cantoni (COSAC) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP respingono la norma.

- Nove Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, OW, SG, UR, VS), la CGCA e l'ASVC chiedono di inserire una nuova lettera e relativa alla preparazione di misure in caso di epizoozia.
- Nove Cantoni (AI, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, UR, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di cancellare nel rapporto esplicativo il periodo relativo alle recinzioni forestali.
- Tre Cantoni (BL, BS, TI), la CDCA e la COSAC chiedono di cancellare la seconda parte del periodo alla lettera a («i corridoi faunistici non devono subire un pregiudizio permanente da impianti e recinzioni»).
- La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera b, per quanto riguarda gli elementi strutturali, «d'intesa e con il consenso dei proprietari di fondi, dei gestori e delle sezioni dell'agricoltura cantonali».
- La FSPC chiede di inserire una nuova lettera e che disciplini il risarcimento dei proprietari di boschi interessati.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «analizzata» alla lettera d e di sostituirlo con «sia attuata non appena se ne presenti l'occasione», in quanto l'analisi della possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli sarebbe un concetto troppo debole. Tale possibilità dovrebbe invece essere attuata non appena se ne presenti l'occasione, come nel caso di altri inventari federali.
- L'SVPO nonché l'USC e altre organizzazioni di simili vedute chiedono che le restrizioni per la gestione agricola delle superfici nei corridoi siano ridotte al minimo. Affermano inoltre che la lettera d dovrebbe essere stralciata e criticano il principio alla base di tale lettera, secondo cui i fondi a destinazione agricola potrebbero essere destinati ad altre utilizzazioni a seconda delle necessità.

Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

- Tredici Cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, SG, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), due associazioni mantello (SAB, FSPC), una commissione federale (CFNP), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'ATA, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'ASVC e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (BL, BS), una conferenza dei Cantoni (CDCA), l'USPV, Swiss Olympic e BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, LU, OW, UR) e una conferenza dei Cantoni (CGCA) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Una conferenza dei Cantoni (COSAC) respinge la norma.
- Il Cantone LU chiede che la promozione da parte della Confederazione sia commisurata al numero di oggetti e che siano sostenute solo le misure di valorizzazione concrete (nessuna pianificazione).
- Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono che la lettera a sia semplicemente stralciata. Ciò in quanto i percorsi della selvaggina possono cambiare nel corso del tempo e pertanto tutti i corridoi faunistici e i passaggi faunistici dovrebbero essere trattati alla stessa stregua, indipendentemente dall'importanza al momento della decisione di finanziamento.
- Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA formulano la seguente proposta subordinata: «Le spiegazioni devono essere adeguate al testo dell'ordinanza. L'ammontare dell'indennità dipende dall'importanza della misura per l'interconnessione su vasta scala».
- BoscoSvizzero chiede che siano indennizzati anche le restrizioni e i costi supplementari nella gestione forestale. L'USPV chiede che l'indennità sia commisurata al danno economico subito dal gestore nel caso in cui le misure interessino superfici e impianti a destinazione agricola.
- Swiss Olympic chiede che le misure riguardino solo i corridoi faunistici d'importanza sovragregionale. L'associazione considera problematica la mancanza di dettagli in merito alla valutazione delle zone e alle possibili conseguenze per gli impianti ivi stabiliti.

Art. 9a Misure contro singoli esemplari di specie protette

Valutazione generale

- Un'associazione mantello (FSPC), la SSEA, la Società forestale svizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Otto Cantoni (BE, FR, SG, SH, SO, TI, VD, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), due partiti (PS, SVPO), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, il KSOH e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Nove Cantoni (BL, BS, JU, LU, NE, SZ, TG, VS, ZG) e TIR chiedono una revisione sostanziale della norma.
- CacciaSvizzera respinge la norma.

Cpv. 1

- Due Cantoni (FR, VD), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Tre Cantoni (LU, SG, TI), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e la FSAC accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Sei Cantoni (AG, JU, SH, SZ, SO, ZG) e una conferenza dei Cantoni (CFP) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Nove Cantoni (AI, BE, BS, BL, GL, GR, OW, UR, VS), una conferenza dei Cantoni (CGCA) e CacciaSvizzera respingono la norma.
- Quindici Cantoni (AI, BE, BS, BL, GL, GR, OW, UR, VS, AG, JU, SH, SZ, SO, ZG) e la CFP chiedono di stralciare il capoverso 1 e di inserire l'orso nell'elenco del capoverso 2. I rispondenti considerano il capoverso 1 una regolamentazione speciale per l'orso e chiedono che vi siano meno norme divergenti e quindi una maggiore omogeneità. Sei Cantoni (AG, JU, SH, SZ, SO, ZG) ritengono che nel caso di misure contro singoli esemplari di orsi, linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali l'UFAM debba essere preventivamente sentito, come previsto dalla normale prassi in materia di collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esecuzione del diritto ambientale.
- La CDCA e la COSAC chiedono di modificare il titolo dell'articolo. Il Cantone TI chiede di aggiungere «esclusi i lupi» al titolo dell'articolo, in quanto la gestione del lupo è regolamentata in un altro punto.
- Il Cantone LU chiede di riformulare il contenuto, estendendolo tra l'altro a tutti i singoli esemplari di specie protette che manifestano un comportamento anomalo. Il Cantone SG chiede che la competenza sia attribuita ai Cantoni o all'UFAM.
- Il Cantone SZ chiede che il concetto di danno sia definito dettagliatamente nel rapporto esplicativo.
- Dal punto di vista dell'USC e delle organizzazioni di simili vedute, si dovrebbe evitare un aumento del numero di orsi in Svizzera, in quanto manca lo spazio vitale necessario.
- La FSAC chiede che la regolazione tenga conto anche del tasso di rimonta e che il numero ai fini della regolazione sia stabilito su base annua.

Cpv. 2

- Due Cantoni (FR, SG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un'associazione mantello (FSPC), la STVT e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Dodici Cantoni (AG, BE, BL, BS, LU, SH, SO, TG, TI, VS, VD, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA e oejv.ch accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (ZG), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché TIR chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (JU, SZ) e CacciaSvizzera respingono la norma.

- Nove Cantoni (AG, BE, BL, BS, SO, TG, VS, SH, NE) e la CFP chiedono di inserire l'orso nell'elenco: «[...] contro singoli esemplari di orsi, linci, sciacalli dorati [...]» (per l'argomentazione v. cpv. 1).
- Un Cantone (ZH) chiede di integrare la norma con le specie cigno reale, cigno selvatico e anseriformi. Il Cantone VD vorrebbe far integrare la cicogna. Il Cantone TI vorrebbe far integrare lo smergo maggiore.
- Un Cantone (ZG) chiede di inserire l'orso nell'elenco: «[...] contro singoli esemplari di orsi, linci, sciacalli dorati [...]» (per l'argomentazione v. cpv. 1).
- Il Cantone FR chiede che il capoverso 2 sia formulato in modo più dettagliato. Sostiene infatti che, diversamente dal lupo e dal castoro, non viene definita alcuna condizione per le misure e questo si traduce in una gestione non standardizzata delle specie. Sarebbe dunque opportuno elaborare degli aiuti all'esecuzione.
- La CFP osserva che i Cantoni non possono adottare misure contro altre specie protette non menzionate esplicitamente in questo articolo (vale a dire specie diverse dall'orso, dalla linca, dallo sciacallo dorato, dalla lontra e dall'aquila reale), in quanto le lettere a e b del capoverso 1 dell'articolo 4 OCP sono state stralciate. Ciò costituirebbe un problema per i Cantoni, in particolare laddove abbiano necessità di adottare misure contro specie protette che minacciano una seconda specie protetta o una specie prioritaria a livello nazionale.
- L'SVPO e il SAB non considerano lo sciacallo dorato una specie autoctona e affermano che pertanto gli sciacalli dorati dovrebbero essere eliminati subito dopo la loro comparsa e senza aver preventivamente sentito l'UFAM. Secondo l'SVPO, bisognerebbe evitare un aumento del numero di orsi in Svizzera, in quanto manca lo spazio vitale necessario.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nell'OCP siano creati i presupposti necessari per la regolazione dello sciacallo dorato e affermano che la soglia del 10 per cento della popolazione locale per le singole misure, menzionata nelle spiegazioni, sarebbe troppo bassa.
- Il PS chiede una modifica del rapporto esplicativo, segnatamente che siano specificate le condizioni (soglia d'intervento, «danno rilevante») per l'autorizzazione di una misura ufficiale come singola misura o come regolazione. La CFP e i Cantoni SH e SO chiedono anch'essi una definizione dettagliata del concetto di danno, affermando che l'interpretazione di tale concetto riveste grande importanza per la gestione degli individui di specie protette che generano conflitti. Si farebbe in tal modo chiarezza in merito alle istruzioni contraddittorie della Confederazione per la pratica di esecuzione.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere al rapporto esplicativo i criteri per la distinzione tra singola misura e regolazione: nel caso di un danno rilevante, è possibile abbattere con singole misure l'animale specifico che ha causato tale danno; con la regolazione si interviene invece sulla popolazione, se questa ha provocato gravi danni. Qualora, ai fini delle singole misure, non sia possibile identificare l'animale specifico che ha causato il danno, non si dovrebbe abbattere più del 10 per cento della popolazione riproduttiva. Altrimenti l'intervento dovrebbe essere autorizzato come regolazione con il consenso dell'UFAM, il che è possibile solo in presenza di gravi danni.
- Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di inserire il lupo nell'elenco: «[...] contro singoli esemplari di lupi, linci, sciacalli dorati [...]».

Art. 9b Misure contro singoli lupi secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia

Valutazione generale

- Un Cantone (NE) e un'associazione mantello (FSPC) sono favorevoli alla norma.
- Sei Cantoni (BE, FR, JU, SG, TI, VD), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un'associazione mantello (SAB), zooschweiz, CacciaSvizzera, la SSEA e la STVT accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Dieci Cantoni (BL, BS, LU, NW, SH, SZ, SO, TG, VS, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, COSAC), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (ZH) respinge la norma.

Cpv. 1

- Quattordici Cantoni (BE, BL, BS, FR, JU, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH), due conferenze dei Cantoni (CFP, COSAC), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (VD) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR), due conferenze dei Cantoni (CDCA, CGCA), un'associazione mantello (FSPC), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten e WTS chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Cinque Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW) e la CGCA chiedono che per i singoli lupi, analogamente ai branchi, si tenga conto solo degli animali uccisi e di quelli abbattuti di emergenza. Essi ritengono che la presente classificazione di singolo lupo «pericoloso» non rispecchi alcun condizionamento ed equivarrebbe a un peggioramento sul piano tecnico rispetto all'elenco dei criteri finora utilizzato per la Strategia Lupo. Il presente articolo sarebbe formulato in modo vago e corrisponderebbe a un inasprimento sul fronte dei singoli abbattimenti, che non sarebbe in linea con i criteri di comportamento affermati in ambito internazionale e che darebbe adito ad aspettative immotivate in merito agli abbattimenti, nonché a oneri inutili e insensati nei Cantoni.
 - Il Cantone VD nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che in questo capoverso siano indicate anche le coppie di lupi.
 - Un partito (PS) respinge la norma e chiede che il capoverso sia stralciato, in quanto la competenza per il rilascio di un'autorizzazione di abbattimento non dovrebbe essere attribuita ai Cantoni, bensì all'UFAM come avvenuto sinora. DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di aggiungere al capoverso che nelle situazioni di cui all'articolo 9b capoversi 2 e 3 dev'essere preventivamente sentito l'UFAM.
 - La FSPC chiede che siano presi in considerazione anche gli animali gravemente feriti.
 - La FSAC, lo ZV SNR, la FSAO e il VOS chiedono di cancellare la parte «che non appartengono a un branco», in quanto i singoli lupi sono molto difficili da identificare e non sempre è possibile stabilire se l'esemplare sia un singolo lupo o se appartenga a un branco.

Cpv. 2

- Tre Cantoni (JU, VS, VD), un'associazione mantello (FSPC), la STVT e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Sei Cantoni (AG, BE, FR, SG, SH, SO), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, zooschweiz e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (AR, BL, BS, LU, SZ, TG, TI, ZG), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Sei Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, ZH) e la CGCA respingono la norma.
 - Nove Cantoni (AR, BE, BL, BS, LU, SO, SH, TG, ZG), la CFP, il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere «in almeno due episodi diversi» alla lettera a e «ripetutamente» alla lettera b. La SSBF condivide la seconda richiesta. I rispondenti menzionati, come anche il Cantone AG, ritengono che il potenziale di danno rilevante sussista solo nel caso di episodi ripetuti; potrebbe infatti accadere che la soglia di sei ovini o caprini sia raggiunta già con un singolo episodio.
 - Il Cantone ZH chiede che sia mantenuta l'attuale regolamentazione del capoverso 2 lettera a.

- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di innalzare le soglie d'intervento (v. tabella sotto). Essi affermano che in passato la soglia associata a un danno rilevante sarebbe stata ripetutamente modificata, o per meglio dire abbassata, con l'aumentare della popolazione di lupi. Un tale approccio sarebbe incomprensibile, in quanto il danno rilevante non si definisce in base alle dimensioni della popolazione di lupi, bensì in base al danno che si è verificato. Non si comprende dunque per quale motivo solo sei ovini uccisi dovrebbero rappresentare un danno considerevole, mentre fino a poco tempo fa la quota era ancora fissata a 25.
- Il KSOH osserva che la soglia d'intervento di sei ovini o caprini o di un bovino è troppo bassa e che, in considerazione dell'effettivo totale di bovini o ovini della Svizzera, un bovino ferito non costituisce un danno rilevante.
- I seguenti rispondenti chiedono modifiche delle soglie d'intervento:

2 Cantoni (BS, BL) PS Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch	Let. a <u>15</u> ovini o caprini
2 Cantoni (BS, BL) PS Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf	Let. b <u>2</u> animali da reddito
DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf	Let. a <u>10</u> ovini o caprini
USC e organizzazioni di simili vedute	Let. a <u>5</u> animali da reddito predati
FSAC, ZV SNR, FSAO, VOS, VSB, IG OSS	Let. a <u>3</u> ovini o caprini

- Undici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, LU, SO, SH, SZ, TG, ZG) e la CFP chiedono di cancellare i camelidi del nuovo mondo dalla lettera b e di inserirli invece nella lettera a, in quanto nella loro vulnerabilità sarebbero assimilabili più agli ovini e caprini che non ai bovini o equini.
- Il Cantone TI chiede di assegnare diversi camelidi del nuovo mondo alle lettere a e b.
- Due Cantoni (FR, AG), la CDCA e la COSAC chiedono di cancellare il termine «gravemente» nella lettera b, in quanto non è possibile valutare in modo obiettivo se un ferimento sia grave o meno. Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «ferito» nella lettera b.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che nella lettera b siano computati anche i ferimenti lievi di bovini o equini.
- Cinque Cantoni (AG, BL, BS, SG, TI), la COSAC e la CDCA chiedono di integrare il capovero relativamente agli animali selvatici e ai suini al pascolo tenuti in recinti.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten e CHWolf chiedono di aggiungere alla lettera b «Nel caso di bestiame grosso, dev'essere dimostrato e attestato in modo univoco che la causa primaria del decesso sono i lupi». Essi affermano che dopo il rigetto della legge sulla caccia nel 2020 il Consiglio federale, contrariamente alla volontà popolare, avrebbe attenuato la protezione del lupo nell'ambito di due revisioni parziali dell'OCP. Nel 2021, infatti, la soglia d'intervento per ovini e caprini sarebbe stata abbassata da 15 a dieci animali e nel 2023 a sei animali, mentre per il bestiame grosso sarebbe stata portata da due animali uccisi a un animale ucciso o gravemente ferito. Una tale evoluzione andrebbe contro la volontà popolare, non sarebbe proporzionata e violerebbe quindi l'articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale.

Cpv. 3

- Nove Cantoni (BE, BL, BS, FR, JU, SG, SZ, TG, ZG), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, il KSOH e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.

- Undici Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, SH, SO, TI, UR, VD, ZH), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (LU, VS), un'associazione mantello (SAB) e la SSEA chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP respingono la norma.
- Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR, VD), la CDCA, la COSAC, la CGCA, l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la seconda parte del periodo al capoverso 3 («gli animali da reddito che [...] vengono sbranati su superfici sulle quali non è ammesso il pascolo [...]»), in quanto è possibile che durante la fuga un animale da reddito venga a trovarsi su una superficie non pascolabile.
- Quattro Cantoni (LU, SO, SH, ZH) e la CFP chiedono di aggiungere l'espressione «a regola d'arte»: «[...] in cui non sono state attuate a regola d'arte le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili [...]». Infatti, la protezione è garantita solo se le misure di protezione del bestiame sono attuate a regola d'arte e conformemente ai criteri. Bisognerebbe inoltre definire cosa s'intende con protezione del bestiame a regola d'arte (p. es. altezza della recinzione).
- Il SAB chiede di rinunciare a una distinzione tra pascoli che possono o non possono essere protetti e che ai fini della valutazione del danno sia verificato soltanto se esiste o meno un piano approvato di protezione del bestiame. Esiste infatti la possibilità che un animale da reddito venga a trovarsi su una superficie non pascolabile per un breve periodo o durante la fuga entro il perimetro designato del pascolo. La richiesta del SAB di cancellare la seconda parte del periodo al capoverso 3 è condivisa anche dal Cantone VS nonché dall'USC e dalle organizzazioni di simili vedute.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che gli animali da reddito che sono stati sbranati su superfici non pascolabili non siano computati alla soglia d'intervento.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di aggiungere «Restano esclusi gli animali da reddito nei pascoli classificati dai Cantoni come "pascoli la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile"». Negli alpeggi/pascoli «la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile», gli animali da reddito potrebbero essere estivati anche in forma non protetta nel territorio del lupo. Per predare questi animali da reddito non protetti, un lupo non dovrebbe eludere alcuna misura di protezione del bestiame. Se in seguito a una simile situazione dovesse essere abbattuto un esemplare rigorosamente protetto, che si nutre di facili prede in modo del tutto tipico per la sua specie, ciò costituirebbe una violazione degli articoli 6 e 9 della Convenzione di Berna. Le predazioni di animali da reddito negli alpeggi «la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile» non dovrebbero essere computate al contingente di danno.
- La FSAC, lo ZV SNR, la FSAO, il VOS, la VSB e la IG OSS chiedono che, nel caso di elevati effettivi di bestiame e qualora siano organizzati pascoli notturni, sia riconosciuta una tolleranza dell'1 per cento per gli animali che si trovano al di fuori delle misure di protezione del bestiame. Anche tali animali dovrebbero dare diritto a un indennizzo ed essere computati nella soglia d'intervento.

Cpv. 4

- Sei Cantoni (BE, GE, JU, TG, ZG, ZH), un'associazione mantello (FSPC), la STVT e CacciaSvizzera sono favorevoli alla norma.
- Sette Cantoni (AG, FR, SG, SH, SZ, SO, VD), due conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA), un'associazione mantello (SAB), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, la IG OSS, la SSEA, la FSAO, il VOS, la VSB, lo ZV SNR e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quattro Cantoni (BL, BS, LU, TI), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, il KSOH e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.

- Sei Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, VS) e la CGCA respingono la norma.
- Sei Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, VS) e la CGCA chiedono di stralciare l'intero capoverso 4. Il Cantone VS osserva che nel territorio densamente abitato della Svizzera capita frequentemente che giovani lupi solitari, durante il loro girovagare o semplicemente seguendo il loro istinto naturale di esplorare lo spazio vitale, si avvicinino più volte, al crepuscolo o durante il giorno, agli insediamenti abitati o alle case e alle strutture dell'uomo senza che ciò costituisca un potenziale comportamento pericoloso. La presente classificazione del lupo come «pericoloso» non rispecchierebbe alcun condizionamento e costituirebbe un peggioramento sul piano qualitativo rispetto all'elenco dei criteri finora utilizzato nell'allegato 5 della Strategia Lupo Svizzera.
- Quattro Cantoni (SZ, SO, SH, TI) e la CFP chiedono di aggiungere alla lettera b che i cani devono essere accompagnati dall'uomo.
- Il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la formulazione «tutto l'anno» dalla lettera b.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di sostituire la lettera b, in quanto un attacco a cani non fornirebbe alcuna informazione utile sulla pericolosità del lupo per le persone.
- Quattro Cantoni (AG, FR, SG, JU), una conferenza dei Cantoni (CDCA), il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «recintate» dalla lettera c.
- Sei Cantoni (BL, BS, LU, SZ, SO, SH) e la CFP chiedono di stralciare la lettera d.
- Un Cantone (TI) chiede di modificare il termine «spontaneamente» nella lettera d numero 1. Infatti, se in un insediamento viene lasciato fuori cibo per cani o si trovano in giro resti di cibo, è evidente che il lupo si avvicinerà spontaneamente.
- Un Cantone (VD) chiede di integrare la lettera d numero 2 con «in assenza di un cane».
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di cancellare alla lettera d «nonostante tentativi [di dissuasione]» e di inserire invece «molteplici». Al numero 2 dovrebbe essere scritto «[lasso di tempo] prolungato» invece di «certo [lasso di tempo]».
- Il VOS, la VSB e la IG OSS chiedono di cancellare alla lettera d «e nonostante tentativi di dissuasione».
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare nel rapporto esplicativo il verbo «mordano».
- Il KSOH osserva che il pericolo rappresentato dai lupi per l'uomo è infinitamente piccolo e che sarebbe quindi sproporzionato disciplinarlo in un'ordinanza.

Cpv. 5

- Quindici Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, JU, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH), tre Conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (VD), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- La FSAO chiede una revisione sostanziale della norma.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute propongono, ai fini di un migliore coordinamento, di designare un Cantone direttore che sia competente per la procedura.
- La FSAC e la FSAO propongono che il Cantone che decide sia quello in cui è avvenuta la predazione.

Cpv. 6

- Nove Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, JU, SZ, TG, ZH), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute sono favorevoli alla norma.
- Tre Cantoni (SG, VS, VD), una conferenza dei Cantoni (CDCA), la SSEA e la VSB accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Dieci Cantoni (AI, GL, GR, LU, OW, SH, SO, TI, UR, ZG), tre conferenze dei Cantoni (CFP, COSAC, CGCA), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, lo ZV SNR e WTS chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP respingono la norma.
- Otto Cantoni (AI, GL, GR, LU, SH, SO, UR, ZG) nonché la CFP, la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di rinunciare alle restrizioni amministrative per quanto riguarda tempistiche e perimetro e di cancellare gran parte del capoverso 6, al fine di semplificare il più possibile l'eliminazione dei lupi che manifestano un comportamento indesiderato.
- Due Cantoni (SG, VS) ritengono che la limitazione temporale degli ordini di abbattimento di singoli lupi sia eccessiva e troppo poco flessibile. Essi chiedono di eliminare il periodo di 60 giorni o di sostituirlo con «di durata adeguata».
- Il Cantone TI ritiene che le condizioni di cui alle lettere a e b siano troppo restrittive e che il perimetro di abbattimento dovrebbe essere esteso anche ai pascoli vicini e a quelli al di fuori delle zone di estivazione.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di estendere il termine per l'abbattimento da 60 a 90 giorni e affermano inoltre che gli abbattimenti di grandi predatori che hanno causato danni dovrebbero essere consentiti anche nelle bandite.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che la limitazione del perimetro di abbattimento al luogo in cui si è verificato il danno non avrebbe alcun senso alla luce del vasto areale di attività dei singoli lupi. Affermano inoltre che gli abbattimenti di grandi predatori che hanno causato danni dovrebbero essere consentiti anche nelle bandite.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di stralciare la lettera b.

Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone

- Quindici Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, JU, NE, SG, SH, SZ, SO, TG, VD, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), due associazioni mantello (SAB, FSPC), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch e tutte le organizzazioni a sostegno del bosco sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (TI, VS), un partito (SVPO), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, la STVT e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA), il KSOH e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (PS) respinge la norma.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA chiedono di stralciare l'articolo e di sostituirlo con il testo dell'articolo 9^{ter} OCP (stato 1° dicembre 2023) («Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM»).
- CDCA e COSAC chiedono di modificare il titolo in «Abbattimento di un singolo lupo di un branco» e di integrare l'articolo con un'ulteriore condizione per l'abbattimento, vale a dire l'elusione, da parte di un lupo, delle misure di protezione del bestiame o l'uccisione o il ferimento di animali da reddito specifici. Infatti, una coppia di genitori che manifesti un comportamento indesiderato dovrebbe essere eliminata con la massima tempestività, prima che la prole apprenda tale comportamento.
- Il PS chiede di stralciare l'articolo, in quanto la competenza dovrebbe essere attribuita esclusivamente all'UFAM.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di aggiungere la formulazione «[Se un lupo di un branco rappresenta una minaccia per le persone] dimostrata e confermata da una persona esperta [...]».
- Il KSOH osserva che il pericolo rappresentato dai lupi per l'uomo è infinitamente piccolo e che sarebbe quindi sproporzionato disciplinarlo in un'ordinanza.

Art. 9d Misure contro singoli castori secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia

Valutazione generale

- Due Cantoni (JU, NE), un'associazione mantello (SAB), l'USPV e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (FR, SG), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, LU, SZ, SO, TG, VS, VD, ZG), un'associazione mantello (FSPC), la CFNP, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (AR, ZH), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute respingono la norma.

Cpv. 1

- Cinque Cantoni (BE, JU, SG, SZ, ZG), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, l'APTdaiGP e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (AG, FR, TG, VS), la CFNP, CHWolf, WTS e la SSBF accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Tre Cantoni (SH, SO, VD), una conferenza dei Cantoni (CFP) e un'associazione mantello (FSPC) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (ZH), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute respingono la norma.

- Quattro Cantoni (AG, FR, TG, VS) e la CFNP osservano che il rimando all'articolo 10j è errato; corretto sarebbe un riferimento all'articolo 10h.
- Il Cantone ZH chiede che nel capoverso sia sancito il principio della ponderazione degli interessi e anche che siano ulteriormente specificate le misure ragionevolmente esigibili da adottare prima dell'abbattimento.
- Il Cantone VD propone di prendere in considerazione anche la cattura dei castori, e non solo il loro abbattimento. Ritiene inoltre eccessivo considerare il semplice insediamento in acque artificiali e impianti tecnici come un motivo sufficiente per l'adozione di misure.
- La CFNP chiede che per il rilascio di un'autorizzazione di abbattimento a causa di danni rilevanti sia posta la condizione che sia dimostrabile che il castoro è responsabile dei danni.
- Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di stralciare l'articolo 9d. In alternativa, il rapporto esplicativo dovrebbe essere sottoposto a una revisione sostanziale in merito a questo capoverso, in quanto altrimenti consentirebbe l'eliminazione, di anno in anno, di una parte considerevole dei castori della Svizzera. È infatti inaccettabile che, nonostante la disposizione di legge di cui all'articolo 12 capoverso 2 LCP, non sia necessario alcun danno rilevante per poter eliminare i castori. Mancherebbe poi la spiegazione di cosa distingue un danno rilevante da un danno «normale». Senza contare che, se un castoro dovesse iniziare a scavare in un luogo indesiderato, vi sarebbe tempo a sufficienza per adottare misure di protezione.
- CHWolf e WTS chiedono di impedire innanzitutto i danni mediante misure di protezione, invece di procedere alla regolazione del castoro

Cpv. 2

- Un Cantone (JU) è favorevole alla norma.
- Sette Cantoni (BE, FR, SG, SO, TG, VS, ZG), la CFNP, due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), CacciaSvizzera, CHWolf, l'USPV, WTS, l'AFS e BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Otto Cantoni (AG, AR, BL, BS, LU, SH, SZ, VD), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, la SSBF e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (ZH), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch respingono la norma.
 - Cinque Cantoni (BE, SO, SH, SZ, TG) e la CFP chiedono di sostituire il concetto di aziende agricole con quello di centri di aziende agricole.
 - Il Cantone ZH ritiene che l'abbattimento di singoli castori non sia né utile né sostenibile, in quanto il territorio sarebbe rioccupato nel giro di breve tempo da un altro individuo.
 - Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di stralciare l'articolo 9d.
 - L'AFS e BoscoSvizzero chiedono di includere nel capoverso anche le esigenze dell'ambito forestale (collegamento di centri d'intervento e depositi importanti per fini di economia forestale, danni da allagamento del bosco, bosco di protezione con ristagno idrico).
- Cinque Cantoni (BE, BL, BS, SO, TG) chiedono di sostituire «vie di collegamento» alla lettera a con «vie di collegamento principali», in quanto le vie di collegamento agricole e i drenaggi non sarebbero di per sé nell'interesse pubblico e dovrebbero pertanto essere esclusi dalla definizione di danno rilevante. Tale motivazione è condivisa anche dal Cantone (SH) e dalla CFP. La CFP sottolinea che le gallerie scavate sotto una via di collegamento che conduce da una superficie di coltura a un'altra non devono essere designate come danno rilevante. La svu asef osserva che l'indicazione delle vie di collegamento agricole sarebbe in contrasto con la prassi attuale.
- Un Cantone (FR), la CFP e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera a i fondi agricoli o gli appezzamenti di foresta. Il Cantone SG chiede che ogni tipo di via di gestione agricola o forestale rientri nel concetto di «vie di collegamento ad aziende agricole». La FSPC chiede di aggiungere alla lettera a anche le vie di collegamento per la selvicoltura.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch rilevano che in genere le attività di scavo (lett. a) sono individuate in modo tempestivo ed è quindi possibile adottare misure di protezione corrispondenti.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare l'«interesse pubblico» alle lettere a e b e di sopprimere la restrizione alle superfici per l'avvicendamento delle colture. Chiedono inoltre che sia inserito un capoverso supplementare concernente i danni alle colture agricole.
- Sette Cantoni (AG, BE, TG, ZG, VS, ZH, SH), la CFP nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la seconda parte del capoverso b, in quanto un rigurgito possibile ma non certo costituirebbe una soglia d'intervento troppo bassa per l'abbattimento di un castoro.

In caso di mancato accoglimento della modifica della lettera b, quattro Cantoni (AG, BE, SH, TG) formula una proposta subordinata per la riformulazione della stessa. Eventuali misure contro singoli castori a seguito di un rigurgito di drenaggi dovrebbero essere tassativamente vincolate alla condizione che sia dimostrabile che i drenaggi sono stati sottoposti a regolare manutenzione. Tale motivazione è condivisa anche dalla CFNP. Un Cantone (ZH) osserva che, laddove nel singolo caso le superfici per l'avvicendamento delle colture dovessero saturarsi d'acqua, sarebbe necessaria una ponderazione degli interessi completa, che dovrebbe essere tenuta in considerazione anche nel rapporto esplicativo. La svu asef osserva che circa il 35 per cento dei drenaggi si trova in cattive condizioni o in uno stato sconosciuto. I danni già esistenti non potrebbero quindi essere imputati al castoro.
- Tre Cantoni (FR, SG, ZG), la CFP e la COSAC chiedono di sostituire alla lettera b il concetto di superfici per l'avvicendamento delle colture con quello di superfici agricole utili. Ciò in quanto il danno potrebbe essere considerevole e permanente anche nel caso di superfici non destinate all'avvicendamento delle colture.

- Due Cantoni (SO, ZG) chiedono di integrare la lettera b con l'indicazione di un interessamento permanente delle superfici per l'avvicendamento delle colture.
- Un Cantone (BE) osserva che l'onere della prova in relazione ai danni permanenti alle superfici per l'avvicendamento agricolo spetta al gestore.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono che il rapporto esplicativo sia rielaborato in relazione alla lettera b, in quanto non sarebbe chiaro quale stato dovrebbe aver raggiunto l'attività del castoro affinché questo possa essere eliminato. La svu asef chiede di aggiungere alla lettera b «[rigurgito di sistemi di drenaggi agricoli] per il quale è possibile dimostrare la responsabilità del castoro [...]».
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e la svu asef osservano che il rapporto esplicativo sarebbe formulato in modo troppo aperto e ambivalente in relazione alla lettera c.
- CHWolf e WTS chiedono, in relazione alla lettera c, che siano adottate misure in modo da impedire una contaminazione delle paludi.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere alla lettera d «in caso di danni eccessivi alle colture agricole, nonostante misure di protezione ragionevolmente esigibili».

Cpv. 3

- Otto Cantoni (AR, BE, FR, GE, JU, SG, SZ, ZG), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (LU, TG, VS, VD), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e l'USPV accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (ZH), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute respingono la norma.
- Due Cantoni (TG, VS) chiedono di cancellare «in acqua» nella lettera a.
- La CFP e la COSAC chiedono di cancellare «di interesse pubblico» nella lettera b, in quanto una minaccia per le persone sussiste non solo nel caso di infrastrutture di trasporto di interesse pubblico.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di stralciare il capoverso, in quanto soprattutto la lettera a sarebbe formulata in modo troppo generico. Inoltre, gli attacchi di castori nei confronti di persone sarebbero molto rari, come confermato anche dalla svu asef.
- CHWolf e WTS chiedono, in merito alla lettera a, di esporre cartelli informativi nelle zone in cui sono presenti colonie di castori.
- Un Cantone (LU) chiede, in merito alla lettera b, che sia presa in considerazione anche l'ubicazione vincolata delle infrastrutture nello spazio riservato alle acque.

Cpv. 4

- Sette Cantoni (FR, JU, SG, SZ, TG, VS, ZG), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, BoscoSvizzero e l'APTdaiGP sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (BE, VD), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (LU, ZH), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute respingono la norma.
- Due Cantoni (LU, ZH) e il PS chiedono di stralciare il capoverso, affermando che non produrrebbe alcun valore aggiunto, né poggerebbe su basi legali.
- Un Cantone (BE) chiede di aggiungere al capoverso le misure di prevenzione, in quanto senza tali misure l'abbattimento di un castoro sarebbe una misura efficace solo a breve termine. Il problema

potrebbe essere risolto in modo sostenibile solo con misure di prevenzione, in quanto il castoro successivo ripeterebbe lo stesso comportamento di quello che l'ha preceduto.

- La CDCA e la COSAC chiedono che si rinunci a una restrizione temporale e spaziale per l'autorizzazione.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di stralciare l'articolo 9d o di aggiungere nel capoverso 4 che il danno deve essere rilevante.

Cpv. 5

- Otto Cantoni (FR, JU, SG, SZ, VS, VD, ZG, ZH), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Tre Cantoni (AG, BE, TG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e la SSBF chiedono una revisione radicale della norma.
- Un Cantone (LU), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute respingono la norma.
- Tre Cantoni (AG, LU, TG), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare il capoverso. affermando che i danni rilevanti dovrebbero limitarsi agli scenari realmente minacciosi (cpv. 2 lett. a–e). Il Cantone TG formula una proposta subordinata per il mantenimento (protezione durante un determinato periodo). Il Cantone AG, la CDCA e la COSAC chiedono di modificare la parte relativa alle femmine che allattano (protezione durante un determinato periodo).
- Un Cantone (BE) chiede che sia eliminata ogni volta l'intera famiglia di castori. Infatti, tutti i castori lavorano insieme e tutti potrebbero continuare a rappresentare una minaccia.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute osservano che non sarebbe spiegato in misura sufficiente per quale motivo l'eliminazione di un singolo castoro dalla famiglia di castori durante il periodo della riproduzione non sarebbe problematica.
- La SSBF e la svu asej chiedono di rinunciare a una regolazione delle famiglie di castori o almeno di estendere fino al 30 settembre il periodo di limitazione della misura di cui al capoverso 1 e di rispettare il principio «il giovane prima del vecchio».

Art. 10 Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette

Valutazione generale (riscontro obbligatorio da parte dei Cantoni)

- Quattro Cantoni (GE, JU, VD, NE), una conferenza dei Cantoni (CDCA), CacciaSvizzera, il KSOH e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Undici Cantoni (BL, BS, BE, FR, LU, SZ, SO, TG, ZG, VS, SH), una conferenza dei Cantoni (CFP), CHWolf, Wolfs-Hirten, WTS e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Tre Cantoni (GE, JU, VS), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, la SSEA, WTS, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, FR, SG, SH, SO, TI, VD, ZH), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, l'USPV, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e la SSBF accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Dieci Cantoni (AI, AR, GL, GR, LU, OW, SZ, TG, UR, ZG), una conferenza dei Cantoni (CGCA), un partito (SVPO), CacciaSvizzera, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Otto Cantoni (BL, BS, AR, SZ, TG, ZG, SH, LU) e la CFP chiedono di indicare come condizioni, alla lettera a, l'attuazione di misure di protezione del bestiame e la presenza di superfici sulle

quali è ammesso il pascolo secondo l'OPD. Sei Cantoni (BE, AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA condividono la prima condizione (attuazione di misure di protezione del bestiame).

- Dieci Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, OW, SG, SO, VD, UR), la CDCA, la COSAC, la CGCA, l'SVPO, Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, la Società forestale svizzera, la SSBF, oejv.ch, Bergwaldprojekt, l'AFS e l'APTdaiGP chiedono di portare dal 50 all'80 per cento le cifre percentuali alle lettere b e c. Ciò al fine di armonizzare i risarcimenti per i danni causati dai grandi predatori (uniformazione con la lettera a). Il Cantone TG e il PS condividono la richiesta di aumentare la percentuale alla lettera c dal 50 all'80 per cento. CacciaSvizzera chiede di portare al 100 per cento i contributi in tutte le tre lettere, in quanto i Cantoni non avrebbero alcun diritto di regalia in relazione alle specie protette. Le conferenze dei Cantoni sostengono che finora il Cantone doveva farsi carico solo dei costi rimanenti per i danni arrecati ad animali da reddito. Estendendo l'obbligo di risarcimento ai danni causati da ulteriori animali selvatici, tali costi rimanenti aumenterebbero notevolmente. La Confederazione dovrebbe pertanto partecipare a tali costi supplementari.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA chiedono che i danni ad animali da reddito agricolo comprendano non solo gli animali predati, ma anche quelli feriti e dispersi.
- Un Cantone (ZH) chiede che il concetto di impianti infrastrutturali e costruzioni di interesse pubblico sia definito in modo più preciso. Per il finanziamento trasversale della sostituzione delle vecchie infrastrutture (di drenaggio) danneggiate dai castori non si dovrebbe attingere al fondo cantonale per i danni causati dalla selvaggina.

Alcuni rispondenti chiedono di aggiungere ulteriori animali selvatici:

lett. a grifoni e altri saprofaghi	USC e organizzazioni di simili vedute
lett. b falchi pescatori	TG
lett. b smergo maggiore	TI

Cpv. 2

- Quattro Cantoni (FR, GE, JU, ZH), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l'USPV, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, LU, SG, SH, SO, TI, VS, VD) e tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR, SZ, TG, ZG), una conferenza dei Cantoni (CGCA), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, WTS e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Tredici Cantoni (AI, BE, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, SO, TG, UR, VS, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di indicare «accordano il risarcimento» invece di «verificano».
- Dieci Cantoni (AG, AI, BL, BS, GL, GR, OW, SG, UR, VD), l'SVPO, la CDCA, la COSAC, la CGCA, le organizzazioni orientate all'utilizzo e l'APTdaiGP chiedono di cancellare la seconda parte della frase, in quanto sarebbe irrilevante se il bestiame danneggiato era registrato nella banca dati sul traffico di animali.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR), l'SVPO e la CGCA chiedono che sia previsto un risarcimento anche per gli animali da reddito che si infortunano o che risultano dispersi a seguito di un attacco.
- Sei Cantoni (AG, BS, BL, SH, SZ, TG) e la CFP chiedono di inserire un nuovo capoverso 4 che stabilisca che per gli animali dispersi non viene corrisposto alcun risarcimento.
- Il Cantone ZG osserva che l'onere della prova in relazione al capoverso 1 lettere b e c deve incombere alla parte lesa.
- L'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono un'inversione dell'onere della prova: non è l'agricoltore a dover dimostrare che gli animali da reddito sono stati uccisi o feriti dal lupo o risultano dispersi per sua causa, bensì sono gli organi di vigilanza del

Cantone a dover dimostrare che gli animali da reddito sono morti per cause diverse dall'influenza del lupo secondo il capoverso 1.

- Un Cantone (BE) osserva che anche le parti potenzialmente lese devono farsi carico di un certo rischio, assumendosi i costi per l'attestazione dei danni attribuiti a castori/lontre nel caso in cui la responsabilità non sia imputabile a tali animali.
- L'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono di aggiungere che gli animali predati, feriti o dispersi in alpeggi la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile siano risarcibili secondo il capoverso 1.
- Il PS chiede di aggiungere nel primo periodo «per mezzo di esperti indipendenti» al fine di evitare conflitti di interessi.
- Wolfs-Hirten, CHWolf, DodoBahati e WTS chiedono di aggiungere tre lettere al capoverso: a. «La verifica delle misure ragionevolmente esigibili deve essere effettuata tassativamente da uno specialista neutrale e indipendente»; b. «Viene corrisposto un risarcimento solo per gli animali che erano protetti con misure di protezione ragionevolmente esigibili»; c. «Gli animali predati in alpeggi «la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile» non vengono risarciti», in quanto lasciar pascolare gli animali senza protezione nel territorio del lupo sarebbe contrario all'articolo 4 della legge sulla protezione degli animali (LPAn).

Cpv. 3

- Undici Cantoni (BE, FR, GE, JU, SG, SZ, TI, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, l'USPV, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, TG, UR) e tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Tre Cantoni (BL, BS, LU) e CacciaSvizzera chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Sette Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, OW, UR), la CGCA, la CDCA e la COSAC chiedono di modificare il periodo portandolo dal 1° gennaio al 31 dicembre, in quanto sia i Cantoni che la Confederazione devono contabilizzare le prestazioni e i ricavi per competenza temporale.
- La CDCA e la CGCA osservano che, con il capoverso 3 proposto, il Cantone dovrebbe assumersi i costi rimanenti per tutti i danni, cosa che non sarebbe sostenibile in particolare per i danni a infrastrutture e colture speciali. Il reinsediamento di determinate specie sarebbe una finalità di politica settoriale della Confederazione e i costi risultanti dovrebbero pertanto essere sostenuti dalla Confederazione stessa.

Art. 10b Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori

Valutazione generale

- Tre Cantoni (SG, TG, ZH), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (BE, BL, BS, JU, NE, SH, SZ, SO, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (SVPO), zooschweiz, AGRIDEA e la SSEA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (AR, LU), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, il KSOH e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Otto Cantoni (AI, FR, GL, GR, NW, OW, UR, VD) e tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA) respingono la norma.

Cpv. 1

- Sei Cantoni (BE, JU, SG, SZ, TG, ZH), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
 - Due Cantoni (VS, ZG), un partito (SVPO), il KSOH e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Un Cantone (TI), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, la PSA e TIR chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Due Cantoni (FR, VD) e due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) respingono la norma.
- Due Cantoni (FR, TI) osservano che la consulenza in loco non è sempre necessaria, in quanto i consulenti potrebbero conoscere le circostanze locali già da visite precedenti. Inoltre, la consulenza dovrebbe essere un'opzione facoltativa per i gestori.
 - Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che si applichi il principio della consulenza in loco. Questa parte della richiesta è condivisa anche dal KSOH. Bisognerebbe chiarire che la consulenza cantonale deve essere in linea con le direttive federali e che altrimenti non sarà corrisposto alcun risarcimento. I Cantoni non dovrebbero solo «informare», ma dovrebbero anche spiegare ai detentori di animali che incombe loro l'obbligo di attuare le misure ragionevolmente esigibili, in quanto in caso contrario le predazioni non sarebbero indennizzate e non conterebbero ai fini di eventuali abbattimenti di lupi. Qualora i detentori di animali non fossero tenuti ad assumere alcun impegno formale per l'attuazione delle misure, per ogni predazione si dovrebbe tassativamente effettuare una verifica dettagliata dell'attuazione delle misure in loco.
 - Un Cantone (FR), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare questo capoverso; il piano di protezione del bestiame dovrebbe essere introdotto nell'articolo 10c, dove andrebbe specificato anche che i Cantoni integrano la consulenza sulla protezione degli animali da reddito e delle api nella loro consulenza agricola. Come per altre categorie di selvaggina, i principi e le esigenze in materia di ragionevole esigibilità dovrebbero essere stabiliti in un articolo. Inoltre, non si dovrebbe definire con maggiore precisione in che modo deve avvenire la consulenza. Tale obbligo spetterebbe ai Cantoni.
 - Un Cantone (JU) chiede di sostituire l'espressione «aziende alpestri» con «aziende d'estivazione».
 - Un Cantone (VS) chiede di sostituire «i Cantoni» con «i prestatori di servizi di consulenza per le aziende agricole».
 - Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la restrizione agli areali di attività, in quanto l'intero territorio svizzero sarebbe da considerarsi come areale di attività dei grandi predatori.

Cpv. 2

- Quattro Cantoni (SG, SZ, TG, ZH) e un'associazione mantello (FSPC) sono favorevoli alla norma.
 - Sette Cantoni (BE, BL, BS, JU, TI, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (ASVC) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Un Cantone (LU), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la FSAO, il KSOH e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Due Cantoni (FR, VD), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e TIR respingono la norma.
- Un Cantone (FR), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare il capoverso. Essi affermano che la ragionevole esigibilità dovrebbe essere formulata in termini positivi, definendo cioè nei piani di protezione del bestiame su quali superfici è considerata utile e ragionevolmente esigibile l'adozione di quali misure. Nelle aziende d'estivazione o con pascoli comunitari in cui l'adozione di misure di protezione del bestiame non è ragionevolmente esigibile, sarebbe ragionevolmente esigibile l'adozione di misure d'emergenza. I piani di emergenza sarebbero ragionevolmente esigibili per tutte le aziende.

- Tre Cantoni (BS, BL, BE) chiedono di aggiungere alla lettera a che negli alpeggi nei quali l'adozione di misure di protezione del bestiame non è ragionevolmente esigibile si debba verificare se l'alpeggio può essere effettivamente caricato secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
- Un Cantone (JU) chiede di stralciare la lettera a.
- Un Cantone (VS) chiede di sostituire «i Cantoni» con «i prestatori di servizi di consulenza per le aziende agricole».
- Un Cantone (ZG) osserva che l'esistenza di un piano senza l'effettiva attuazione di misure non sarebbe sufficiente per designare gli animali da reddito come protetti. Tale concetto dovrebbe essere integrato di conseguenza nel rapporto esplicativo.
- Un Cantone (JU) chiede di sostituire l'espressione «aziende alpestri» con «aziende d'estivazione».
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere alla lettera a «Le aziende alpestri in cui l'adozione di misure di protezione del bestiame è considerata non ragionevolmente esigibile non sono autorizzate a fruire dei contributi di promozione secondo l'articolo 10f». La possibilità per i Cantoni di considerare le misure di protezione come non ragionevolmente esigibili su determinate superfici concederebbe loro un margine d'azione eccessivo e ingiustificato dal punto di vista tecnico. Le predazioni in alpeggi «che non possono essere protetti» non dovrebbero poter essere adottate come motivazione per una regolazione preventiva.
Nella frase introduttiva, l'espressione «in particolare» andrebbe sostituita con «esclusivamente».
- L'SVPO chiede di portare la soglia nella lettera a da meno di dieci carichi normali a 20 carichi normali e di cancellare inoltre l'espressione «di diverse ore».
- Il KSOH osserva che tutte le superfici in cui sono presenti cani da protezione del bestiame sono superfici che possono essere protette e che non vi sarebbero ostacoli tecnici, al massimo ostacoli finanziari.

- La FSPC chiede, in merito alla lettera b, che le misure d'emergenza su superfici d'estivazione che sono riconosciute come superfici che non possono essere protette siano attuate dai Cantoni. L'adozione delle misure d'emergenza da parte dei gestori degli alpeggi non sarebbe ragionevolmente esigibile.
- Il PS chiede di stralciare la lettera b e di aggiungere alla lettera a che le aziende alpestri in cui l'adozione di misure di protezione del bestiame è considerata non ragionevolmente esigibile non sono autorizzate a fruire dei contributi di promozione secondo l'articolo 10f.
- L'SVPO chiede che i piani di protezione del bestiame elaborati dai Cantoni, in cui sono definiti gli alpeggi la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile, siano ritenuti vincolanti e che tali piani debbano essere convalidati dall'UFAM.

Art. 10c Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione

Valutazione generale

- Un Cantone (BE) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Undici Cantoni (BL, BS, JU, NE, NW, SG, SZ, SO, TG, VS, ZG), un'associazione mantello (FSPC) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Dodici Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, OW, SH, TI, UR, VD), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Due Cantoni (NE, SZ), un'associazione mantello (FSPC) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.

- Nove Cantoni (BE, BL, BS, NW, SG, TG, VS, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un'associazione mantello (SAB), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, AGRIDEA, la IG OSS, la FSAC, il VOS, la VSB, lo ZV SNR e WTS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, OW, TI, UR), due conferenze dei Cantoni (COSAC, CGCA), due partiti (PS, SVPO) nonché l'USC e le organizzazioni di simili chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Dieci Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, NW, OW, SG, UR, VS), la CDCA, la COSAC, la CGCA, l'SVPO, il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di integrare l'elenco delle misure riconosciute per la protezione di ovini e caprini con la dicitura «luoghi di pernottamento sicuri o stabulazione durante la notte / pascolo in caso di maltempo e sorveglianza durante il giorno [...]». Questa sarebbe un'alternativa praticabile nel caso in cui le superfici di un alpeggio o altre circostanze dovessero impedire l'impiego a regola d'arte di recinzioni o di cani per la protezione del bestiame. Il Cantone TI condivide il punto «luoghi di pernottamento sicuro o stabulazione durante la notte / pascolo in caso di maltempo». Le organizzazioni per le specie ovine e caprine chiedono di aggiungere anche «sorveglianza permanente e parco notturno».
 - Otto Cantoni (AI, BE, GL, GR, NW, OW, UR, TI), la COSAC, la CGCA, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'SVPO chiedono che l'altezza delle recinzioni per il bestiame sia lasciata a 90 cm (cfr. rapporto esplicativo). Due Cantoni (BE, NW) chiedono che sia altrimenti previsto un termine transitorio adeguato, in quanto un inasprimento dei requisiti comporterebbe costi elevati per i gestori. Il Cantone SG è favorevole a inasprire i requisiti, ma con un periodo transitorio. Il SAB si dichiara invece contrario.
 - Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, UR, OW), la CDCA e la CGCA chiedono l'inserimento di un nuovo capoverso che stabilisca che l'adozione di misure d'emergenza in aziende con ovini e caprini (< 10 carichi normali) o prive di infrastrutture o di collegamenti idonei [...] è da considerarsi ragionevolmente esigibile. L'obiettivo sarebbe infatti quello di adottare misure per la protezione degli animali da reddito in quanti più alpeggi possibile.
 - Tre Cantoni (BL, BS, ZG) chiedono di aggiungere un nuovo allegato con un elenco di misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e la relativa attuazione.
 - Un Cantone (NW) chiede di inserire la responsabilità personale dei detentori di animali per l'adozione di misure di protezione del bestiame.
 - Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere, alla lettera c, recinzioni realizzate a regola d'arte per i giovani animali non accompagnati dalla madre.
 - DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di aggiungere alla lettera c che i giovani bovini fino a un anno, che non sono tenuti insieme alla madre, siano protetti con una recinzione realizzata a regola d'arte e con un'elettrificazione installata a regola d'arte e tale da garantire una protezione efficace contro i grandi predatori.

Cpv. 2

- Cinque Cantoni (BE, NE, SG, TG, ZH), la VSB e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Cinque Cantoni (SH, SZ, SO, TI, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), un'associazione mantello (FSPC) e la CFNP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Dieci Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, LU, OW, UR, VD, VS), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, il KSOH e la SSEA chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, TIR, l'APTdaiGP e WTS respingono la norma.
 - Dieci Cantoni (AG, AI, GL, GR, LU, OW, SZ, SO, SH, UR), la CFP, la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono che le misure d'emergenza debbano essere adottate dopo il primo attacco confermato e non solo dopo diversi attacchi.

- Un Cantone (FR) chiede di stralciare il capoverso 2 e di sostituirlo con la responsabilità personale del detentore di animali e dell'apicoltore secondo il capoverso 1. Questo perché chi non intende attuare misure di protezione del bestiame nonostante la presenza di grandi predatori dovrebbe assumersene le conseguenze, mentre chi attua un piano di protezione del bestiame o almeno un piano di emergenza avrebbe adempiuto ai propri obblighi come detentore di animali. Questa motivazione è condivisa dalla COSAC.
- Un Cantone (SZ) chiede di chiarire una serie di elementi (elenco di misure di protezione adeguate per categoria di animali da reddito, posizione della sorveglianza permanente, cani da protezione del bestiame, recinzioni per la protezione del bestiame, definizione di ragionevole esigibilità) all'interno di un nuovo allegato. Il Cantone ZG chiede anch'esso un nuovo allegato sul tema «misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione».
- Un Cantone (TI) osserva che, relativamente alla lettera b, l'unica misura di emergenza contemplata nel Cantone TI sarebbe una discesa anticipata dall'alpeggio. A tale scopo bisognerebbe definire sia la soglia d'intervento sia l'autorità competente. Sussisterebbe inoltre il rischio di incongruenze tra l'OPD e l'OCP (contributi d'alpeggio). L'SVPO osserva a sua volta che esiste una sola misura d'emergenza funzionante sulle superfici d'estivazione la cui protezione è riconosciuta come non ragionevolmente esigibile, e cioè la discesa dall'alpeggio.
- Un Cantone (TI) chiede che, nelle zone in cui è presente un numero elevato di alpeggi che non possono essere protetti a livello regionale, siano organizzate zone franche in cui i branchi di lupi possono essere completamente rimossi.
- La FSPC chiede, in merito alla lettera b, che le misure d'emergenza su superfici d'estivazione che sono riconosciute come superfici che non possono essere protette siano attuate dai Cantoni. L'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che l'adozione delle misure d'emergenza da parte dei gestori degli alpeggi non sarebbe ragionevolmente esigibile.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di modificare la lettera b in modo da imporre la discesa immediata dall'alpeggio degli animali in estivazione nel caso in cui le aziende alpestri non possano essere integralmente protette. Altre misure non sarebbero ragionevolmente esigibili, in quanto altrimenti la classificazione come alpeggio che non può essere integralmente protetto non sarebbe corretta.
- Il Cantone VD osserva che esistono solo due misure d'emergenza possibili, il trasferimento degli animali in un pascolo protetto o la discesa dall'alpeggio.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che la competenza per la misura d'emergenza spetta al Cantone.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf, WTS e TIR chiedono di stralciare il capoverso 2, in quanto questo violerebbe l'articolo 4 della legge sulla protezione degli animali (LPAn).
- Il KSOH osserva che la protezione del bestiame è sempre tecnicamente fattibile.
- Il Cantone VS chiede l'inserimento di una nuova lettera c che stabilisca che l'adozione di misure d'emergenza in aziende con ovini e caprini (< 10 carichi normali) o prive di infrastrutture o di collegamenti idonei [...] è da considerarsi ragionevolmente esigibile.

Cpv. 3

- Quattro Cantoni (BE, NE, SZ, VS), un'associazione mantello (FSPC) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute sono favorevoli alla norma.
- Nove Cantoni (AG, JU, SG, SH, SO, TG, TI, ZG, ZH), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), due associazioni mantello (SAB, FSPC), la IG OSS, la SSEA, la FSAC, il VOS, la VSB, lo ZV SNR e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Sette Cantoni (AI, FR, GL, GR, OW, UR, VD), la CGCA, un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten e WTS chiedono una revisione sostanziale della norma.

- Undici Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, JU, OW, SG, TI, UR, ZH), la CDCA, la COSAC, la CGCA, l'SVPO, la FSPC, il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «recintate», in quanto gli animali in un'area aziendale, in stalle (anche stalle di pascolo) o in un'area di uscita sono da considerarsi protetti. Il tipo di recinzione dell'area di uscita non rivestirebbe alcuna importanza ai fini di questa valutazione.
- Un Cantone (TG) chiede che siano riconosciute come situazione protetta solo le superfici direttamente adiacenti agli edifici dell'azienda. Un Cantone (TI) chiede che le stalle o le aree d'uscita siano collocate al centro dell'azienda.
- Un Cantone (VD) chiede di precisare che gli animali da reddito devono trovarsi nel settore edificato dell'azienda, in stalle o in aree d'uscita.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di stralciare il capoverso 3, in quanto senza misure di protezione gli animali da reddito non sono da considerarsi protetti.
- AGRIDEA chiede di aggiungere «o in pascoli con una protezione di base (reti da pascolo a 4 fili, alte 90 cm)».

Cpv. 4

- Dieci Cantoni (BE, NE, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, VS, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la SSEA e il KSOH sono favorevoli alla norma.
 - Tre Cantoni (AG, NW, ZG) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Sette Cantoni (FR, AI, GL, GR, UR, OW, VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono una revisione sostanziale della norma.
-
- Cinque Cantoni (AI, GL, UR, GR, OW), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di integrare il capoverso con una norma per l'attuazione di misure di protezione del bestiame e d'emergenza secondo un piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda.
 - Sei Cantoni (VD, AI, GL, GR, UR, OW), la COSAC e la CGCA chiedono di precisare il concetto di consulenza in un capoverso aggiuntivo: i Cantoni dovrebbero stabilire i contenuti necessari dei piani di protezione del bestiame secondo il capoverso 4, approvarli ed eseguire il controllo secondo l'articolo 10e. La CDCA è favorevole a che i piani di protezione del bestiame debbano essere approvati dal Cantone.
 - Due Cantoni (FR, VD) chiedono di modificare il capoverso e di aggiungere ulteriori capoversi. Per esempio, si dovrebbero definire anche misure per le zone al di fuori delle zone di estivazione, misure d'emergenza per i pascoli nei quali le misure definite all'interno del piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda non sono considerate ragionevolmente esigibili. L'adozione di misure d'emergenza sarebbe da considerarsi ragionevolmente esigibile per le aziende con ovini e caprini (< 10 carichi normali) o prive di infrastrutture o di collegamenti idonei [...]. La motivazione risiederebbe nella responsabilità del detentore di animali per l'attuazione del piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda; infatti, se questi non intendesse attuare misure di protezione del bestiame nonostante la presenza di grandi predatori, dovrebbe assumersene le conseguenze.
 - Un Cantone (VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di definire i concetti di «misure di protezione» e «misure di protezione ragionevolmente esigibili» e che questi siano poi utilizzati in modo uniforme in tutto il testo dell'OCP.
 - Un Cantone (NW) chiede di inserire in quest'articolo un riferimento alla responsabilità della consulenza agricola cantonale e di stabilire inoltre che i piani di protezione del bestiame devono essere approvati dal Cantone.
 - Un Cantone (FR) chiede che i piani di protezione del bestiame debbano essere solo approvati dal Cantone.
 - Un Cantone (AG) chiede che l'attuazione avvenga attraverso i piani di protezione del bestiame a livello di singola azienda. Qualora non vi siano misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, si dovrebbero definire misure d'emergenza.
 - Un Cantone (VD) chiede di precisare la possibilità di proteggere le zone di estivazione.

Art. 10d Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame

Valutazione generale

- Sei Cantoni (BE, JU, NE, SG, SZ, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), la PSA e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (TG, ZH), CacciaSvizzera, AGRIDEA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), la IG OSS, il VOS, la VSB, lo ZV SNR, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile e PA-CPG accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Sette Cantoni (AG, AR, BL, BS, FR, NW, VS), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, ASVC), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, la PSA, TIR, WTS, il KSOH e l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Otto Cantoni (AI, GL, GR, LU, OW, TI, UR, VD) e una conferenza dei Cantoni (CGCA) respingono la norma.

Cpv. 1

- Undici Cantoni (BE, BL, BS, JU, SG, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, ASVC), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, il SPIA, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, Bosco Svizzero e PA-CPG sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (FR) chiede una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (LU) respinge la norma.
- Il Cantone LU respinge integralmente la delega ai Cantoni dei compiti relativi all'esame e al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame, affermando che non ha senso ripartire questa organizzazione centrale tra 26 Cantoni.

Cpv. 2

- Nove Cantoni (BL, BS, JU, SG, SZ, TG, VS, ZG, ZH), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (BE, TI), una conferenza dei Cantoni (ASVC), AGRIDEA, il SPIA, la IG OSS, la FSAO, il VOS, la VSB e lo ZV SNR accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (FR), un partito (SVPO), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (LU, VD) respingono la norma.
- Un Cantone (BE) chiede che sia riconosciuta come misura di protezione del bestiame una sorveglianza permanente combinata con il parco notturno o il pascolo notturno.
- Un Cantone (VD) chiede di aggiungere che l'esame deve avvenire in modo standardizzato e armonizzato in tutta la Svizzera. A tal fine, l'UFAM dovrebbe stabilire i criteri e le modalità d'esame, così come le competenze degli esaminatori. Servirebbe anche una formazione per gli esaminatori riconosciuta dalla Confederazione.
- Un Cantone (LU) respinge integralmente la delega ai Cantoni dei compiti relativi all'esame e al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame, affermando che non ha senso ripartire questa organizzazione centrale tra 26 Cantoni.
- L'ASVC chiede che l'UFAM istituisca e gestisca un organismo di certificazione per l'esame contenutistico dei servizi incaricati.
- L'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP respingono, nel rapporto esplicativo, la limitazione dei pascoli per le greggi e le mandrie di animali da reddito a 5 ha durante la notte e il requisito supplementare della sorveglianza con cani da conduzione o recinzioni.

- L'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono che i giovani cani nati dall'accoppiamento di due genitori esaminati siano riconosciuti provvisoriamente come cani da protezione del bestiame sino al raggiungimento di una determinata età.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute, AGRIDEA, il SPIA, l'APTdaiGP e PA-CPG chiedono di non menzionare le condizioni meteorologiche (intemperie) nel rapporto esplicativo.
- La FSAC e lo ZV SNR chiedono che la superficie del pascolo sia lasciata flessibile all'interno del rapporto esplicativo e che non sia limitata a 5 ha o 20 ha, in quanto tale superficie dipende dal numero di animali.
- Il SPIA, PA-CPG e AGRIDEA chiedono di rinunciare al requisito che per un «impiego a regola d'arte dei cani da protezione del bestiame» si debbano impiegare solo cani riconosciuti.

Cpv. 3

- Sei Cantoni (BE, BL, BS, JU, SZ, ZG), un'associazione mantello (FSPC) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
 - Tre Cantoni (SG, VS, ZH), un partito (SVPO), CacciaSvizzera, l'USC e le organizzazioni di simili vedute, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, PA-CPG e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
 - Tre Cantoni (AG, FR, TG), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, ASVC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e il KSOH chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Due Cantoni (LU, VD) respingono la norma.
- Quattro Cantoni (BL, BS, FR, AG), la CDCA e la COSAC chiedono l'introduzione di un articolo 3^{bis}: «Insieme ai Cantoni, l'UFAM disciplina in un allegato della presente ordinanza i dettagli concernenti la verifica dell'idoneità all'impiego, lo svolgimento di tale verifica e la garanzia della qualità dei periti d'esame. L'UFAM può delegare a terzi lo svolgimento della verifica dell'idoneità all'impiego mediante un mandato di prestazioni». Un Cantone (FR) chiede che il riconoscimento dei cani da protezione del bestiame rimanga di responsabilità della Confederazione.
 - Un Cantone (LU) respinge integralmente la delega ai Cantoni dei compiti relativi all'esame e al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame, affermando che non ha senso ripartire questa organizzazione centrale tra 26 Cantoni.
 - Un Cantone (VD) chiede di aggiungere la facoltà per l'UFAM di affidare la verifica a diverse istituzioni.
 - Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch osservano che non vi è alcuna necessità di delegare ai Cantoni la competenza per la prova di lavoro, né alcun mandato legale in tal senso. Si dovrebbe quindi continuare a prevedere una prova di lavoro vincolante e su scala nazionale per i cani da protezione del bestiame ufficiali. La FSAO osserva che l'esame deve configurarsi in modo tale da far eseguire ai cani lavori e compiti di protezione reali. L'ideale sarebbe che tale verifica sia svolta direttamente dalla Confederazione o da un'istituzione da essa incaricata a tal fine.
 - L'ASVC chiede un termine transitorio di tre anni, durante il quale la responsabilità rimarrebbe alla Confederazione. L'intenzione della Confederazione di delegare la responsabilità per lo svolgimento della verifica dell'idoneità all'impiego ai Cantoni e ai prestatori di servizi incaricati da questi ultimi presupporrebbe infatti un'intensa preparazione.
 - L'SVPO, DodoBahati, Produttori svizzeri di bestiame bovino, Wolfs-Hirten, CHWolf, il KSOH, WTS e l'APTdaiGP chiedono che l'esame si svolga in condizioni d'impiego realistiche, quindi, per esempio che non si tratti di un esame individuale.
 - AGRIDEA, lo ZV SNR, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, la FSAO, il VOS, la VSB e la IG OSS chiedono che l'esame sia effettuato dall'UFAM. Essi affermano che sarebbe fondamentale che in tutta la Svizzera fosse prevista una verifica uniforme e riconosciuta a livello nazionale dei cani da protezione del bestiame, da realizzarsi ovunque secondo i medesimi

standard di qualità. Tale verifica dovrebbe essere svolta direttamente dalla Confederazione o da un'istituzione da essa incaricata a tal fine.

- AGRIDEA, la VSB, il SPIA e PA-CPG chiedono inoltre che la Confederazione sia competente per il finanziamento, lo svolgimento uniforme e la documentazione degli esami e che i Cantoni prendano le decisioni in merito all'esame (superato / non superato). A tale scopo, l'UFAM o l'istituzione che effettua gli esami dovrebbe trasmettere ai Cantoni non solo i risultati documentati degli esami ma anche raccomandazioni per le decisioni al riguardo.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che sia prevista una verifica dell'idoneità all'impiego uniforme a livello nazionale con direttive a livello federale. Bisognerebbe garantire che un cane da protezione del bestiame che ha superato la verifica dell'idoneità all'impiego possa essere impiegato in tutti i Cantoni senza dover ripetere l'esame.
- Il KSOH chiede che siano impiegate e sottoposte a esame tutte le razze di cani da protezione del bestiame. La decisione in merito alla razza dovrebbe essere lasciata al detentore di animali e l'esame dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento a partire dai 18 mesi.

Cpv. 4

- Nove Cantoni (BE, BL, BS, JU, SG, SZ, TG, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due Cantoni (AG, VS) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (FR) e due conferenze dei Cantoni (COSAC, ASVC) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (LU) respinge la norma.
- Due Cantoni (LU, AG) e l'ASVC chiedono che le iscrizioni e la cancellazione delle iscrizioni come «cane da protezione del bestiame riconosciute» nella banca dati dei cani AMICUS siano effettuate sulla base di criteri e condizioni uniformi (certificati d'esame ufficiali) dai servizi veterinari cantonali competenti.
- Un Cantone (VD) chiede di aggiungere che l'UFAM sostiene finanziariamente l'impiego di cani da protezione del bestiame, inclusi i cani di altre razze.
- Un Cantone (LU) respinge integralmente la delega ai Cantoni dei compiti relativi all'esame e al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame, affermando che non ha senso ripartire questa organizzazione centrale tra 26 Cantoni.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché PA-CPG chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che il sostegno finanziario per la detenzione deve essere mantenuto anche nel caso di cani che non possono più essere impiegati per motivi di salute.

Cpv. 5

- Undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, JU, SG, SZ, TG, TI, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (VS), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, WTS e l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (LU) respinge la norma.
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, il SPIA, PA-CPG e la FSAO chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che devono essere utilizzati i pannelli realizzati dalla Confederazione per la segnalazione delle zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame.

- L'SVPO, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono di aggiungere che le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame devono figurare nel geoportale federale e devono anche essere messe a disposizione delle destinazioni turistiche. Inoltre, i detentori di cani da protezione del bestiame dovrebbero essere meglio protetti dalle pretese di terzi in materia di responsabilità per i danni causati da tali cani.
- L'SVPO nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono che le comunicazioni siano effettuate periodicamente e non solo entro il 15 aprile, in quanto la presenza di lupi e di cani da protezione del bestiame può cambiare rapidamente.
- La COSAC chiede di inserire un nuovo capoverso 6 in cui sia spiegato in che misura l'UFAM promuove finanziariamente la formazione, la detenzione e l'impiego così come l'allevamento di cani da protezione del bestiame.

Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api

- Otto Cantoni (BE, JU, NE, SG, SZ, TG, VS, ZG), un partito (SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, CacciaSvizzera, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, TIR, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Dieci Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, OW, TI, UR, ZG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, CGCA), la SSEA e il KSOH accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché la PSA chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (LU) respinge la norma.
- Nove Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, OW, TI, UR, VD), la CDCA, la COSAC e la GCCA chiedono di aggiungere «misure ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10c capoverso 2». Tre Cantoni (AG, AR, VD), la CDCA e la COSAC sostengono che la responsabilità per la protezione degli animali dai grandi predatori compete al detentore degli animali o al gestore. Se esiste un piano per la protezione del bestiame a livello di singola azienda approvato dal Cantone, quest'ultimo controlla a campione l'attuazione delle misure ivi contenute.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere alla fine del periodo «in particolare al verificarsi di ogni episodio di predazione di un animale da reddito». Solo così si eserciterebbe una pressione sufficiente a fare in modo che le misure di protezione siano effettivamente adottate. Poiché le misure di protezione ragionevolmente esigibili costituiscono una condizione necessaria sia per gli abbattimenti che per i risarcimenti, a ogni episodio di predazione di un animale da reddito dovrebbe avere luogo un controllo dell'attuazione delle suddette misure.
- Un Cantone (LU) contesta il fatto che la responsabilità di base per la protezione degli animali sia delegata in modo inammissibile al detentore di animali. I compiti attribuiti alle autorità in materia di caccia nel contesto dell'agricoltura sarebbero estranei alla materia, rappresenterebbero nuovi compiti e dovrebbero essere interamente finanziati dalla Confederazione. Dal punto di vista giuridico, il controllo dell'attuazione a regola d'arte delle misure volontarie di protezione del bestiame e l'obbligo di provvedere affinché le carenze siano eliminate rapidamente non costituirebbero compiti di pertinenza dei Cantoni / delle autorità in materia di caccia.
- Un Cantone (VD) chiede di inserire un secondo capoverso relativo ai cani da protezione del bestiame, in base al quale il Cantone avrebbe la facoltà di revocare il riconoscimento qualora venissero riscontrate carenze da parte del responsabile dell'azienda.
- Il PS chiede che i controlli siano effettuati da esperti indipendenti e privi di conflitti di interessi.
- Il KSOH chiede che la protezione del bestiame sia controllata dal Cantone dopo ogni attacco da parte di lupi.

Art. 10f Contributi di promozione dell'UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

Valutazione generale

- Cinque Cantoni (JU, LU, NE, SG, TG), CacciaSvizzera, la STVT e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Cinque Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR), due associazioni mantello (SAB, FSPC), AGRIDEA, il SPIA, Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Sei Cantoni (SZ, TI, VS, VD, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e il KSOH chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO) e l'APTdaiGP respingono la norma.

Cpv. 1

- Sette Cantoni (BE, JU, SG, SZ, TG, TI, ZG), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Otto Cantoni (AG, BL, BS, FR, LU, VS, VD, ZH), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Una conferenza dei Cantoni (COSAC) e CacciaSvizzera chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Sette Cantoni (BL, BS, FR, LU, VD, VS, AG), la CDCA, la COSAC e CacciaSvizzera chiedono di cancellare la «formulazione possibilistica» nel primo periodo, in quanto l'UFAM ha l'obbligo di partecipare alle attività di pianificazione.
 - Quattro Cantoni (BL, BS, FR, AG), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare la lettera a e di aggiungere le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari alla lettera b. La FSAC sottolinea, in merito alla lettera a, che le attività di pianificazione dovrebbero essere sostenute anche sulle superfici diverse dalle superfici agricole utili.
 - L'USC e le organizzazioni di simili vedute, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile e PACPG chiedono di inserire nel rapporto esplicativo, in corrispondenza della lettera b, che il sostegno da parte dell'UFAM è possibile anche per le aziende che hanno intenzione di impiegare cani da protezione del bestiame riconosciuti.

Cpv. 2

- Cinque Cantoni (JU, LU, SG, SZ, TG), CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (BE), un'associazione mantello (FSPC), la IG OSS, la FSAC, il VOS, lo ZV SNR e la STVT accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (AG, BL, BS, FR, TI, VS, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Cinque Cantoni (BS, BL, FR, VS, AG), la CDCA e la COSAC chiedono che sia disciplinata anche la copertura dei costi dei Cantoni e del Coordinamento nazionale di protezione delle greggi (partecipazione dell'UFAM: 80 %). Tre Cantoni (BS, BL, FR), la CDCA e la COSAC chiedono che (in nuovi capoversi 3–6) sia previsto un sostegno anche per le organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate in merito alla protezione del bestiame e delle api.
 - Quattro Cantoni (ZG, BS, BL, FR), la CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere nell'ultimo periodo che il contributo dell'UFAM consiste in un contributo di base e un contributo variabile. Ciò

in quanto in futuro anche i Cantoni che presentano solo singoli lupi erranti dovranno attuare misure di protezione del bestiame e pertanto dipenderanno anch'essi da un sostegno finanziario.

- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e il KSOH chiedono di aggiungere che l'UFAM regola la promozione finanziaria delle misure di protezione del bestiame e delle misure d'emergenza in un aiuto all'esecuzione. È infatti necessario che continui a esistere un sistema uniforme a livello nazionale per le misure di protezione del bestiame.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di inserire tre nuove lettere: il numero di aziende che attuano la protezione del bestiame, il numero di allevamenti di cani da protezione del bestiame e il numero di aziende che si fanno carico dell'allevamento di giovani cani da protezione del bestiame.
- Lo ZV SNR, il VOS e la IG OSS chiedono che i contributi forfettari annuali per il rinforzo elettrico delle recinzioni dei pascoli siano corrisposti (come in passato) anche alle aziende che non hanno diritto ai pagamenti diretti, in quanto molti ovini e caprini sono tenuti per tutto l'anno in tali aziende.
- Un Cantone (VD) chiede che i criteri per il contributo annuale prendano in considerazione anche i danni causati dalla popolazione di lupi.
- Un Cantone (TI) chiede di stralciare le lettere a–c e di indicare al loro posto che i Cantoni, quando presentano all'UFAM una domanda di contributo secondo il capoverso 2, devono motivare la necessità della promozione di misure di protezione tenuto conto della pressione esercitata dal lupo sulle greggi e sulle mandrie, del numero e della distribuzione delle greggi e delle mandrie in rapporto alla presenza del lupo, delle possibili pratiche di pascolo e delle caratteristiche della zona.

I programmi di protezione del bestiame non dovrebbero dipendere (solo) dal numero di lupi e di animali da reddito da proteggere, quanto piuttosto dalle forme di detenzione praticabili e dall'idoneità del territorio. I criteri per l'assegnazione dei contributi non dovrebbero basarsi sulle cifre assolute (di lupi o di animali da reddito), quanto piuttosto sull'effettivo fabbisogno e sull'onere derivante dalla protezione del bestiame. Inoltre, l'utilizzo di «indici dell'anno precedente» potrebbe avere ripercussioni negative sull'attuazione di nuove misure.

Art. 10g Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori

Valutazione generale

- Due Cantoni (GE, JU), un'associazione mantello (SAB), CHWolf e WTS sono favorevoli alla norma.
- Cinque Cantoni (AG, BE, SG, VD, ZH), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un'associazione mantello (FSPC), zooschweiz, l'USPV e BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Undici Cantoni (BL, BS, FR, LU, NE, SH, SZ, SO, TG, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera e oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.

Cpv. 1

- Due Cantoni (GE, JU), CacciaSvizzera, l'USPV e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Otto Cantoni (AG, AR, BE, SG, SH, VS, VD, ZH), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (BL, BS, FR, LU, SZ, SO, TG, ZG), un partito (SVPO) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.

- I seguenti rispondenti ritengono che la partecipazione del 30 per cento al massimo da parte della Confederazione sia troppo bassa e chiedono le modifiche riportate di seguito:

TG PS FSPC organizzazioni orientate alla protezione e all'utilizzo, oejv.ch	50 %
SVPO APTdaiGP	70 %
BL, BS, AR, BE, FR, SZ, ZH, SO, VD, ZG, VS, NE, SH, AG CDCA, COSAC, CFP	80 %

I Cantoni adducono come motivazione per le loro richieste soprattutto un'armonizzazione con la partecipazione federale alle misure contro i grandi predatori e la certezza di pianificazione per i Cantoni.

- Due Cantoni (BL, BS) chiedono di stralciare la seconda parte del periodo alla lettera g.
- Un Cantone (BE) osserva che spesso i drenaggi si trovano in condizioni che richiedono un intervento di risanamento. Non sarebbe accettabile che il castoro sia ritenuto responsabile di sistemi di drenaggio già marci e che il risanamento di tali impianti sia finanziato con fondi provenienti dal settore della caccia.
- Otto Cantoni (AG, NE, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH) e la CFP chiedono di aggiungere alla frase introduttiva o all'elenco che anche la manutenzione di tali misure dev'essere cofinanziata, in quanto questa assicura l'efficacia a lungo termine delle misure promosse.
- Otto Cantoni (AG, BS, BL, NE, SH, SO, SZ, ZG) e la CFP chiedono di aggiungere al rapporto esplicativo che la Confederazione versa ai Cantoni un contributo per i costi del personale derivanti dalla gestione del castoro. Tuttavia, né la Confederazione né il Cantone acquisirebbe la proprietà dell'opera in questione in virtù della partecipazione finanziaria alle misure di prevenzione. Bisognerebbe inoltre aggiungere al rapporto esplicativo che possono essere promosse anche altre misure onerose, qualora quelle finora menzionate non siano sufficienti o adeguate.

Alcuni rispondenti chiedono di aggiungere diverse altre misure (v. i pareri dettagliati).

Cpv. 2

- Sei Cantoni (BE, GE, JU, SG, SZ, VS), un'associazione mantello (FSPC), CacciaSvizzera, l'USPV e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (SH, SO, VD, ZG), due conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (FR, LU) e una conferenza dei Cantoni (COSAC) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Due Cantoni (TG, ZH) respingono la norma.

- I seguenti rispondenti ritengono che la partecipazione del 50 per cento al massimo da parte della Confederazione sia troppo bassa e chiedono le modifiche riportate di seguito:

FR, LU, VD CDCA, COSAC PS Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch	80 %
--	------

- Tre Cantoni (NE, SH, SO) e la CFP affermano di intendere il capoverso nel senso che, nonostante il sostegno della pianificazione cantonale, le misure verrebbero adottate solo al sorgere di problemi.

- Un Cantone (FR), la CDCA e la COSAC chiedono di modificare il capoverso in modo che la Confederazione partecipi ai costi delle pianificazioni globali per la prevenzione dei danni causati da castori e lontre.
- Un Cantone (ZH) osserva che qualora il capoverso 1 dovesse essere modificato come richiesto, il capoverso 2 potrebbe essere omesso.
- Un Cantone (TG) chiede di stralciare il capoverso, in quanto le pianificazioni cantonali comporterebbero un onere non necessario, tanto più che l'idoneità delle misure dovrebbe essere accertata caso per caso.

Cpv. 3

- Nove Cantoni (BE, GE, JU, SG, SZ, VS, VD, ZG, ZH), un'associazione mantello (FSPC), CacciaSvizzera, l'USPV e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Due Cantoni (FR, LU) chiedono una revisione sostanziale della norma.
- I seguenti rispondenti ritengono che la partecipazione del 50 per cento al massimo da parte della Confederazione sia troppo bassa e chiedono le modifiche riportate di seguito:

FR, LU CDCA, COSAC PS Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch	80 %
--	------

Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre

Valutazione generale

- Quattro Cantoni (GE, NE, SG, VD), due conferenze dei Cantoni (COSAC, CDCA), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf, CacciaSvizzera e WTS sono favorevoli alla norma.
- Quattro Cantoni (AG, JU, SH, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, BoscoSvizzero e l'USPV accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quattordici Cantoni (AI, BL, BS, FR, GL, GR, LU, OW, SZ, SO, TG, UR, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CGCA) e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un'associazione mantello (FSPC) respinge la norma.

Cpv. 1

- Tre Cantoni (FR, GE, SG), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e CacciaSvizzera sono favorevoli alla norma.
- Sei Cantoni (BE, JU, SH, VS, VD, ZH), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, BoscoSvizzero e l'USPV accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Dodici Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, LU, OW, SZ, SO, TG, UR, ZG), una conferenza dei Cantoni (CGCA), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Tredici Cantoni (AI, BL, BS, BE, GL, GR, JU, OW, SH, SO, SZ, UR, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo, relativamente alla lettera g, che anche una rinuncia all'utilizzo potrebbe costituire una misura ragionevolmente esigibile.
- Dodici Cantoni (AI, BE, GL, GR, JU, OW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di inserire come (prima) lettera supplementare la valorizzazione dello spazio riservato alle acque.

- Dodici Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, JU, OW, SH, SO, SZ, UR, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo «Se è possibile adottare queste misure, non potrà essere attuata alcuna misura contro singoli castori secondo l'articolo 9d».
- Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch ritengono che per evitare conflitti con i castori «mordaci» sia ragionevolmente esigibile anche l'installazione di un cartello di avvertimento nel settore delle acque interessato.
- La FSPC nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere alla lettera a «e il mantenimento della funzione dei drenaggi». Il problema principale legato all'aumento della popolazione di castori sarebbe la saturazione idrica dei terreni agricoli, che verrebbe a crearsi a causa di un ristagno nei canali di deflusso dei drenaggi, con una loro conseguente ostruzione. Questo danno dovrebbe essere menzionato nell'OCP.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute osservano che la ragionevole esigibilità delle recinzioni elettriche o reticolari metalliche come misure di protezione sussisterebbe solo nel caso di colture particolarmente produttive, in quanto altrimenti i costi delle misure sarebbero più elevati del danno atteso. L'USPV chiede di stralciare la lettera b, in quanto la protezione mediante recinzioni delle colture orticole in cui si effettuano regolari lavori agricoli non costituirebbe una misura ragionevolmente esigibile.
- Un Cantone (ZH) chiede di aggiungere la misura «modifiche dei sistemi di drenaggio per mettere in sicurezza il corso d'acqua ricettore e rivitalizzare lo spazio riservato alle acque».
- Un Cantone (TG) chiede di stralciare le lettere a e d-g.
- La SSBF osserva che in particolare la delimitazione di ampie zone spondali a gestione estensiva e la rivitalizzazione delle acque interessate sono misure che rappresentano una soluzione per gran parte dei conflitti con castori e dovrebbero essere privilegiate anche dal punto di vista della biologia della fauna e nell'ottica di una promozione della biodiversità nonché, eventualmente, della sicurezza contro le piene. Nel realizzare le misure in corrispondenza della tana del castoro si dovrebbe considerare che questa è protetta secondo la LCP e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) in quanto elemento importante dello spazio vitale del castoro.

Cpv. 2

- Undici Cantoni (BE, FR, GE, JU, SG, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH), il GLS, CacciaSvizzera, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un'associazione mantello (FSPC) e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- La SSBF chiede di aggiungere elementi supplementari al capoverso. Le misure di protezione dovrebbero tenere conto delle capacità della lontra; le recinzioni elettriche mobili dovrebbero essere utilizzate solo come misura a breve termine, in quanto minacciano altre specie; Confederazione e Cantoni dovrebbero corrispondere contributi di promozione per la protezione degli impianti di piscicoltura e di soggiorno nonché indennizzi.

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica

Valutazione generale

- Tre Cantoni (NE, SG, TG), una conferenza dei Cantoni (ASVC), CacciaSvizzera, CHWolf, TIR, WTS, il KSOH e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Quindici Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, OW, SH, SO, TI, UR, VS, VD), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, CGCA), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, zooschweiz, il CAS, l'ASGM, Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Cinque Cantoni (BE, LU, SZ, ZG, ZH), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), un'associazione mantello (FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch,

Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.

- Un partito (SVPO) e l'APTdaiGP respingono la norma.

Cpv. 1

- Tre Cantoni (SG, TG, VD), un partito (PS), due associazioni mantello (SAB, FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, la SSEA, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Sedici Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, OW, SH, SZ, SO, TI, UR, VS), due conferenze dei Cantoni (CFP, CGCA), PA-CPG nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Quattro Cantoni (BE, LU, ZG, ZH), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- In tutto 17 Cantoni (AI, AG, BL, BS, BE, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZG), la CFP e la CGCA chiedono che il centro non sia gestito dall'UFAM, ma solo sostenuto finanziariamente da quest'ultimo. Un Cantone (TI) chiede che il centro non sia gestito ma solo coordinato dall'UFAM.
- Sei Cantoni (AI, AR, GL, GR, OW, UR), AGRIDEA, la FSAO, la FSAC, lo ZV SNR, il VOS, il SPIA, la IG OSS, PA-CPG, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, la CGCA, la CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere al periodo «e per la protezione del bestiame». Le organizzazioni, ma non il Cantone AR, la COSAC, la CGCA e la VSB, sostengono che per alcuni Cantoni sarà ancora più difficile di quanto sia stato finora per la Confederazione mantenere aggiornate le proprie conoscenze sulla protezione del bestiame (e in futuro i Cantoni dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità). Sarebbe dunque importante che anche in futuro l'UFAM possa sostenere le organizzazioni d'importanza nazionale per quanto riguarda la protezione del bestiame e che possa coinvolgerle ai fini del coordinamento intercantonale delle misure nonché come centri di consulenza, documentazione e ricerca.
Due Cantoni (BL, BS) chiedono di aggiungere nel rapporto esplicativo che la gestione della fauna selvatica comprende anche la protezione del bestiame.
- Un Cantone (AR), la CDCA e la COSAC chiedono di definire i compiti di questo centro nazionale e formulano alcune proposte al riguardo.
- Due Cantoni (BE, TI) chiedono di modificare il testo indicando «diversi centri» e non solo un «centro». Dovrebbero essere garantite una diversità di offerte per i Cantoni e la libertà di pensiero delle singole istituzioni; viene pertanto respinta la centralizzazione presso un unico centro. Sarebbe auspicata l'indicazione di esempi, ma senza dedurre direttive. Questa argomentazione è condivisa anche dalla CGCA e da cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR). Un Cantone (FR) non condivide l'elenco di determinate istituzioni nel rapporto esplicativo. La gestione della fauna selvatica dovrebbe rimanere di competenza dei Cantoni e il Cantone FR vorrebbe poter scegliere anche altri destinatari delle prestazioni. Sei Cantoni (AG, BL, BS, JU, SZ, ZG) chiedono di anteporre all'elenco delle istituzioni nel rapporto esplicativo l'espressione «in particolare».
- Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS chiedono di aggiungere che l'UFAM versa contributi agli enti/istituzioni che hanno come finalità la ricerca sulla fauna selvatica autoctona o che operano nel settore della formazione e delle relazioni pubbliche per quanto riguarda la selvaggina e la relativa gestione.

Cpv. 2

- Sei Cantoni (BE, FR, JU, SG, TG, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), zooschweiz, CacciaSvizzera, BoscoSvizzero, la SSBF e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Tredici Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, TI, UR, VD), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), l'USC e le organizzazioni di simili vedute (AGRIDEA, SPIA,

SSEA, VSB, ZV SNR), il CAS, l'ASGM, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l'AFS accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

- Tre Cantoni (LU, VS, ZH), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un partito (SVPO) e l'APTdaiGP respingono la norma.
- Nove Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, UR, VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di inserire una lettera c: «promozione di misure per la protezione contro i danni causati da specie di fauna selvatica».
- Tre Cantoni (SH, SO, VS) e la CFP chiedono di aggiungere alla frase introduttiva «d'intesa con i Cantoni». Ciò in quanto la Confederazione non deve intervenire nelle competenze dei Cantoni, i quali vorrebbero decidere in autonomia in quali circostanze servono prestazioni esterne o un sostegno esterno.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di definire le istituzioni come «istituzioni che rimangono indipendenti dall'UFAM nella loro attività e che rendono pubblicamente accessibili tutti i loro risultati». Come menzionato da alcuni Cantoni per il capoverso 1, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di indicare nel rapporto esplicativo che si tratta di un elenco di alcune istituzioni a titolo esemplificativo e non esaustivo.
- AGRIDEA, lo ZV SNR, la FSAO, il VOS, la VSB, il PSIA, la IG OSS, PA-CPG, Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile chiedono di inserire una lettera c: «promozione e coordinamento di misure per la protezione contro i danni causati dai grandi predatori».
- Un Cantone (ZH) chiede che siano mantenuti i mandati di prestazioni con le istituzioni affermate che già oggi sono servizi specializzati mandatarie della Confederazione.
- Un Cantone (VS) chiede di stralciare le lettere a e b.

Cpv. 3

- Sei Cantoni (FR, SG, SZ, TG, VD, ZG), un'associazione mantello (FSPC), zooschweiz, CacciaSvizzera, TIR e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Nove Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, TI, UR), due conferenze dei Cantoni (CDCA, CGCA), un'associazione mantello (SAB), l'USC e le organizzazioni di simili vedute, il CAS, l'ASGM, Sentieri Svizzeri, la fondazione SvizzeraMobile, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (ZH), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e la SSBF chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Quattro Cantoni (BE, JU, LU, VS), un partito (SVPO) e l'APTdaiGP respingono la norma.
- Nove Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, UR, VD), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono di inserire una nuova lettera i: «lo studio e l'esame delle misure per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e la trasmissione delle conoscenze ottenute». Essi osservano che vi è una necessità di coordinamento e di supporto consultivo e che AGRIDEA possiede vaste conoscenze e deve quindi portare avanti le proprie attività. L'UFAM dovrebbe continuare a finanziare le prestazioni di AGRIDEA.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA chiedono di aggiungere alla lettera h il compito «per la protezione contro i danni causati da tali specie».
- Quattro Cantoni (BE, JU, LU, VS) chiedono di stralciare il capoverso 3, in quanto i compiti elencati andrebbero troppo oltre e ricadrebbero in parte nella competenza dei Cantoni.
- Tre Cantoni (AR, BL, BS), la CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera h «e per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati agli animali da reddito, alle colture agricole e alle infrastrutture».
- Un Cantone (TI) chiede (come nel cpv. 1) che il «centro» sia inteso non come unità fisica ma come rete di istituzioni indipendenti.

- Il PS, oejv.ch nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di aggiungere alle lettere d, e ed f «la promozione», in quanto nel corrispondente articolo della LPC si parla principalmente di informazione e promozione, non di ricerca.
- AGRIDEA, lo ZV SNR, la FSAC, il VOS, la VSB, il PSIA, la IG OSS, PA-CPG, Sentieri Svizzeri e la fondazione SvizzeraMobile chiedono di aggiungere alle lettere f e g «e nella protezione del bestiame» e di integrare l'elenco con ulteriori compiti (esame e sorveglianza dei cani da protezione del bestiame, coordinamento di attività nel settore della protezione del bestiame). Un Cantone (ZH) condivide la seconda parte della richiesta, affermando che la verifica uniforme a livello nazionale dei cani da protezione del bestiame riveste la massima importanza. Alcune delle organizzazioni menzionate chiedono di definire più dettagliatamente nel rapporto esplicativo i compiti di questo centro per la protezione del bestiame e propongono una serie di compiti.
- L'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché il SAB chiedono di aggiungere all'elenco di compiti: «l'informazione oggettiva ed equilibrata dell'opinione pubblica in merito alla gestione della fauna selvatica dannosa». Inoltre, diverse statistiche supplementari dovrebbero essere compilate a livello centrale e finanziate dall'UFAM.
- L'Associazione svizzera di falconeria (SFV), la Società forestale svizzera, la SSBF, Bergwaldprojekt e l'AFS chiedono di stralciare la lettera h; non servirebbe infatti alcun servizio gestito a livello centrale oltre alle piccole istituzioni di diritto privato già esistenti.

Allegato 3 Le cinque regioni di presenza del lupo

- Cinque Cantoni (FR, SZ, VS, VD, ZH), un'associazione mantello (FSPC) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Nove Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, SH, SO, TI, UR), tre conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, CGCA), un'associazione mantello (SAB) nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Otto Cantoni (BE, BL, BS, JU, NE, SG, TG, ZG), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), la CFNP, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, il GSM e il KSOH chiedono una revisione sostanziale della norma.
- Un Cantone (AR), un partito (SVPO), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, WTS, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l'AFS e l'APTdaiGP respingono la norma.
- Sette Cantoni (AR, BS, BL, SO, SH, TG, ZG) e la CFP chiedono di fissare complessivamente ad almeno 20–25 branchi di lupi la popolazione minima di branchi nelle cinque regioni. Due Cantoni (AG, JU) e la CFNP chiedono di fissare complessivamente a 20 branchi di lupi la popolazione minima di branchi nelle cinque regioni. Un Cantone (VS) osserva che il numero di branchi non poggia su basi scientifiche e non corrisponde alle evidenze della scienza.

La Svizzera sarebbe corresponsabile per gli obiettivi in materia di protezione delle specie concernenti la popolazione interconnessa di lupi alpini. Il numero di soli 12 branchi di lupi come valore soglia per tutta la Svizzera sarebbe indicato senza fornire maggiori spiegazioni. Il 17 novembre 2021, nella risposta all'interpellanza Landolt (21.4063) «Limitare la crescita della popolazione di lupi?», il Consiglio federale avrebbe indicato che il numero minimo di branchi di lupi necessario per la Svizzera ammonterebbe a circa 20 branchi distribuiti in modo ottimale sul territorio secondo le raccomandazioni della piattaforma «Wildlife and Society» (WISO) della Convenzione delle Alpi.

I Cantoni ritengono che una definizione scientificamente fondata dei valori soglia sia indispensabile ai fini di un'esecuzione ordinata e ampiamente sostenuta. Senza una motivazione tecnica per la popolazione minima di branchi di lupi, lo strumento della regolazione proattiva sarebbe impugnabile dal punto di vista delle convenzioni internazionali. Inoltre, negli ultimi anni la CFP si sarebbe impegnata a favore di una regolazione proattiva dei lupi come attualmente disciplinata nella legge sulla caccia. La CFP avrebbe organizzato tavole rotonde e questo avrebbe fatto sì che non si sia tenuto alcun referendum. La fissazione di una popolazione minima

di 12 branchi di lupi darebbe un segnale totalmente sbagliato soprattutto alla popolazione di montagna. Senza una motivazione tecnica per la popolazione minima di branchi di lupi, lo strumento della regolazione proattiva sarebbe impugnabile dal punto di vista delle convenzioni internazionali.

Un Cantone (NE) sostiene la motivazione senza menzionare una popolazione minima. La CFNP sottolinea che il valore soglia di 12 branchi stabilito nel progetto non poggerebbe su alcuna base o evidenza scientifica. Tale valore soglia si collocherebbe nettamente al di sotto del valore minimo summenzionato, con il conseguente pericolo di minacciare non solo la popolazione di lupi in Svizzera, ma lungo l'intero arco alpino.

Un Cantone (AR) formula la seguente proposta subordinata: «Nell'allegato 3 si deve rinunciare a un valore soglia per il numero minimo di branchi. Le misure contro i lupi devono concentrarsi esclusivamente sull'abbattimento di lupi che a. causano danni agli animali da reddito in greggi o mandrie protette o b. costituiscono una minaccia per l'uomo».

Un valore soglia basso per il numero di branchi in Svizzera non comporterebbe alcun vantaggio riconoscibile. L'obiettivo dovrebbe essere esclusivamente quello di proteggere gli animali da reddito mediante l'attuazione coerente della protezione del bestiame e di eliminare i lupi che eludono la protezione del bestiame o che minacciano le persone. Valori soglia bassi e un basso numero di branchi aumenterebbero enormemente la pressione sui Cantoni e sulle amministrazioni della caccia anche laddove obiettivamente non sussistano danni al bestiame protetto né minacce per l'uomo. I valori soglia comporterebbero un onere sproporzionato per i Cantoni.

- Un Cantone (BE) chiede che la popolazione minima nelle cinque regioni sia stabilita complessivamente sulla base della popolazione minima di branchi di lupi scientificamente fondata, tenuto conto di una distribuzione regolare. Una definizione scientificamente fondata della popolazione minima sarebbe indispensabile ai fini di un'esecuzione ordinata e ampiamente sostenuta, in particolare a maggior ragione perché i valori definiti sono inferiori alle cifre minime elaborate nell'ambito della WISO della Convenzione delle Alpi per garantire la conservazione di una popolazione alpina in grado di sopravvivere a lungo termine. La popolazione minima di 12 branchi definita nell'ordinanza non sarebbe comprensibile e rimarrebbe inspiegata.
- Il PS, Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono una popolazione minima di 40 branchi di lupi e formulano una proposta per la loro distribuzione regionale. Essi si chiedono se l'indicazione di una popolazione minima sia a tutti gli effetti necessaria, visto che dovrebbero essere totalmente eliminati solo i branchi di lupi che minacciano di causare gravi danni. Una politica di abbattimento per quote non sarebbe conforme alla legge.
- Il SAB nonché l'USC e le organizzazioni di simili vedute chiedono di abbassare i valori soglia da 12 a sette branchi. Nelle aree più piccole dovrebbe essere ammesso un solo branco, e due branchi in quelle più grandi.
- L'SVPO osserva che quattro branchi di lupi in tutta la Svizzera sarebbero sufficienti.
- Il GLS, l'AFS, Bergwaldprojekt e l'AFS osservano che la fissazione di un numero minimo di branchi non sarebbe necessaria e che tale numero, se utilizzato implicitamente come valore obiettivo, sarebbe troppo basso. Si dovrebbe tenere conto delle evidenze ottenute dalla biologia della fauna e l'OCP dovrebbe attenersi rigorosamente alla Costituzione federale, alla LCP e alla Convenzione di Berna.
- DodoBahati, Wolfs-Hirten, CHWolf e WTS chiedono di stralciare l'allegato 3 per mancanza di basi legali.
- Cinque Cantoni (AI, GL, GR, UR, OW) e la CGCA chiedono di designare i Cantoni di montagna VS, TI e GR come «regioni di presenza del lupo» specifiche o come compartimenti a sé stanti. Non vi sarebbe alcuna giustificazione tecnica per accorpare Cantoni la cui superficie è di gran lunga superiore a quella occupata da un branco di lupi.
- Un Cantone (AG) chiede di modificare i confini dei compartimenti I e III sulla base delle regioni biogeografiche della Svizzera. Il Cantone di Argovia verrebbe così a trovarsi in due compartimenti (I e III).

- Un Cantone (SG) chiede di aggiungere «SG» all'elenco del compartimento V (in virtù della parte sudorientale del Cantone).
- Due conferenze dei Cantoni (CDCA e COSAC) chiedono di definire regioni specifiche per i Cantoni con un'elevata presenza di lupi. I Cantoni dei Grigioni e del Vallese dovrebbero costituire ognuno una regione specifica, in quanto il coordinamento in comportamenti dà luogo a oneri amministrativi che potrebbero essere evitati.
- La CDCA osserva che la definizione di cinque regioni per la regolazione (secondo l'all. 3 OCP) non sarebbe idonea alla pratica per i grandi Cantoni (con presenza di lupi).

Allegato 4 Corridoi faunistici d'importanza sovregionale

- Dodici Cantoni (BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SZ, VS, VD, ZG), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, la Stazione ornitologica svizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Tre Cantoni (BE, TG, ZH), un'associazione mantello (FSPC) e la STVT accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un Cantone (ZH) chiede che ulteriori corridoi faunistici finora classificati come regionali siano inseriti come corridoi d'importanza sovregionale in virtù della loro funzione chiave per l'interconnessione (i corridoi regionali n. 15, 29, 41, 44). Un Cantone (TG) chiede che il corridoio faunistico d'importanza regionale TG-12 sia inserito come corridoio d'importanza sovregionale nell'allegato 4 e nell'inventario.
- La FSPC chiede che per i corridoi d'importanza sovregionale si tenga conto anche dei proprietari di boschi e dei settori forestali.
- La STVT osserva che i corridoi faunistici dovrebbero essere privi di ostacoli, utilizzabili per le relative specie e collegati tra loro; nella pianificazione e nel controllo bisognerebbe coinvolgere dei biologi della fauna. I corridoi isolati vanificherebbero la finalità degli stessi.

OBAF – art. 5 Protezione delle specie

Cpv. 1 lett. f^{bis}

- Quattro Cantoni (NE, SZ, VD, ZG), un partito (PS), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Sette Cantoni (AG, BE, BL, BS, LU, SG, VS), tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, ASVC), un partito (SVPO), un'associazione mantello (FSPC), l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- La CDCA, la COSAC, l'USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l'APTdaiGP chiedono di inserire un nuovo numero: «sorveglianza di greggi e mandrie di animali da reddito o verifica delle misure di protezione del bestiame». Con la presenza del lupo, la sorveglianza delle recinzioni per la protezione del bestiame avrebbe acquisito enorme importanza. La continuità della protezione delle recinzioni dovrebbe essere verificata mediante controlli regolari a brevi intervalli. Senza l'impiego di droni, un simile controllo quotidiano non sarebbe possibile sugli alpeggi estesi.
- Quattro Cantoni (AG, BL, BS, SG) e l'ASVC osservano che le misure ordinate in relazione alla lotta contro le epizootie non sarebbero soggette ad alcun divieto. Un Cantone (LU) chiede di aggiungere in tutte le lettere «non si applica per la lotta contro le epizootie altamente contagiose». Tale eccezione sarebbe necessaria qualora nell'ambito della lotta contro le epizootie vi fosse la necessità, per esempio, di utilizzare droni per la ricerca di cadaveri di cinghiali.
- Un Cantone (BE) chiede, in merito al numero 4, che le riprese di foto e video debbano avvenire nell'interesse pubblico e in funzione della zona protetta. La formulazione «nell'ambito di una manifestazione autorizzata» andrebbe stralciata. Un Cantone (VS) chiede di stralciare il

numero 4, in quanto l'espressione «interesse pubblico» sarebbe soggetta a interpretazione e spesso costringerebbe il Cantone ad ammettere determinati utilizzi dei droni.

Cpv. 1 lett. i.

- Sette Cantoni (BE, BL, BS, NE, SZ, VS, ZG), due partiti (PS, SVPO), due associazioni mantello (SAB, FSPC), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, l'APTdaiGP, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (VD) accoglie la norma con riserve / richieste di modifica.
- WTS respinge la norma.
 - Un Cantone (VD) chiede di vietare anche le esibizioni aeree.
 - WTS osserva che non vi sarebbe alcun motivo evidente per effettuare esercizi militari nelle bandite.

OBAF – art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali

- Nove Cantoni (BE, BL, BS, NE, SZ, TG, VS, ZG, ZH), due associazioni mantello (SAB, FSPC), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute (GLS, zooschweiz, TIR, WTS), oejv.ch, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
- Un Cantone (VD) e Swiss Olympic accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Il CAS e l'ASGM chiedono una revisione sostanziale della norma.
 - Il CAS, Swiss Olympic e l'ASGM chiedono di integrare l'articolo con la promozione delle specie e degli spazi vitali minacciati. L'aiuto finanziario dovrebbe essere impiegato in modo mirato a favore delle specie e degli spazi vitali che ne hanno particolarmente bisogno. Il CAS chiede inoltre di aggiungere che devono essere escluse dagli aiuti finanziari le misure che potrebbero limitare il diritto di accesso.

ORUAM – art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis} Protezione delle specie

- Cinque Cantoni (NE, SZ, VD, ZG, ZH), due partiti (PS, SVPO), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Nove Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, LU, SG, TG, VS), una conferenza dei Cantoni (ASVC) e la Stazione ornitologica svizzera accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- Un'associazione mantello (FSPC) chiede una revisione sostanziale della norma.
 - Quattro Cantoni (AG, BL, BS, SG) e l'ASVC osservano che le misure ordinate in relazione alla lotta contro le epizoozie non sarebbero soggette ad alcun divieto. Un Cantone (LU) chiede di aggiungere in tutte le lettere «non si applica per la lotta contro le epizoozie altamente contagiose». Tale eccezione sarebbe necessaria qualora nell'ambito della lotta contro le epizoozie vi fosse la necessità, per esempio, di utilizzare droni per la ricerca di cadaveri di cinghiali.
 - Un Cantone (BE) chiede, in merito al numero 4, che le riprese di foto e video debbano avvenire nell'interesse pubblico e in funzione della zona protetta. La formulazione «nell'ambito di una manifestazione autorizzata» andrebbe stralciata. Un Cantone (VS) chiede di stralciare il numero 4, in quanto l'espressione «interesse pubblico» sarebbe soggetta a interpretazione e spesso costringerebbe il Cantone ad ammettere determinati utilizzi dei droni.
 - Un Cantone (GE) chiede di aggiungere in un numero 5 che le zone possono essere delimitate senza autorizzazione in presenza di condizioni urbane e quando gli uccelli sono abituati al sorvolo di aerei civili senza equipaggio e non ne sono spaventati.

- Un Cantone (TG) chiede di aggiungere «attività di misurazione» in un numero 5. Bisognerebbe inoltre verificare l'opportunità di integrare o di menzionare con riserva gli interventi della dogana e delle guardie di confine.
- La FSPC chiede che siano possibili a bassa soglia deroghe per la sorveglianza degli effettivi di bestiame o per l'ispezione dell'infrastruttura, per le riprese di foto e video per i proprietari di fondi e per la protezione dei vegetali.

ORUAM – art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali

- Undici Cantoni (BE, BL, BS, GE, NE, SZ, TG, VS, VD, ZG, ZH), un partito (SVPO), un'associazione mantello (SAB), Pro Natura e l'USC nonché le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
- Un partito (PS) e un'associazione mantello (FSPC) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
- La FSPC chiede che ai fini del finanziamento/indennizzo si tenga conto anche del proprietario del fondo.

5 Richieste supplementari per la revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia

Le richieste supplementari per la revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia sono presentate di seguito. Per le motivazioni delle richieste si rimanda ai singoli pareri.

5.1 OCP

Tabella 5-1 Compendio delle richieste supplementari concernenti l'OCP

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
<u>Art. 1b</u>	«La caccia da tana è vietata. Le eccezioni sono disciplinate dai Cantoni. Sono ammesse eccezioni soltanto per la conservazione della diversità delle specie o degli spazi vitali e per la lotta contro le epizootie.»	oejv.ch
Art. 2 cpv. 1 Silenziatore	Stralciare <u>lett. i n. 4</u> Il silenziatore deve essere escluso dai mezzi ausiliari vietati. Qualora lo stralcio non sia possibile, devono essere previste ulteriori eccezioni secondo l'art. 3 che giustificano l'utilizzo di silenziatori. <u>CacciaSvizzera</u> : modificare n. 1: «la cui canna è inferiore a 40 cm.»	AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SH, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, CFP, CGCA Organizzazioni orientate alla protezione (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, oejv.ch) Società forestale svizzera, CacciaSvizzera Bergwaldprojekt, AFS
	Proposta subordinata: nel caso in cui il silenziatore non sia stralcio dall'art. 2 OCP, deve essere integrato nell'elenco dell'art. 3 cpv. 1 lett. e. Completare art. 3 cpv. 1 lett. e come segue: <u>e. garantire la protezione dei cacciatori e dei loro cani.</u>	AI, GL, GR, OW, SH, UR CFP, CGCA
Art. 2 cpv. 1 Dispositivi di puntamento notturno	Lett. e «...equiparabili. <u>Sono eccettuati dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili per la caccia notturna al cinghiale al di fuori del bosco;</u> » Stralciare i dispositivi di puntamento notturno e le combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili.	Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF), oejv.ch AG CacciaSvizzera
Art. 2 cpv. 1 Piombo / Droni	Cpv. 1 nuove lett. « <u>x. munizioni contenenti piombo;</u> <u>y. droni;</u> <u>z. munizioni subsoniche.</u> » Si accoglie favorevolmente l'utilizzo di droni per il recupero in caso di incidenti con animali selvatici. Divieto del piombo	BL, BS
	<u>Pro Natura e organizzazioni di simili vedute</u> : lett. l. <u>munizioni contenenti piombo;</u>	AI, FR, GL, NW Organizzazioni orientate alla protezione (Pro Natura, Pusch, PSA, FFW, GLS, Bird Life, WWF, TIR, oejv.ch)

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
	<p>Sia nell'art. 2 OCP sia nelle spiegazioni corrispondenti occorre radicare il fatto che le regolazioni di effettivi di specie animali protette secondo l'art. 7a LCP non rientrano nel concetto di caccia ai sensi della LCP.</p> <p><u>Nuova lett. nel cpv. 1. L'utilizzo di droni a scopo di caccia non è consentito.</u> <u>LU: ai Cantoni è richiesto di definire le zone d'impiego e lo scopo di utilizzo dei droni per la ricerca, il censimento e, in particolare, il salvataggio.</u></p> <p>Disposizione complementare <u>art. 2 cpv. 1 lett. m (nuovo): munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm; / VS: munizioni a palla singola contenenti piombo</u></p> <p>Disposizione complementare <u>art. 2 cpv. 1 lett. n (nuovo): droni.</u></p> <p>AI, ZG: Inserire le seguenti spiegazioni sulla nuova lett. m: <u>Per un calibro superiore a 6 mm devono essere utilizzate munizioni senza piombo. / VS: Per tutti i calibri di armi a canna rigata. Il divieto non si applica ai proiettili dei fucili.</u></p> <p>Spiegazioni sulla lett. n: <u>L'utilizzo di droni a scopo di caccia non è consentito. Ciò comprende anche i recuperi. Sono eccettuati scopi di utilizzo speciali quali, ad esempio, l'impiego a scopo di ricerca, il censimento o il salvataggio di caprioli (v. art. 8b).</u></p>	<p>AI, GL, GR, OW, SH UR CGCA</p> <p>BE, FR, LU, NW</p> <p>AI, GR, OW, TG, UR, ZG AG, GL, SH, SZ, VS CGCA, CFP</p>
Art. 2 cpv. 1 Caccia da tana	Stralciare lett. c.	TIR, oejv.ch
<u>Art. 2^{bis} o art. 1</u> <u>Persone esperte</u>	<p>Sono considerati persone esperte tutti i cacciatori che hanno superato un esame di caccia riconosciuto dal Cantone.</p> <p>Proposta SZ/AI: <u>Gli abbattimenti di animali selvatici durante la caccia che sono stati ordinati dalle autorità o che avvengono per autodifesa sono consentiti soltanto alle persone esperte secondo l'articolo 177 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn). Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale di caccia o un esame di guardacaccia.</u></p> <p>NW, SH, CFP: <u>I Cantoni possono prevedere eccezioni.</u></p> <p><u>Gli abbattimenti di animali selvatici durante la caccia che sono stati ordinati dalle autorità sono consentiti soltanto alle persone esperte secondo l'articolo 177 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn). Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale di caccia, un esame di guardacaccia o un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone in questione.</u></p>	<p>AI, BL, BS, GL, GR; LU, NW, OW, SH, SZ, UR, VS, ZG, CFP, CGCA</p> <p>CacciaSvizzera</p>
Art. 2 cpv. 2	<u>Let. c (nuovo): cani da caccia idonei, al fine di catturare e uccidere la selvaggina nell'ambito del loro scopo di utilizzo conformemente al cpv. 2^{bis}.</u>	CacciaSvizzera

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
<p><u>Nuovo articolo nella Sezione 1: Caccia / 3^{quater}</u> Cani da caccia</p>	<p>Formulare in modo dettagliato: <u>L'impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l'avvistamento o l'inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina sana nonché la ricerca di selvaggina ammalata o ferita (recupero); nel caso di selvaggina ferita, l'impiego di cani da caccia ha come obiettivo anche la cattura e l'uccisione, purché l'abbattimento di emergenza degli animali non sia possibile conformemente all'articolo 2 capoverso 2^{bis} lettera b.</u></p> <p>Art. 2 cpv. 2^{bis} lett. c (nuovo): l'impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l'avvistamento o l'inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina, la ricerca di selvaggina ammalata o ferita nonché la cattura e l'eventuale uccisione di selvaggina secondo la lettera b;</p>	<p>AI, GL, GR, LU, OW, SH, UR, VS CGCA, CFP</p> <p>CacciaSvizzera</p>
<p>Art. 2 cpv. 2^{bis} Caccia da tana</p>	<p>Let. b cani da caccia: l'addestramento e l'impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.</p>	<p>TIR</p>
<p>Art. 2 cpv. 2^{bis} Impianti di tiro di caccia</p>	<p><u>Let. d (nuovo): I Cantoni partecipano finanziariamente al funzionamento di impianti idonei che garantiscono l'esercitazione e il superamento della prova della precisione di tiro per guardacaccia e persone con un'autorizzazione di caccia.</u></p>	<p>CacciaSvizzera</p>
<p>Art. 3 Armi</p>	<p><u>1 I servizi cantonali della caccia possono acquistare armi non vietate nella presente ordinanza nonché silenziatori integrati o montabili, occhiali per la visione notturna e armi corte senza le autorizzazioni previste dalla legislazione sulle armi, purché tali acquisti siano necessari per adempiere la loro missione.</u></p> <p><u>2 Forniscono annualmente all'autorità cantonale di controllo l'elenco delle armi e degli accessori di armi in loro possesso. Allestiscono tale elenco all'attenzione dell'autorità cantonale di controllo.</u></p> <p><u>3 Possono autorizzare agenti di polizia della caccia ad avere armi cariche nel loro veicolo soltanto per adempiere la loro missione.</u></p> <p><u>4 Possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:</u></p> <p>a. conservare specie animali o biotopi determinati; b. prevenire i danni causati dalla selvaggina; c. lottare contro le epizootie; d. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.</p> <p><u>5 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate per le eccezioni previste nei capoversi 3 e 4.</u></p>	<p>GE</p>
<p>Art. 3^{bis} Cormorano</p>	<p>I Cantoni possono concedere autorizzazioni eccezionali per la caccia eccezionale di cormorani.</p> <p>In questo contesto sarebbe utile accorciare di un mese il periodo di protezione dei cormorani.</p>	<p>NE, NW</p>
<p>Art. 3 cpv. 1 lett. a</p>	<p>Le seguenti specie vanno aggiunte alle specie protette: <u>beccaccia (lista rossa), lepre comune (lista rossa), fagiano di monte maschio (lista di preavvertimento), pernice bianca (lista di preavvertimento, minaccia aggiuntiva dei cambiamenti climatici)</u></p> <p>a. <u>«la lepre comune, lo svasso maggiore, il codone, il moriglione, la moretta tabaccata, l'orco marino, l'edredone, la pernice bianca, il fagiano di monte maschio e la beccaccia sono protette».</u></p>	<p>ZH</p> <p>Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, TIR)</p>
<p>Art. 3^{bis} cpv. 1</p>	<p>La lepre comune e la lepre variabile devono essere considerate specie protette.</p>	<p>oejv.ch</p>

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
Art. 3 ^{bis} cpv. 1 lett. b	b. il corvo comune e <u>il gabbiano reale</u> sono cacciabili.	ZG
Art. 3 ^{bis} cpv. 2 lett. b Cormorano	b.: nuovo periodo di protezione dal <u>1° aprile</u> al 31 agosto. BL, BS: nessun periodo di protezione per cormorani con piumaggio giovane (petto chiaro). TG: completamento nelle spiegazioni: I cormorani giovani possono essere distinti tutto l'anno da quelli anziani grazie al petto bianco.	AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, OW, SH, TG, UR, VD, VS, ZG CFP, CGCA
	b. cormorano: periodo di protezione dal 1° aprile [marzo] al 31 agosto; <u>per gli esemplari giovani, riconoscibili dal petto chiaro, non è previsto un periodo di protezione lungo i tratti di corsi d'acqua che ospitano specie indigene di pesci fortemente minacciate o minacciate di estinzione in base all'allegato 1 OLFP.</u>	JU
	La popolazione di cormorani è troppo numerosa e deve essere regolata. A tal fine occorre accorciare il periodo di protezione di questa specie.	Organizzazioni orientate all'utilizzo (USC, PSL, SHP, BOSS, Vacca Madre Svizzera, FSAO, CIMP, USDCR, ASMS, Swiss Beef, swissherdbook, VOS, ASR, Braunvieh Schweiz, COFICHEV, HOSIG BWB, IG OSS, ZVCH)
	b. cormorano: periodo di protezione dal <u>16 marzo</u> al 31 agosto;	Associazione svizzera dei pescatori professionisti
Art. 3 ^{bis} cpv. 2 lett. c	c. completare che anche <u>per i corvi presenti in stormo, anche singoli esemplari presenti in stormo con cornacchie nere, non vi è alcun periodo di protezione.</u> Let. c «cornacchia nera, <u>corvo</u> , gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.»	BL, BS, NW FR, GE, NE
	Per i corvi presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.	GE, VD
	Soppressione del periodo di protezione delle cornacchie nere. FSPC: soppressione del periodo di protezione in caso di mancato risarcimento di danni causati dalle cornacchie.	FSPC, organizzazioni orientate all'utilizzo (USC, PSL, SHP, BOSS, Vacca Madre Svizzera, FSAO, CIMP, USDCR, ASMS, Swiss Beef, swissherdbook, VOS, ASR, Braunvieh Schweiz, COFICHEV, HOSIG BWB, IG OSS, ZVCH)

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
	c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate <u>dalla semina al raccolto.</u>	TG CDCA, COSAC
	c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.	SZ, ZG CFP
Art. 3 ^{bis} cpv. 4	<u>La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per la separazione delle utilizzazioni, che consente un'attività illimitata dei castori.</u>	TG
Art. 4 cpv. 1 lett. g	g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia <u>e della pesca.</u>	JU Associazione svizzera dei pescatori professionisti
	Stralciare lett. g. Non sussiste una base legale.	Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, GLS, Bird Life, WWF, TIR, oejv.ch)
Art. 4 cpv. 2 lett. e	Completamento: «...sull'effettivo <u>nonché sulle altre specie protette e sui loro spazi vitali;</u> »	Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, oejv.ch)
Art. 4b cpv. 3 lett. d	«d. un comportamento strano dei lupi sussiste laddove i lupi, singolarmente o in gruppo: 1. <u>aggirano ripetutamente recinzioni o cani per la protezione del bestiame impiegati a regola d'arte;</u> 2. <u>uccidono un animale delle specie bovina o equina, un camélide del nuovo mondo, un cervo tenuto in cattività o un suino al pascolo o se tale animale deve essere abbattuto di emergenza;</u> 3. <u>predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una corte di un'area aziendale; oppure</u> 4. <u>assumono un comportamento con un potenziale di rischio elevato nei confronti di persone.»</u>	AI, GL, GR, OW, UR CGCA
Art. 4b cpv. 9	«L'UFAM garantisce un controllo dell'efficacia e un accompagnamento scientifico delle misure di regolazione della popolazione di lupi tramite la <u>fondazione KORA o altre istituzioni scientifiche idonee. Gli effetti degli interventi sulla popolazione di lupi (identificazione genetica e branco di appartenenza degli animali abbattuti) nonché la situazione dei danni nella successiva stagione di estivazione devono essere comunicati regolarmente, in modo tempestivo e trasparente, all'opinione pubblica.»</u>	PS
Art. 4e cpv. 1	Cpv. 1 1 <u>Se necessario p</u> Per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno. Cpv. 2 2 <u>Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e I Cantoni vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.</u>	AI, GL, GR, OW, SZ, UR, ZG CGCA

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
Art. 6 ^{bis} cpv. 1	«L'autorizzazione di tenere in cattività <u>soltanto</u> rapaci è accordata solamente se:»	ProRaptOrnis
Art. 6 ^{bis} cpv. 1 <u>lett. d</u>	Cpv. 1 Completare con nuova <u>lett. d</u> come segue: <u>d. le conoscenze necessarie sono provate tramite l'esame di falconeria o una formazione equivalente.</u>	AG, AI, GL, GR, OW, SH, UR, VS CFP, CGCA Società forestale svizzera, CacciaSvizzera
Art. 6 ^{bis} cpv. 2, <u>cpv. 5</u>	Cpv. 2 Modificare come segue lett. a e b. a. in una voliera per la muta <u>o in recinti con parte anteriore aperta durante la muta e la nidificazione;</u> b. <u>temporaneamente</u> -al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo; Nuovo cpv. 5 Introdurre nuovo cpv. 5 come segue: <u>5. è possibile lasciar volare liberamente rapaci e strigiformi per uno scopo diverso dalla pratica della caccia con il falcone soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione cantonale della caccia.</u> Completare le spiegazioni come segue: Descrizione del termine «rapace»: <u>Il termine «rapace» nell'art. 6^{bis} comprende tutti i rapaci in senso stretto (Accipitriformes), i falconidi (Falconiformes) e gli strigiformi (Strigiformes).</u> Sul nuovo cpv. 5: <u>Il volo libero presuppone un'autorizzazione dell'amministrazione cantonale della caccia.</u>	AG, AI, GL, GR, OW, SH, UR, VS CFP, CGCA Società forestale svizzera, CacciaSvizzera
Art. 6 ^{bis} cpv. 2 lett. b.	Stralciare la parola « <u>temporaneamente</u> ».	AI, NW
Art. 8 (posizione da definire) Messa in libertà	Proposta di modifica (posizione da definire): « <u>L'UFAM, previa approvazione dei Cantoni, può autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già presenti in Svizzera ma localmente minacciate d'estinzione, o la cui diversità genetica è minacciata. Se la messa in libertà mira al miglioramento della diversità genetica, inoltre, l'UFAM può permettere ai Cantoni di ridurre in misura adeguata la popolazione locale delle specie protette.</u> »	BE, SZ, VS, ZG CFP
Art. 8a e all. 1	Completare come segue la tabella nell'all. 1. <u>Nome scientifico: Aix galericulata</u> <u>Nome italiano: Anatra mandarina</u>	AI, GL, GR, OW, UR, SH, VS, ZG CGCA, CFP
Art. 8a cpv. 5	I Cantoni prendono provvedimenti, <u>mediante allontanamento</u> , affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino.; <u>nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene.</u> Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina detti provvedimenti.	SVPO SAB Organizzazioni orientate all'utilizzo (USC, PSL, Produttori svizzeri di bestiame bovino, SHP, BOSS, Vacca Madre Svizzera, FSAO, CIMP, USDCR, ASMS, Swiss Beef,

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
		swissherdbook, VOS, ASR, Braunvieh Schweiz, COFICHEV, HOSIG BWB, IG OSS, ZVCH, APTdaiGP)
Art. 10a Strategie di tutela (lince, lupo)	Le strategie di tutela del lupo e della lince vanno urgentemente rielaborate. In particolare, i criteri delle misure contro le lince secondo l'art. 9a vanno rielaborati in funzione delle attuali caratteristiche giuridiche ed effettive.	AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SZ, UR, ZG CGCA, CFP
Art. 10c cpv. 5	<u>5 (nuovo) I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono. Definiscono i contenuti necessari dei piani di protezione del bestiame, li autorizzano ed effettuano controlli conformemente all'articolo 10e.</u> AG: <u>qualora non definiscano un piano cantonale di protezione del bestiame.</u>	AG CDCA
Art. 10c cpv. 5 Spiegazioni	Sul tema della responsabilità di allevatori e apicoltori è necessario un nuovo cpv. 5.	AI, GL, GR, OW, UR CGCA
Art. 10c cpv. 6 Spiegazioni	L'indicazione sulla responsabilità della consulenza agricola cantonale va integrata in questo articolo.	AI, GL, GR, OW, UR CGCA
Art. 10c lett. e Spiegazioni	[...] in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno <u>90</u> 405 cm; in caso di alpaca, almeno 120 cm, [...].	COSAC
p. es. art. 3 ^{ter} Divieto di caccia notturna	La caccia di tassi e cinghiali è possibile quasi esclusivamente di notte; pertanto, in generale deve rimanere possibile su superfici aperte. In casi motivati i Cantoni devono poter concedere deroghe al divieto di caccia notturna nel bosco. Richiesta di modifica: «Art. 3 ^{ter} (nuovo) Divieto di caccia notturna <u>1 Per l'esercizio ordinario della caccia agli ungulati vige il divieto di caccia notturna nel bosco.</u> <u>2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna nel bosco.»</u> La notte è considerato periodo di riposo per gli animali selvatici. Cervi, caprioli e camosci erano animali originariamente attivi di giorno e al crepuscolo, che però sono diventati sempre più attivi di notte a causa dell'uso intensivo del territorio, delle attività umane del tempo libero e della caccia. Di conseguenza, l'assunzione di cibo per questi animali si sposta sensibilmente nella fascia notturna. Per ridurre i disturbi arrecati di notte agli animali selvatici e dare loro la possibilità di brucare su superfici aperte, occorre introdurre un divieto generale di caccia notturna per l'esercizio ordinario della caccia a cervi, caprioli e camosci. L'unica eccezione è la caccia d'agguato, inoltre la caccia notturna deve poter essere autorizzata dai Cantoni per la prevenzione di danni causati dai cinghiali. Per la prevenzione di danni causati dalla selvaggina i Cantoni devono anche poter prevedere l'abbattimento notturno di singoli cervi, caprioli e camosci. Richiesta: introdurre nuovo art. 3 ^{ter} con il testo seguente: Art. 3 ^{ter} Divieto di caccia notturna <u>1 Per l'esercizio ordinario della caccia a camosci, caprioli e cervi vige un divieto generale di caccia notturna.</u> <u>2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per l'abbattimento notturno di singoli esemplari allo scopo di prevenire danni causati dalla selvaggina.</u>	BL, BS AI, BE, OW, UR, SH CGCA GR

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
	<p>1 Per l'esercizio ordinario della caccia vige un divieto di caccia notturna nel bosco. È fatta salva la caccia d'agguato.</p> <p>2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna al di fuori del bosco.</p> <p>Richiesta: Completare come segue le spiegazioni sull'art. 3^{ter}: Cpv. 1: È considerato notte l'intervallo di tempo che intercorre tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba. L'abbattimento di specie esotiche (p. es. procione lavatore, cane procione) non è considerato caccia e non è interessato da questo divieto. Cpv. 2: Per prevenire i danni causati dalla selvaggina deve essere possibile cacciare di notte determinate specie quali, ad esempio, i cinghiali su superfici aperte (p. es. superfici agricole) con fini di dissuasione.</p> <p>1 Per l'esercizio ordinario della caccia agli ungulati vige il divieto di caccia notturna nel bosco.</p> <p>2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna nel bosco su superfici aperte.</p> <p>1 Di notte è vietato l'esercizio ordinario della caccia nel bosco.</p> <p>2 È considerato notte l'intervallo di tempo che intercorre tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba [calendario solunare, può anche essere trattato nelle spiegazioni].</p> <p>3 I Cantoni possono prevedere eccezioni al capoverso 1.</p>	<p>GL, SH, SZ, ZG, VS CFP</p> <p>OW</p> <p>LU</p>
Art. 10d <u>cpv. 6</u>	<p>6 L'UFAM promuove l'addestramento, la detenzione e l'impiego nonché l'allevamento di cani da protezione del bestiame con i contributi finanziari seguenti:</p> <p>a. _____ superamento della verifica di idoneità all'impiego: 10 000 franchi una tantum per cane;</p> <p>b. _____ detenzione di un cane da protezione del bestiame riconosciuto in prossimità degli animali da reddito per tutto l'anno: 5000 franchi l'anno per cane;</p> <p>c. detenzione di un cane da protezione del bestiame riconosciuto in prossimità degli animali da reddito soltanto durante l'estivazione: 2000 franchi l'anno per cane;</p> <p>d. _____ svolgimento della verifica di idoneità all'impiego tramite mandato di prestazioni pluriennale presso un'organizzazione nazionale idonea (AGRIDEA): prezzi a copertura dei costi;</p> <p>e. _____ gestione di un libro genealogico per cani da protezione del bestiame indipendentemente dalla razza: contributo forfettario di 20 000 franchi l'anno.</p>	AG, FR CDCA
Art. 10f <u>cpv. 3</u>	<p>I Cantoni fatturano annualmente all'UFAM entro il 31 dicembre le spese sostenute per le attività conformemente al capoverso 2.</p>	CDCA
Art. 10f <u>cpv. 4</u>	<p>L'UFAM si assume l'80 per cento dei costi annui sostenuti dai Cantoni per i programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api, in particolare per misure per la protezione del bestiame e delle api e per misure d'emergenza secondo l'articolo 10c capoversi 1 e 2. I Cantoni presentano all'UFAM entro il 31 gennaio una richiesta per i costi stimati. L'UFAM comunica l'assunzione provvisoria dei costi entro 30 giorni. Alla fine dell'anno, i Cantoni fatturano i costi effettivamente sostenuti in base alla richiesta.</p>	AG CDCA

Articolo / Tema	Osservazione / Richiesta	Partecipanti
Art. 10f cpv. 5	<u>L'UFAM si assume il 100 per cento dei costi per l'allevamento, l'addestramento e l'impiego di cani da protezione del bestiame nonché per l'organizzazione e lo svolgimento della verifica di idoneità all'impiego volta al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d.</u>	AG CDCA
Art. 10f cpv. 6	<u>L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Può fare appello a tali organizzazioni per il coordinamento intercantonale delle misure nonché quali centri di consulenza, documentazione e ricerca.</u>	AG CDCA
Art. 11	Abrogazione della disposizione secondo cui i compiti della polizia della caccia possono essere affidati alle guardie di confine.	CDCA
Art. 12	<u>Cpv. 4 (nuovo) I compiti delle istituzioni che ricevono contributi finanziari dall'UFAM secondo i capoversi 1 e 2 comprendono in particolare:</u> <u>a. lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle popolazioni di selvaggina e dei relativi effetti sullo spazio vitale;</u> <u>c. il monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori, castori e lontre, la documentazione del loro ruolo nell'ecosistema nonché la registrazione dei danni e degli effetti da essi causati;</u> <u>d. il monitoraggio delle popolazioni di specie difficili da rilevare;</u> <u>e. lo svolgimento di progetti di ricerca applicati con animali selvatici.</u>	SSBF
Detenzione di rapaci	La legislazione in materia di caccia comprende numerose denominazioni differenti delle suddette specie di uccelli. L'art. 5 cpv. 3 lett. f parla di «rapaci diurni», la lett. h di «strigiformi» e il titolo dell'art. 6 ^{bis} di «rapaci per falconeria». Sarebbe auspicabile un'uniformazione. Proponiamo «rapace» quale denominazione generale degli uccelli corrispondenti.	ProRaptOrnis
Brucatura da selvaggina	Per la brucatura da selvaggina e le misure di protezione per alberi giovani servono misure di risarcimento supplementari.	FSPC
Cani da caccia	Completare art. 75 cpv. 1 lett. c OPAn: c. nella funzione di riporto / e di ferma.	AI, GL, GR, OW, SH, UR, VS CFP, CGCA CacciaSvizzera
	Completare art. 77 OPAn: [...]; <u>per la valutazione della responsabilità di cani da caccia riconosciuti secondo l'articolo xy OCP è considerato lo scopo del loro impiego per la ricerca e l'inseguimento di animali selvatici.</u>	AI, GL, GR, OW, SH, UR, VS CGCA, CFP CacciaSvizzera

5.2 OBAF

Tabella 5-2 Compendio delle richieste supplementari concernenti l'OBAF

	Introducendo questa disposizione, la pratica in aumento degli sport invernali fuori dalle piste avrebbe ripercussioni negative sulle popolazioni di animali selvatici in montagna. Ad oggi le popolazioni della maggior parte degli animali selvatici nella regione di montagna starebbero bene nonostante l'aumento delle attività all'aperto.	
--	---	--

5.3 ORUAM

Per la revisione parziale dell'ORUAM non sono pervenute richieste supplementari.

Allegato A Riepilogo dei partecipanti

Nell'ambito delle procedure di consultazione si sono espressi i 245 rispondenti elencati di seguito (per categorie e in ordine alfabetico):

Cantoni

Conferenze dei Cantoni

Partiti politici

Associazioni mantello

Commissioni federali

Organizzazioni e associazioni nazionali

Settore caccia

	Associazione svizzera dei detentori dei rapaci
--	--

Settore protezione delle specie, della natura/del paesaggio (organizzazioni orientate alla protezione)

Settore agricoltura (organizzazioni orientate all'utilizzo)

	Unione svizzera dei produttori di verdura
--	---

Settore bosco

Settore protezione degli animali (organizzazioni orientate alla protezione)

Settore sport / turismo

Settore associazione professionale

--	--

Settore altri

	Associazione per la Protezione del Territorio dai Grandi Predatori
--	--

Organizzazioni, associazioni e unioni regionali

Settore caccia

Settore protezione delle specie, della natura/del paesaggio (organizzazioni orientate alla protezione)

Settore agricoltura (organizzazioni orientate all'utilizzo)

Settore bosco

Settore protezione degli animali (organizzazioni orientate alla protezione)

Settore sport / turismo

Settore altri

Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche

Comuni

-	-
---	---

Imprese

Privati cittadini

Allegato B Riepilogo dei pareri concordi

I seguenti pareri di organizzazioni nazionali e regionali in merito alla revisione dell'ordinanza sulla caccia combaciano perlopiù con i pareri dell'USC o li riprendono *mutatis mutandis*. Nel rapporto, queste organizzazioni sono designate di volta in volta come «organizzazioni di simili vedute» (in riferimento all'USC).

Organizzazioni nazionali

	Unione svizzera dei produttori di verdura
--	---

Organizzazioni regionali

Le organizzazioni della Svizzera occidentale AEOC, AGORA, Agri Genève e AGRIJURA si discostano in parte dal parere dell'USC.

I seguenti pareri di organizzazioni nazionali e regionali in merito alla revisione dell'ordinanza sulla caccia combaciano perlopiù con i pareri di Pro Natura, del WWF Svizzera e di Bird Life Svizzera o li riprendono *mutatis mutandis*. Nel rapporto, queste organizzazioni sono designate di volta in volta come «organizzazioni di simili vedute» (in riferimento a Pro Natura).

Organizzazioni nazionali

Organizzazioni regionali

Allegato C Ulteriori richieste (che vanno al di là della presente modifica dell'OCP, dell'OBAF e dell'ORUAM)

Diversi pareri contengono prese di posizione che non riguardano in senso stretto le possibilità di modifica dell'OCP, dell'OBAF o dell'ORUAM. Qui si riassume una richiesta formulata più volte.

Tabella C-1 Ulteriori richieste

<p>Status di protezione dello stambecco</p>	<p>Le disposizioni di ordinanza incontrano in linea di principio il consenso. Occasionalmente, tuttavia, si chiede di verificare lo status legale di protezione dello stambecco. Da oltre 40 anni, con la regolazione dello stambecco i Cantoni dimostrano di adempiere la propria responsabilità nei confronti di questa specie animale protetta. La regolazione è svolta in modo coscienzioso e la popolazione di stambecchi è aumentata. Grazie all'aumento della popolazione e alla regolazione prudente, la protezione dello stambecco, animale un tempo estinto, non è più un presupposto necessario per garantire la conservazione di tale specie animale. Inoltre, l'onere amministrativo per la gestione dello stambecco quale specie protetta è esageratamente alto in confronto alla gestione di altre specie. Per queste ragioni, quando se ne presenterà l'occasione, lo stambecco dovrà essere classificato quale specie cacciabile.</p>	
---	--	--